

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (VI Camera e 6 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (7 ^a Senato e VII Camera)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (II e XIII)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	8
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	9
GIUSTIZIA (II)	»	11
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	19
DIFESA (IV)	»	32
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	35
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	46
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	52
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	72
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	80

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	85
AGRICOLTURA (XIII)	»	89
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	93
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	95
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	97
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	99

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) della Camera dei deputati e 6^a (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Giuseppe Maria Berruti e del dottor Carmine Di Noia, nell'ambito dell'esame delle proposte di nomina a componenti della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) (Nomina n. 61 e Nomina n. 62)

3

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 19 gennaio 2016.

Audizione del dottor Giuseppe Maria Berruti e del dottor Carmine Di Noia, nell'ambito dell'esame delle proposte di nomina a componenti della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) (Nomina n. 61 e Nomina n. 62)

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.35.

COMMISSIONI RIUNITE

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica e VII (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, on. Dario Franceschini, sulla riorganizzazione del dicastero, sul FUS e sulle Fondazioni lirico-sinfoniche (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 4

AUDIZIONI

Martedì 19 gennaio 2016. — Presidenza del presidente della 7^a Commissione del Senato della Repubblica, Andrea MARCUCCI. — Interviene il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini.

La seduta comincia alle 13.40.

Audizione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, on. Dario Franceschini, sulla riorganizzazione del dicastero, sul FUS e sulle Fondazioni lirico-sinfoniche.

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio*).

Andrea MARCUCCI, *presidente*, comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Le Commissioni congiunte convengono su tale forma di pubblicità, che è pertanto adottata per l'audizione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo all'ordine del giorno. Avverte altresì che della procedura in esame verrà redatto il resoconto stenografico.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

Il presidente della 7^a Commissione del Senato, senatore Andrea MARCUCCI, dopo aver formulato un indirizzo di saluto al Ministro, cui si associa la presidente della VII Commissione della Camera dei deputati, onorevole Flavia PICCOLI NARDELLI, introduce brevemente i temi oggetto dell'odierna audizione. Informa indi che il Ministro interverrà nella seduta odierna solo sulla riorganizzazione del Dicastero, mentre sugli altri temi della procedura informativa ha dato disponibilità ad intervenire il prossimo 28 gennaio.

Prende dunque la parola il ministro Dario FRANCESCHINI.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, il senatore Pietro LIUZZI

(Co.R.), i deputati Trifone ALTIERI (M-CR) e Lorenza BONACCORSI (PD), le senatrici Michela MONTEVECCHI (M5S) e Francesca PUGLISI (PD), nonché i deputati Annalisa PANNARALE (SI-SEL) e Luigi GALLO (M5S).

Andrea MARCUCCI, *presidente*, dopo aver risposto anche ad una richiesta sull'ordine dei lavori del deputato Gianluca

VACCA (M5S), ringrazia il Ministro e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*)

6

SEDE REFERENTE

Martedì 19 gennaio 2016. — Presidenza del presidente della I Commissione Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Sesa Amici.

La seduta comincia alle 14.

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 3513 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 gennaio 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricordando che nella seduta del 14 gennaio scorso è stato avviato l'esame del provvedimento, con lo svolgimento delle relazioni illustrative, comunica che è pervenuto il parere del Comitato per la legislazione, che è a disposizione dei deputati.

Rocco PALESE (Misto-CR) sottolinea la necessità che vengano dichiarate ammissibili le sole proposte emendative riguardanti proroghe di termini previsti da disposizioni legislative.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti. Atto n. 248 (*Seguito dell'esame e rinvio*)

7

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 gennaio 2016. — Presidenza del presidente della XIII Commissione, Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti.

Atto n. 248.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto del Governo.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della

seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Propone di procedere ad un breve ciclo di audizioni con le organizzazioni del settore dell'olio ma, poiché esse non potranno avere luogo la prossima settimana per impegni delle due Commissioni, propone che il Governo concordi sull'opportunità di spostare il termine per l'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo in esame alla fine del prossimo mese di febbraio.

Le Commissioni concordano.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE concorda sulla richiesta delle Commissioni di esaminare il testo in esame entro la fine del prossimo mese di febbraio.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana (ABI), nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00851 Taranto, relativa alle iniziative per il mantenimento dello strumento del fattore di supporto delle piccole e medie imprese (*SME Supporting factor*) in materia di requisiti patrimoniali degli enti creditizi

8

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 19 gennaio 2016.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana (ABI), nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00851 Taranto, relativa alle iniziative per il mantenimento dello strumento del fattore di supporto delle piccole e medie imprese (*SME Supporting factor*) in materia di requisiti patrimoniali degli enti creditizi.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

In relazione alle proposte di legge C. 1093 Grimoldi ed abbinate, recanti disposizioni in materia di vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei componenti delle Camere e dei consiglieri regionali.

Audizione di rappresentanti del Coordinamento nazionale delle associazioni di consiglieri ed ex consiglieri regionali e di ex deputati delle Assemblee regionali 9

Audizione di rappresentanti dell'Associazione degli ex parlamentari della Repubblica 9

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 9

SEDE REFERENTE:

Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare. C. 2060 cost. Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e C. 3224 cost., approvata dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) 10

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 19 gennaio 2016.

In relazione alle proposte di legge C. 1093 Grimoldi ed abbinate, recanti disposizioni in materia di vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei componenti delle Camere e dei consiglieri regionali.

Audizione di rappresentanti del Coordinamento nazionale delle associazioni di consiglieri ed ex consiglieri regionali e di ex deputati delle Assemblee regionali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.45 alle 10.10.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione degli ex parlamentari della Repubblica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.10 alle 10.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 19 gennaio 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 19 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 14.20.

Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare.

C. 2060 cost. Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e C. 3224 cost., approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 ottobre 2015.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire nella discussione dichiara concluso l'esame preliminare.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) *relatore*, propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 3224 cost., approvata dal Senato.

La Commissione adotta come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 3224 cost., approvata dal Senato.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che la Conferenza dei presidenti di gruppo ha previsto che la discussione generale in Assemblea del provvedimento avrà luogo a partire dal 27 gennaio prossimo. Comunica che, alla luce di tale decisione, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione, svoltosi in data odierna, ha stabilito di fissare il termine per la presentazione di proposte emendative al testo base a mercoledì 20 gennaio 2016, alle ore 10, in modo da consentire alla Commissione medesima di concludere l'esame in sede referente nel rispetto dei tempi previsti dal calendario dell'Assemblea.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
Disposizioni in materia di traffico di organi destinati al trapianto nonché di trapianto del rene tra persone viventi. C. 2937, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	11
Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale. C. 1063 Bonafede (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
ALLEGATO (<i>Proposta di nuovo testo della proposta di legge C. 1063 del Comitato ristretto</i>) .	16

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina della dottoressa Daniela de Robert a componente del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Nomina n. 64 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, rinvio</i>)	13
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	15

SEDE REFERENTE

Martedì 19 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.25.

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.

C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2016.

Milena SANTERINI (DES-CD), nel soffermarsi sulla prevista istituzione del tribunale della famiglia, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del provvedimento in esame, osserva come la stessa dovrebbe

essere comunque realizzata nel rispetto dei principi di unitarietà del processo civile e penale, di prossimità e di specializzazione. Richiama, in particolare, l'attenzione sul rischio che l'attuazione di quanto previsto dal disegno di legge delega possa, di fatto, compromettere, con riferimento ai tribunali di piccole e medie dimensioni, la specializzazione dei magistrati cui sono attribuite le controversie in materia di rapporti di famiglia e di minori.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di traffico di organi destinati al trapianto nonché di trapianto del rene tra persone viventi.

C. 2937, approvata dal Senato.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Sofia AMODDIO (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione, nella seduta odierna, è chiamata ad avviare l'esame dell'A.C. 2937, che reca disposizioni penali in materia di traffico di organi prelevati da persona vivente.

Tale provvedimento, già approvato all'unanimità dal Senato, introduce nel codice penale il delitto di traffico di organi prelevati da persona vivente e prevede un'aggravante quando la commissione di tale delitto sia l'obiettivo di un'associazione a delinquere.

Al riguardo, rammenta, in ambito internazionale, la Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi, adottata il 9 luglio 2014 e sottoscritta dall'Italia nel marzo 2015. I lavori preparatori della Convenzione ed il rapporto esplicativo hanno confermato l'esistenza di un mercato globale in organi umani per fini di trapianto. Il fenomeno era già stato condannato dal protocollo della Convenzione delle Nazioni Unite del 2000 contro il crimine organizzato transnazionale – per prevenire, reprimere e punire il traffico di persone, in particolar modo di donne e bambini – e dalla Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005 contro la tratta di essere umani. Inoltre l'articolo 21 della Convenzione del Consiglio d'Europa di Oviedo sui diritti dell'uomo e la biomedicina del 1997 vieta che il corpo umano o le sue parti possano essere utilizzati per fini di profitto e trova una più concreta applicazione nel protocollo aggiuntivo del 2002, riguardante il trapianto di organi e di tessuti di origine umana, che proibisce espressamente il traffico di organi e di tessuti (articolo 22), invitando le parti a prevedere sanzioni appropriate per i casi di violazione delle sue disposizioni. A legislazione vigente le pene previste per il traffico di organi sono esclusivamente a carico di chi svolge attività di mediazione e dell'operatore sanitario che si avvale di organi frutto di commercio, ma nessuna sanzione penale è prevista nei confronti di altre parti direttamente o indirettamente coinvolte nel traffico illecito di organi. Le sanzioni sono contenute nella legge n. 458 del 1967 sul trapianto di rene tra persone

viventi e nella legge n. 91 del 1999 in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti.

Nel passare all'illustrazione del contenuto della proposta di legge, segnala che l'articolo 1 introduce nel codice penale il delitto di traffico di organi prelevati da persona vivente, inserendo un nuovo articolo 601-*bis*. Il nuovo reato è inserito tra i delitti contro la personalità individuale, subito dopo le fattispecie di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (articolo 600 del codice penale) e tratta di persone (articolo 601 del codice penale); entrambe le fattispecie, infatti, già attualmente possono essere finalizzate a costringere la vittima a sottoporsi al prelievo di organi.

In particolare, rammenta che il primo comma del nuovo articolo 601-*bis* punisce il commercio illecito di organi, prevedendo la reclusione da 3 a 12 anni e la multa da 50.000 a 300.000 euro a carico di chiunque illecitamente commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente. Se autore del fatto è un esercente una professione sanitaria, la condanna comporta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione. Il presupposto per l'applicazione della fattispecie penale è che gli organi siano trattati illecitamente. La disposizione è dunque destinata a trovare applicazione in caso di violazione della disciplina del trapianto di organi e tessuti prelevati da vivente attualmente in vigore.

Fa presente che il secondo comma del nuovo articolo 601-*bis* punisce con la reclusione da 3 a 7 anni e la multa da 50.000 a 300.000 euro due diverse condotte:

l'organizzazione o la propaganda di viaggi finalizzati al traffico di organi o parte di organi;

la pubblicizzazione o la diffusione con qualsiasi mezzo (anche per via informatica o telematica) di annunci finalizzati al suddetto traffico.

L'entità delle pene consente l'applicazione della legge italiana anche quando i fatti siano commessi all'estero.

Segnala che l'articolo 2 modifica il reato di associazione per delinquere, previsto dall'articolo 416 del codice penale, per prevedere che lo stesso sia aggravato quando l'associazione è finalizzata a commettere i reati di traffico di organi prelevati da persona vivente (articolo 601-*bis* del codice penale), di traffico di organi provenienti da cadaveri (articolo 22, commi 3 e 4, della legge n. 91 del 1999) e di mediazione a scopo di lucro nella donazione di organi da vivente (articolo 22-*bis*, comma 1, della legge n. 91 del 1999). Il reato aggravato comporta l'applicazione della pena della reclusione da 5 a 15 anni o da 4 a 9 anni, a seconda che si tratti dell'attività di promozione, costituzione od organizzazione dell'associazione criminosa, oppure che vi si prenda semplicemente parte.

Rammenta che l'articolo 3 del provvedimento coordina l'introduzione della nuova disciplina con l'articolo 22-*bis* della citata legge n. 91 del 1999. In particolare, eleva la pena detentiva prevista dal comma 1 dell'articolo 22-*bis* (mediazione, a scopo di lucro, nella donazione di organi da vivente), portandola nel massimo a 8 anni di reclusione (in luogo degli attuali 6); abroga il comma 2 dell'articolo citato, che attualmente prevede una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di colui che pubblicizza la richiesta d'offerta di organi al fine di conseguire un profitto.

Fa presente, infine, che l'articolo 4 del provvedimento, sempre con finalità di coordinamento, abroga l'articolo 7 della legge n. 458 del 1967, in materia di trapianto del rene tra persone viventi. Si tratta della disposizione che punisce con la reclusione da 3 mesi a un anno e con la multa da 154 a 3.098 euro chiunque, a scopo di lucro, svolge opera di mediazione nella donazione di un rene.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale.

C. 1063 Bonafede.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 17 settembre 2013.

Alfonso BONAFEDE (M5S), *relatore*, presenta e illustra un ulteriore testo (*vedi allegato*), elaborato dal Comitato ristretto all'uopo costituito, rilevando l'opportunità che sulla materia oggetto del provvedimento si proceda allo svolgimento di un breve ciclo di audizioni.

Donatella FERRANTI, *presidente*, concorda con la richiesta formulata dal collega Bonafede, sottolineando come l'attività conoscitiva dovrà essere strettamente mirata ad approfondire i contenuti del testo predisposto dal Comitato ristretto. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.40.

Proposta di nomina della dottoressa Daniela de Robert a componente del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

Nomina n. 64.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Donatella FERRANTI, *presidente*, sottolinea che la nomina proposta dal Governo

è funzionale al completamento del collegio nel quale è costituito il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Al riguardo, rammenta che la Commissione si è già espressa favorevolmente in ordine alle nomine, rispettivamente, del professor Mauro Palma, nonché del professor D'Agostino e della dottoressa Emilia Rossi, quali presidente e componenti del predetto organo. Rammenta altresì che presso l'altro ramo del Parlamento, il professor D'Agostino, diversamente dagli altri due candidati, non ha ottenuto il numero di voti favorevoli necessario all'espressione del parere favorevole alla sua nomina.

Walter VERINI (PD), *relatore*, rammenta che la Commissione, nella seduta odierna, è chiamata a procedere all'esame della proposta di nomina della dottoressa Daniela de Robert a componente del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

Al riguardo, ricorda che, in base a quanto stabilito dall'articolo 7 del decreto-legge n. 146 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2014, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, istituito presso il Ministero della giustizia, è costituito in collegio ed è composto dal presidente e da due membri, i quali restano in carica per cinque anni non prorogabili. Essi sono scelti tra persone, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani, e sono nominati, previa delibera del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le competenti commissioni parlamentari. Il predetto Garante nazionale, oltre a promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie, svolge le seguenti funzioni:

vigila, affinché l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei

soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;

visita, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive;

richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture sopra indicate le informazioni e i documenti necessari; nel caso in cui l'amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato di sorveglianza competente e può richiedere l'emissione di un ordine di esibizione;

prende visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della libertà;

verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai diritti degli stranieri trattenuti presso i centri di identificazione e di espulsione, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale;

formula specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata, se accerta violazioni alle norme dell'ordinamento ov-

vero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti, ai sensi della vigente normativa, dai detenuti e dagli internati;

trasmette annualmente una relazione sull'attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia.

Ciò premesso, in relazione alla proposta di nomina in discussione, rinvia al *curriculum* allegato al documento n. 64 assegnato alla Commissione, ritenendo, comunque, che la dottoressa De Robert sia in possesso dei requisiti di professionalità specificamente richiesti dalla vigente normativa.

Andrea COLLETTI (M5S), chiede al relatore se corrisponde al vero che la dottoressa Daniela De Robert, di cui si propone la nomina a componente del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, sia stata candidata nella lista Marino per le elezioni amministrative del 2013.

Walter VERINI (PD), *relatore*, dichiara di non essere a conoscenza di tale circostanza, non evincendosi dal *curriculum* allegato al documento n. 64 assegnato alla Commissione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, osserva che, anche se la circostanza segnalata dall'onorevole Colletti risultasse veritiera, la medesima non avrebbe tuttavia rilevanza alcuna ai fini della valutazione dei requisiti di professionalità specificamente richiesti, che, comunque, possono evincersi con chiarezza dalla lettura del *curriculum* della candidata.

Alfonso BONAFEDE (M5S), nel replicare alle osservazioni testè espresse dalla presidente, ritiene che lo schieramento politico di un soggetto candidato a ricoprire incarichi all'interno di una « *authority* », che dovrebbe essere connotata da requisiti di indipendenza, non possa ritenersi privo di rilevanza.

Walter VERINI (PD), *relatore*, rammenta che, prima di candidarsi a sindaco di Roma, Ignazio Marino ha combattuto un'importante battaglia per la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari e ha presieduto la Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale. Rileva, infatti, che il programma della lista a sostegno dell'ex sindaco Ignazio Marino sia del tutto coerente con i compiti e le funzioni che il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è chiamato a svolgere. Ribadisce, quindi, conclusivamente, che la dottoressa De Robert è in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per lo svolgimento dell'incarico di componente della predetta « *authority* ».

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel far presente che la Commissione sarà chiamata a esprimere il parere sulla nomina in questione nella giornata di giovedì 21 gennaio prossimo, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

ALLEGATO

Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale. C. 1063 Bonafede.

**PROPOSTA DI NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE
C. 1063 DEL COMITATO RISTRETTO**

ART. 1.

(Modifiche al codice civile in materia di danno non patrimoniale).

1. Nel titolo IX del libro quarto del codice civile, dopo l'articolo 2058, sono aggiunti i seguenti:

« ART. 2059. — *(Danno non patrimoniale).* — Il danno non patrimoniale è risarcibile qualora il fatto illecito abbia leso interessi o valori della persona costituzionalmente tutelati.

Il risarcimento del danno non patrimoniale ha ad oggetto sia la sofferenza morale interiore sia l'alterazione dei precedenti aspetti dinamico-relazionali della vita del soggetto leso.

ART. 2059-bis. — *(Risarcimento del danno non patrimoniale derivante da lesione del diritto alla salute).* — Il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito, è determinato in base ai criteri di cui all'articolo 84-bis delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

La sofferenza morale può essere liquidata, se allegata e provata, in una percentuale del danno biologico, da determinarsi equitativamente da parte del giudice.

ART. 2059-ter. — *(Risarcimento del danno non patrimoniale derivante da lesione di altri diritti).* — Il risarcimento del

danno non patrimoniale derivante dalla lesione di interessi o valori della persona tutelati dalla Costituzione e diversi dal diritto alla salute è determinato dal giudice secondo i criteri di valutazione previsti dalla legge.

In assenza dei criteri di valutazione previsti dalla legge, il giudice determina il risarcimento del danno non patrimoniale di cui al primo comma mediante valutazione equitativa ».

ART. 2.

(Introduzione dell'articolo 84-bis e dell'allegato A delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie).

1. Nella sezione IV del capo I delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, di seguito denominate « disposizioni per l'attuazione del codice civile », dopo l'articolo 84 è aggiunto il seguente:

« ART. 84-bis. — *(Determinazione del danno non patrimoniale).* — La determinazione del danno non patrimoniale di cui all'articolo 2059-bis del codice è effettuata in base alle tabelle di cui all'allegato A alle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.

In caso di morte del soggetto danneggiato, il risarcimento del danno non patrimoniale da quest'ultimo subito è stabi-

lito nella misura dell'80 per cento del danno non patrimoniale indicato nelle tabelle di cui al primo comma.

Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, qualora la menomazione accertata abbia inciso, nel periodo intercorso tra la lesione e la morte, in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi del primo comma può essere dal giudice aumentato o diminuito.

Al fine di favorire l'uniformità nella valutazione dei danni non patrimoniali di cui agli articoli 2059-*bis* e 2059-*ter* del codice, il Ministero della giustizia provvede, nel mese di gennaio di ogni anno, alla pubblicazione di una raccolta di sentenze emesse nell'anno precedente concernenti la determinazione dei danni non patrimoniali ».

2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice civile è aggiunto, infine, l'allegato A, di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

ART. 3.

(Determinazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale).

1. Il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale derivante dalla lesione all'intangibilità e all'invulnerabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà familiari è determinato in base alla tabella di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge.

2. Con equo e motivato apprezzamento, può essere risarcito anche il danno a rapporti parentali o di convivenza non compresi nell'allegato 2 di cui al primo comma.

3. Al fine di favorire l'uniformità nella valutazione dei danni non patrimoniali di cui al presente articolo, il Ministero della giustizia provvede, nel mese di gennaio di ogni anno, alla pubblicazione di una rac-

colta di sentenze emesse nell'anno precedente concernenti la determinazione dei danni non patrimoniali.

ART. 4.

(Modifica degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di danno biologico).

1. Gli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 138. — *(Danno non patrimoniale temporaneo da lesione alla persona).* — 1. Il risarcimento del danno non patrimoniale temporaneo da lesione alla persona, inclusi quelli derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è determinato in misura corrispondente a ciascun giorno di inabilità assoluta in base alle tabelle di cui all'allegato A alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.

2. Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, l'ammontare del danno determinato ai sensi del primo comma può essere dal giudice aumentato o diminuito fino al 50 per cento.

ART. 139. — *(Danno non patrimoniale permanente da lesione alla persona).* — 1. Il risarcimento del danno non patrimoniale permanente da lesione alla persona, inclusi quelli derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è determinato in base alle tabelle di cui all'allegato A alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.

2. Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, l'ammontare del danno determinato ai

sensi del primo comma può essere dal giudice aumentato o diminuito fino al 50 per cento ».

ART. 5.

(Disposizioni transitorie e finali).

1. Il decreto del Ministro della salute 3 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'11 settembre 2003, recante « Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità », è abrogato.

2. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è abrogato.

3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutte le fattispecie in cui il risarcimento del danno non è stato già determinato in via transattiva ovvero non è stato ancora liquidato dal giudice con sentenza, anche non passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della legge medesima.

4. Gli importi indicati nelle tabelle di cui agli allegati 1 e 2 annessi alla presente legge sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della salute, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LA POLITICA ESTERA E LE RELAZIONI ESTERNE DELL'UNIONE EUROPEA	
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Comunicazioni del Presidente sul programma dei lavori del Comitato	19
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. T.U. C. 2497 Russo e C. 3333 Mazzoli (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	23
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005. C. 3300 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	25
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012. C. 3460 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	25
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; <i>b)</i> Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013. C. 2981 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	27
Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013. C. 3156 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	30
Sui lavori della Commissione	31
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	31

**COMITATO PERMANENTE PER LA POLITICA
ESTERA E LE RELAZIONI ESTERNE
DELL'UNIONE EUROPEA**

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Martedì 19 gennaio 2016. — Presidenza
del presidente Guglielmo PICCHI.*

La seduta comincia alle 13.50.

**Comunicazioni del Presidente sul
programma dei lavori del Comitato.**

Guglielmo PICCHI, *presidente*, introducendo la seduta, rammenta che dopo il rinnovo dell'ufficio di presidenza della Commissione del 21 luglio scorso, il 4 novembre 2015 si è provveduto alla nuova costituzione dei Comitati permanenti della III Commissione. La seduta odierna inaugura, pertanto, l'attività del Comitato, che ha

nuovamente l'onore di presiedere, e i cui componenti dell'ufficio di presidenza sono l'onorevole Eleonora Cimbri (PD), in qualità di vicepresidente, e l'onorevole Gianluca Pini (LNA), in qualità di segretario, che ringrazia fin da ora per la collaborazione e il sostegno che vorranno assicurargli. Ricorda, altresì, che sono ulteriori componenti del Comitato: per il Partito Democratico, i colleghi Vincenzo Amendola, Khalid Chaouki, Gianni Farina, Francesco Monaco, Michele Nicoletti, Andrea Rigoni, Andrea Romano e Alessio Tacconi; per il Movimento 5 Stelle, i colleghi Marta Grande, Emanuele Scagliusi, Carlo Sibilia; per il gruppo Forza Italia-PdL, il collega Archi. Completano l'elenco i colleghi Erasmo Palazzotto (SI-SEL), Edmondo Cirielli (FDI-AN), Antonio Distaso (Misto), Fucsia Fitzgerald Nissoli (PI), Mariano Rabino (ScPI) e Paolo Alli (AP).

Quanto alle competenze del Comitato, oggetto di delega da parte della Commissione plenaria in conformità con l'articolo 22, comma 4, del Regolamento della Camera, rileva che esse si definiscono nel contesto e nei limiti di quelle imputate alla Commissione affari esteri in ambito europeo. A tal proposito ricorda la lettera circolare del Presidente della Camera del 16 ottobre 1996, in base alla quale la III Commissione è chiamata a trattare « Affari esteri; Unione europea: revisione dei trattati, rapporti con Stati terzi e rapporti politici tra gli Stati membri; emigrazione ».

Sulla materia « Unione europea » il ruolo della III Commissione si integra e si rafforza ulteriormente nell'interazione con la Commissione Politiche dell'Unione europea, la cui competenza è definita dall'articolo 126, comma 1, del Regolamento della Camera come una « competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attività e dei provvedimenti delle Comunità europee e dell'attuazione degli accordi comunitari », oltre a quanto si ritrova anche nella lettera circolare del Presidente della Camera del 16 luglio 2001, in cui si precisa che nella competenza della XIV Commissione, come definita dall'articolo 126, è ricompresa la disciplina delle procedure di adeguamento dell'ordinamento

interno alla normativa comunitaria. Pone in rilievo che ad oggi la collaborazione tra le due Commissioni si è intensificata anche alla luce delle evoluzioni registrate nel processo di integrazione europea e nell'interesse di una valorizzazione sinergica del ruolo del Parlamento nella determinazione delle politiche europee e per assicurare unitarietà di indirizzi.

Osserva, quindi, che una riflessione generale sul ruolo del Parlamento nazionale e della Commissione affari esteri sui temi dell'Unione europea appare, vieppiù, attuale alla luce delle accresciute aspettative nei riguardi dell'Europa come attore internazionale dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, con il suo portato di norme e di prassi attuative sulla politica estera, relazioni esterne dell'UE e ruolo dei Parlamenti nazionali, e, a livello nazionale, a seguito dell'entrata a regime delle disposizioni di cui alla legge n. 234 del 2012, in vigore dal 19 gennaio 2013, sulla disciplina complessiva relativa alla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Ricorda poi che la materia Politica estera e di sicurezza comune – Politica estera e di difesa comune (PESC-PSDC), con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel 2009 e a differenza delle altre politiche europee, ha conservato natura intergovernativa ed ha assunto connotati istituzionali assai peculiari. Mi riferisco anche al dato, non sempre adeguatamente valorizzato, relativo alla presidenza fissa da parte dell'Alto Rappresentante Mogherini del Consiglio Affari esteri; dato che differenzia questa sede dalle altre configurazioni specializzate del Consiglio europeo dove la presidenza è a rotazione semestrale. Ed è un dato che contribuisce ad evidenziare la caratterizzazione a vocazione unitaria ed europeista del segmento PESC-PSDC, oltre a confermare che la nota frase di Kissinger sulla difficoltà di reperire il « numero di telefono » dell'Europa ha avuto un impatto quasi plastico nel percorso di progressiva definizione di un centro di imputazione della responsabilità dell'UE in tema di politica estera.

Rileva che questa *ratio* del legislatore europeo si è riverberata sulle competenze e sugli assetti governativi e parlamentari preesistenti ed è destinata ad incidere ulteriormente sugli equilibri istituzionali, considerate le crescenti intime connessioni tra relazioni esterne e le altre politiche dell'UE. Osserva, infatti, che parlare di relazioni esterne dell'Unione europea significa parlare di politica estera, di sicurezza e di difesa comune dell'Unione europea, ma anche di relazioni commerciali esterne, di politica di sviluppo, di diritti umani e democrazia nel mondo, di allargamento e di relazioni con Paesi terzi e che oggi le relazioni esterne giungono ad includere le questioni che sono in cima all'agenda regionale, a partire dalla questione degli straordinari flussi migratori come conseguenza dell'instabilità in Medio Oriente e Nordafrica, dalla gestione dei confini esterni dell'UE, che non a caso la presidenza olandese di turno ha qualificato come tema prioritario nel suo paniere di priorità in tema di PESC-PSDC, in cui ha tuttavia esplicitato la propria ridotta competenza a fronte del ruolo centrale giocato dell'Alto Rappresentante. Ricorda che nelle priorità olandesi appaiono citati anche i temi della lotta al terrorismo, le politiche di integrazione e gli accordi commerciali con Paesi terzi, in cui emerge la prospettiva di dialogo con il Giappone. Sicurezza interna ed esterna sono definite questioni interconnesse e che richiedono approcci coerenti, azioni congiunte tra gli Stati ed una strategia di politica estera comune.

Pone in evidenza che in questo scenario complesso il ruolo del Parlamento, europeo e nazionale, si è rafforzato collaborando alla promozione di una visione europea comune, rilevando come, pur nella consapevolezza di tutte le resistenze nazionali sui diversi *dossier*, non si possa negare che la Conferenza interparlamentare sulla PESC-PSDC sia divenuta una prestigiosa sede di riflessione politica, che ad ogni sua edizione si sforza di promuovere una cultura e una mentalità europea comune sui temi di politica

estera dell'UE, e che lo fa con concretezza, elaborando un testo di conclusioni, alla cui stesura il Parlamento italiano contribuisce in modo accurato e che per regolamento sono trasmesse all'Alto Rappresentante, oltre che al Presidente della Commissione europea e alle diverse istanze istituzionali nazionali. Osserva che, d'altra parte, da lunga tradizione l'Alto Rappresentante prende parte regolarmente a questo appuntamento di dialogo interparlamentare, sulla base di un protocollo di confronto franco e diretto con le forze politiche presenti nei 28 Parlamenti nazionali, oltre a quelli dei Paesi candidati e nel Parlamento europeo. Ricorda inoltre che l'Alto Rappresentante Mogherini ha, in particolare, valorizzato il proprio rapporto con i Parlamenti nazionali in quanto istituzioni rientranti nella PESC-PSDC, come ha dimostrato l'audizione fatta in autunno al Parlamento italiano.

Rileva ancora che il prossimo appuntamento della Conferenza interparlamentare, previsto per i primi di aprile nell'ambito del semestre di presidenza olandese, è destinato a suggellare in chiave di ulteriore rafforzamento la fusione dell'ambito delle relazioni esterne con quello della sicurezza e della difesa comuni, anche alla luce dell'importante lavoro svolto in questi ultimi due anni con la presidente Eijsink sui temi della difesa europea e, in particolare, dei *Battlegroup*.

Fatte queste premesse, evidenzia altresì che il Comitato ha innanzi a sé una vasta gamma di prospettive di lavoro, che impongono, a suo avviso, uno sforzo di razionalizzazione.

Ricorda quindi che sul piano regolamentare il Capo XXVIII del Regolamento della Camera disciplina le Procedure di collegamento con l'attività di organismi comunitari e internazionali e che le norme in esso contenute regolano l'esame di risoluzioni del Parlamento europeo, di atti e progetti di atti normativi, di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. Rammenta inoltre che il mandato del Comitato prevede la delega da parte della Commissione plenaria per l'esame degli

atti europei in materia di politica estera che sono trasmessi al Parlamento, ai sensi dell'articolo 127, rilevando che il Comitato potrà discutere tali atti sulla base di una relazione ed eventualmente predisporre un documento finale da sottoporre alla Commissione.

Prospetta inoltre la possibilità, prevista dall'articolo 127-ter, che le Commissioni, in rapporto a questioni di loro competenza, previa intesa con la Presidenza della Camera, invitino membri del Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti alle attribuzioni e all'attività delle istituzioni dell'Unione europea, e ricorda che le Commissioni, previa intesa con la Presidenza della Camera, possono invitare componenti della Commissione europea a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza. Ricorda quindi che, per connessione tematica, il Comitato potrà procedere anche all'esame degli atti del Parlamento europeo e delle Assemblee parlamentari internazionali (Consiglio d'Europa, NATO, OSCE, ed altro) che sono trasmesse al Parlamento, ai sensi dell'articolo 125 del Regolamento, e che lo stesso Comitato potrà discutere tali atti e predisporre una risoluzione da sottoporre alla Commissione.

Ritiene poi che un nuovo terreno di impegno potrebbe, come già proposto ad avvio della legislatura, consistere in un'azione di monitoraggio sulle attività del Consiglio affari esteri, che si riunisce a cadenza mensile, attesa la prassi consolidata che vede ormai le comunicazioni del Governo sul Consiglio europeo rappresentare un appuntamento fisso per l'Aula e non più per le Commissioni permanenti. Propone, a tale proposito, una prima audizione di un rappresentante del Governo sugli orientamenti della politica estera e di sicurezza dell'Unione europea e, successivamente, del Direttore generale del MAECI per gli affari politici e di sicurezza, attese le sue ampie competenze in tema di PESC-PSDC e nella preparazione delle riunioni del Consiglio Affari Esteri e del Comitato politico e di sicurezza dell'Unione euro-

pea. Propone altresì – come già fatto in precedenza – nel corso dell'attività conoscitiva di carattere informale, un'audizione informale dell'Ambasciatore di Olanda in Italia sulle priorità del corrente semestre di presidenza olandese.

Ricorda ancora che tra gli interlocutori istituzionali del Comitato figurano anche i Rappresentanti permanenti d'Italia presso l'UE e presso il COPS, oltre ai diplomatici italiani operanti in ambito europeo, ai dirigenti del SEAE ed ai rappresentanti speciali per le aree di crisi.

Osserva poi che al predetto possibile versante di lavoro, si aggiunge la già consueta attività di esame istruttorio di atti e provvedimenti in materia europea assegnati alla III Commissione, sul modello di quanto avvenuto per il « Documento di consultazione congiunto – Verso una nuova politica europea di vicinato », approfonditamente esaminato in questo Comitato, rilevando come, a tal proposito, potrebbe essere valutata una seduta di esame degli esiti di quel percorso.

Segnala che è in corso di revisione da parte dell'Alto Rappresentante Mogherini la Strategia di Sicurezza dell'UE, la cui ultima edizione risale al 2003. Come noto la III Commissione sta svolgendo un'indagine conoscitiva sulla tematica e che il Comitato potrebbe contribuire di volta in volta a tale percorso conoscitivo, svolgendo su delega della Commissione attività e audizioni rilevanti in tale prospettiva.

Evidenzia quindi taluni progetti di atti dell'Unione europea di recente assegnati alla III Commissione, di cui propone l'avvio di un esame istruttorio. Fatte queste premesse e segnalazioni, nel concludere, evidenzia come l'attività del Comitato sia di particolare attualità in un momento di crisi dovute ai flussi migratori e alle tensioni internazionali che vedono protagonista, anche suo malgrado, il nostro Paese.

Nessuno chiedendo di intervenire, ringrazia i presenti per la partecipazione e dichiara svolte le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale.

T.U. C. 2497 Russo e C. 3333 Mazzoli.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessio TACCONI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere alla VII Commissione sul testo unificato delle proposte di legge C. 2497 e C. 3333, recante modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. Evidenzia che il provvedimento è volto a tutelare e sostenere il patrimonio culturale immateriale, adeguando la normativa nazionale ai principi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO). Rileva quindi che tale Convenzione definisce patrimonio culturale immateriale le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il *know-how*, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi, individuando gli ambiti nei quali il richiamato patrimonio culturale si manifesta, ossia: tradizioni ed espressioni orali, compreso il linguaggio; arti dello spettacolo; consuetudini sociali, eventi rituali e festivi; cognizioni e prassi

relative alla natura e all'universo; artigianato tradizionale.

Rammenta altresì che la Convenzione, ratificata dall'Italia con la legge 27 settembre 2007, n. 167, affida ad ogni Stato contraente il compito di individuare gli elementi del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio e di adottare i provvedimenti ritenuti necessari a garantirne la salvaguardia, chiarendo che per « salvaguardia » s'intendono le misure volte a garantire la vitalità del patrimonio culturale immateriale, ivi compresa l'identificazione, la documentazione, la ricerca, la preservazione, la protezione, la promozione, la valorizzazione, la trasmissione. A livello internazionale, essa prevede l'istituzione di un Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale – composto dai rappresentanti degli Stati contraenti – con il compito, tra l'altro, di istituire, su proposta degli Stati contraenti interessati, una lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità e una lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di essere urgentemente salvaguardato. Gli elementi iscritti nella Lista rappresentativa, al 27 novembre 2014, sono 348, di cui 6 italiani (Opera dei pupi, Canto a tenore, Arte del violino a Cremona, Dieta mediterranea, Le macchine a spalla, La vite ad alberello di Pantelleria).

Pone poi in rilievo che l'articolo 7-*bis* del decreto legislativo n. 42 del 2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, assoggetta alle proprie disposizioni le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalla citata Convenzione, nonché dalla Convenzione per la promozione delle diversità culturali, qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10 del medesimo Codice, che definisce le varie tipologie di beni culturali (qui la nozione di bene culturale).

Nello specifico, evidenzia che il testo unificato novella in particolare gli articoli 1 e 4 della richiamata legge n. 77 del 2006, concernente le misure di sostegno a favore dei siti italiani di interesse culturale, pae-

saggistico e ambientale inseriti nella lista dell'UNESCO del patrimonio – materiale – mondiale, ricordando come tale legge – come modificata, da ultimo, dal decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 – qualifichi i siti italiani inseriti nella lista del patrimonio mondiale materiale « punte di eccellenza » del patrimonio culturale e naturale italiano e della sua rappresentazione a livello internazionale. Ricorda ancora che in particolare per i progetti di tutela e restauro dei beni inclusi nel perimetro di riconoscimento dei siti italiani UNESCO, la legge prevede – qualora gli stessi siano oggetto di finanziamento secondo le leggi vigenti – priorità di intervento e, inoltre, per assicurare la conservazione dei siti e creare le condizioni per la loro valorizzazione, prevede la redazione di piani di gestione e misure di sostegno, evidenziando che i piani definiscono le priorità di intervento, le azioni esperibili per reperire risorse pubbliche e private, nonché le forme di collegamento con altri strumenti che perseguono finalità complementari.

Passando ad illustrare i contenuti del provvedimento in titolo, evidenzia che l'articolo 1, comma 1, lettera *a*) modifica l'articolo 1, comma 1, della legge n. 77 del 2006, al fine di estendere anche alle rappresentazioni ricomprese nella Lista UNESCO del patrimonio immateriale mondiale quel valore simbolico già riconosciuto dalla stessa legge n. 77 del 2006 ai siti italiani inseriti nella lista UNESCO del patrimonio materiale. La lettera *b*) dello stesso comma 1, novellando la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 77 del 2006, intende estendere alle medesime rappresentazioni del patrimonio culturale immateriale le misure di sostegno rivolte, in base alla disciplina vigente, al solo patrimonio materiale. Per entrambe le categorie, inoltre, prevede interventi anche per la promozione e la tutela (oltre che per la valorizzazione e la riqualificazione). La lettera *c*), con una disposizione di coordinamento, sempre dello stesso comma 1, prevede che, ovunque nella legge n. 77 del 2006 ricorra la

parola « siti », sia aggiunto il riferimento alle rappresentazioni del patrimonio culturale immateriale, mentre l'articolo 2 autorizza una spesa di 800 mila euro per il 2016, ulteriore rispetto a quella quantificata dalla legge di stabilità, per interventi di sostegno dei siti italiani inseriti nella lista UNESCO del patrimonio materiale, nonché del patrimonio culturale immateriale, disponendo che alla copertura del relativo onere si provveda mediante corrispondente riduzione del « Fondo di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 ». Osserva, a tal proposito, che si tratta di uno dei fondi istituiti nell'ambito degli stati di previsione dei Ministeri a seguito della procedura di riaccertamento straordinario della consistenza dei residui passivi del bilancio dello Stato, prevista dall'articolo 49 del decreto-legge n. 66 del 2014, volta alla verifica della sussistenza dei presupposti giuridici dell'obbligazione sottostante, che ne giustificano la permanenza. In esito a tale rilevazione si è proceduto, pertanto, alla eliminazione dei residui passivi di bilancio e dei residui passivi perenti corrispondenti a somme non più esigibili e le somme corrispondenti alle partite così individuate sono state fatte confluire, secondo specifiche modalità, in appositi fondi, sia di parte corrente che di conto capitale, istituiti negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, nonché in un fondo presso il Ministero dell'economia, ai fini del loro utilizzo successivo.

Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 19 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 14.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005.

C. 3300 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2015.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali e Cultura, mentre la Commissione Bilancio ha chiesto di potere disporre di ulteriore tempo per esprimere il suo parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012.

C. 3460 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco FEDI (PD), *relatore*, rileva che l'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione (PCA – *Partnership and Cooperation Agreement*) tra l'Unione europea e

i suoi Stati membri da una parte, ed il Vietnam, dall'altra, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2012, corrisponde al reciproco interesse dei contraenti per l'instaurazione di una *partnership* strategica.

Osserva che l'Accordo quadro in esame è destinato non solo a integrare il quadro giuridico di riferimento della cooperazione bilaterale, attualmente disciplinata dall'Accordo CEE-ASEAN entrato in vigore il 1° ottobre 1980, nonché dall'Accordo CE-Vietnam del 1995, ma prevede, altresì, una parte politica comprensiva di impegni vincolanti in materia di tutela dei diritti umani (al proposito la relazione introduttiva al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica opportunamente ricorda la persistente indisponibilità del Vietnam ad assumere impegni in tema di diritti umani, che ha rallentato significativamente le trattative per la stipula dell'Accordo in esame).

Quanto alla struttura, pone in rilievo che l'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra Unione europea e Vietnam si compone di 65 articoli organizzati in otto Titoli.

Evidenzia quindi che il titolo I enumera una serie di valori fondamentali che le Parti riconoscono e si impegnano a rispettare, tra i quali vengono in evidenza la salvaguardia dei diritti umani fondamentali e gli obiettivi internazionali di sviluppo, nonché i valori sanciti nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti allo sviluppo. Rileva inoltre che le finalità e gli ambiti della cooperazione vengono individuati dall'articolo 2.

Osserva poi che il titolo II pone al centro la cooperazione allo sviluppo, mirata all'eliminazione della povertà e alla crescita economica sostenibile, nel rispetto dell'ambiente e in previsione delle conseguenze dei cambiamenti climatici. La cooperazione allo sviluppo è mirata altresì all'integrazione del Vietnam nell'economia mondiale, compatibilmente con i programmi di sviluppo socioeconomico di quel Paese.

Rileva inoltre che il titolo III è dedicato alle questioni della pace e della sicurezza:

in particolare, l'articolo 8 impegna le Parti a cooperare nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, mentre con l'articolo 9 le Parti si impegnano a contrastare i traffici di armi leggere.

Evidenzia quindi che l'articolo 10 dispone in materia di cooperazione nella lotta al terrorismo, da svolgere conformemente alle convenzioni internazionali applicabili, compresi gli strumenti sui diritti umani e il diritto umanitario internazionale: la norma richiama esplicitamente la strategia globale contro il terrorismo contenuta nella risoluzione 60/288 dell'Assemblea generale ONU e la dichiarazione comune UE-ASEAN sulla cooperazione per la lotta al terrorismo del 28 gennaio 2003.

Passando ad illustrare il titolo IV, pone all'attenzione della Commissione che esso riguarda la cooperazione in materia di commercio e investimenti, rilevando come le Parti s'impegnano a informarsi vicendevolmente sull'evoluzione delle politiche collegate al commercio, ed è comunque previsto che la cooperazione in ambito commerciale venga ulteriormente disciplinata dall'Accordo di libero scambio UE-Vietnam in corso di negoziazione.

Osserva poi come di particolare interesse per il nostro Paese sia il comma 2 dell'articolo 20, nel quale si conviene di intensificare la cooperazione con particolare attenzione alla tutela e alla registrazione delle indicazioni geografiche dell'altra Parte contraente nei rispettivi territori.

Evidenzia quindi che il titolo V concerne i diversi profili della cooperazione giudiziaria, a partire dalla lotta alla criminalità organizzata, anche di carattere finanziario, e alla corruzione, nella quale si darà luogo all'applicazione dei pertinenti strumenti delle Nazioni Unite, mentre il titolo VI riguarda i numerosi settori di mutuo interesse nei quali s'intende intensificare il dialogo e la cooperazione, quali la giustizia, lo sviluppo sostenibile, la lotta al crimine organizzato, la salute, l'istruzione e la cultura.

Passando al titolo VII, osserva come esso delinei il quadro istituzionale, ai sensi del quale le parti convengono di istituire un Comitato misto composto da

rappresentanti al livello più alto possibile che avrà il compito di garantire la corretta attuazione dell'Accordo, di definirne le priorità d'azione da perseguire, di risolvere le eventuali controversie connesse all'applicazione o all'interpretazione del PCA (secondo il meccanismo disciplinato nel dettaglio all'articolo 57). Rileva quindi che il titolo VIII reca le disposizioni finali.

Auspica quindi una rapida conclusione dell'*iter* parlamentare di ratifica di questo accordo con uno dei paesi dell'area asiatica che ha compiuto molti passi avanti nel riconoscimento dei diritti umani, con il quale il nostro Paese vanta una consolidata tradizione di relazioni e di contatti risalente al 1973, rinnovata dalle missioni del Premier Renzi e del Presidente della Repubblica Mattarella.

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S) esprime a nome del MoVimento 5 Stelle talune perplessità sul provvedimento in titolo, al pari di quanto avvenuto in Senato, dove i colleghi senatori del MoVimento 5 Stelle hanno votato contro la sua ratifica. Specifica che tali perplessità sono connesse alla istituzione di un mercato di libero scambio con il Vietnam da cui deriverebbero conseguenze dannose per l'economia delle imprese europee, esposte alla concorrenza di prodotti *low-cost*, e anche per l'economia locale. Nel rammentare, inoltre, che analoghe perplessità erano state espresse dal suo gruppo in occasione della ratifica di provvedimenti simili, ricorda le preoccupazioni sulle condizioni di lavoro e del rispetto dei diritti umani palesate da alcune organizzazioni non governative in occasione dell'esame di un accordo commerciale con la Cambogia. Tali preoccupazioni si ripropongono rispetto al provvedimento in titolo, aggravate dal fatto che il Vietnam contempla ancora la pena di morte nel proprio sistema giudiziario. Osserva altresì che dubbi permangono anche sugli

aspetti tecnico-economici del provvedimento in titolo, dubbi che non sono stati chiarificati dall'illustrazione del relatore.

Vincenzo AMENDOLA (PD), preso atto delle osservazioni del relatore e del collega Scagliusi, evidenzia come l'Accordo in titolo rappresenti per l'Italia un investimento molto rilevante non solo in termini di interscambio commerciale, ma anche per i rapporti politici. Ricordando quindi quanto emerso in occasione di un'audizione con il precedente Ambasciatore vietnamita in Italia in relazione ai rapporti commerciali con altre potenze regionali del sudest asiatico e alla contesa con la Cina avente ad oggetto alcune isole nel Mar Cinese meridionale, ritiene che la relazione UE-Vietnam debba essere sostenuta e consolidata, nel quadro dello sviluppo di politiche di partenariato in un'area geopolitica estremamente importante, anche con riferimento alla politica di amicizia e cooperazione del nostro Paese con il Vietnam. Nel rilevare, quindi, cospicue differenze con il caso della Cambogia precedentemente citato dal collega Scagliusi e l'inopportunità di procedere a generalizzazioni, osserva come il tema dei diritti umani, e della pena di morte in particolare, si debba porre anche con riferimento a Paesi partner a noi molto vicini, considerati pienamente democratici. Preannuncia dunque voto favorevole del suo gruppo al provvedimento in titolo.

Erasmus PALAZZOTTO (SI-SEL), nel riconoscere che nell'accordo in discussione vi sono aspetti considerevoli in relazione ad una positiva evoluzione dei rapporti tra il nostro Paese ed il Vietnam, preannuncia un voto di astensione del suo gruppo in ragione delle disposizioni sulla cooperazione al commercio e agli investimenti, che fa riferimento anche ad una serie di trattati che l'Unione europea sta negoziando in modo riservato, quali il TTIP, con norme che rischiano di compromettere seriamente i diritti umani e civili soprattutto sia nei Paesi con cui i trattati vengono stipulati sia nella stessa Unione europea.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) **Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013;** b) **Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013.**

C. 2981 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Franco CASSANO (PD), *relatore*, introducendo l'esame del provvedimento rileva che il primo degli accordi, il Trattato di estradizione costituisce un progresso nel campo della cooperazione giudiziaria penale bilaterale, evidenziando come, in base all'accordo stesso i due Stati si impegnano a consegnarsi, secondo le norme e le condizioni determinate nell'atto pattizio, le persone che, trovandosi sul territorio di uno dei due Stati, sono perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro Stato, ai fini dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale.

Pone altresì in risalto che il testo, composto di 24 articoli, individua all'articolo 2 le tipologie di reato che danno luogo ad estradizione: nel caso di estradizione processuale, la facoltà di estradare i cittadini è prevista per i reati per i quali potrebbe essere inflitta, in entrambi gli Stati, una pena detentiva di almeno un anno; nel caso di estradizione esecutiva, l'extradizione del cittadino potrà essere concessa solo se, al momento della presentazione della domanda, la durata della pena o della restrizione ancora da espiare è di almeno sei mesi. Osserva che la norma prevede che, nel determinare se un

fatto costituisce reato ai sensi delle disposizioni del Trattato, non rilevano eventuali differenze di denominazione o di categoria. Si prevede che l'extradizione possa essere concessa anche se il reato oggetto della richiesta è stato commesso fuori dal territorio dello Stato richiedente nonché le possibilità di estradizione quando la richiesta riguardi due o più reati.

Evidenzia poi che l'articolo 3 enumera i motivi di rifiuto obbligatorio dell'extradizione e l'articolo 4 disciplina i motivi di rifiuto facoltativi, mentre il diritto delle Parti contraenti di rifiutare l'extradizione dei propri cittadini è previsto dall'articolo 5.

Rileva ancora che gli articoli da 6 a 9 disciplinano il procedimento di estradizione, dal momento della richiesta al momento della decisione.

Venendo agli altri punti salienti della normativa, osserva che: l'articolo 10 riguarda il principio di specialità e la sua applicazione ai procedimenti di estradizione fra le Parti contraenti, mentre l'articolo 11 prevede il principio generale di divieto di riestradizione verso uno Stato terzo e le ipotesi eccezionali in cui ciò è possibile; l'articolo 12 prevede la misura cautelare dell'arresto provvisorio e la relativa procedura; l'articolo 13 disciplina l'ipotesi di più richieste di estradizione avanzate da diversi Stati per la stessa persona, in riferimento allo stesso reato o per reati diversi; l'articolo 14 riguarda le modalità di consegna della persona da estradare, che deve avvenire entro trenta giorni, prorogabili di altri quindici, da quando lo Stato richiedente è informato della concessione dell'extradizione; l'articolo 15 prevede e disciplina le ipotesi di consegna differita e di consegna temporanea; l'articolo 16 riguarda la procedura semplificata di estradizione, attivabile con il consenso della persona di cui si chiede l'extradizione; l'articolo 17 riguarda la consegna delle cose di pertinenza della persona per la quale è stata richiesta l'extradizione, nonché delle cose che sono state utilizzate per commettere il reato; delle cose che possono servire come mezzi di prova; delle cose che, provenendo dal reato, sono state trovate nella

disponibilità della persona richiesta; l'articolo 18 disciplina il caso in cui uno dei due Stati contraenti sia Stato di transito di una persona consegnata all'altro Stato da uno Stato terzo.

Passando al secondo accordo, il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale, evidenzia che esso intende promuovere rapporti di collaborazione bilaterale in materia di assistenza giudiziaria penale, al momento non regolati da alcun accordo.

Rileva quindi che in virtù del Trattato, Italia e Kosovo s'impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la cui repressione risulta essere di competenza dello Stato richiedente.

Osserva ancora che il testo dell'articolo è modellato su altri accordi analoghi già sottoscritti dal nostro Paese. Mi limiti a segnalare i primi quattro articoli che rivestono un peculiare rilievo nella struttura dell'accordo, poiché con l'articolo 1 le Parti s'impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale. Pone in risalto che tale assistenza potrà riguardare la ricerca e l'identificazione di persone, la notifica degli atti giudiziari, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (tra cui anche l'assunzione di interrogatorio di indagati e di imputati); l'assunzione e la trasmissione di perizie; le attività di acquisizione documentale; l'invio di documenti, atti ed elementi di prova; la ricerca e l'identificazione di persone; il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali; l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o di oggetti; l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti, sequestri e confische di beni pertinenti al reato e dei proventi di reato; la comunicazione dell'esito di procedimenti penali, la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari. Inoltre, sono previsti lo scambio d'informazioni di carattere penale e sulla

legislazione nonché qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto.

Nota poi che l'articolo 2 stabilisce, in virtù del principio della doppia incriminazione, che l'assistenza giudiziaria potrà essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nello Stato richiesto.

Quanto all'articolo 3, rileva che esso riguarda le ipotesi di rifiuto o rinvio dell'assistenza, mentre l'articolo 4 individua nel Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e nel Ministero della Giustizia della Repubblica del Kosovo le Autorità centrali designate dalle Parti alle quali presentare le richieste di assistenza.

Passando ad illustrare il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, evidenzia che lo stesso si compone di quattro articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e l'ordine di esecuzione degli stessi, mentre l'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari (ulteriormente dettagliati nella relazione tecnica) derivanti dall'attuazione dei Trattati, pari a circa 38.000 euro annui.

Sottolinea quindi che i due Trattati sono compatibili con le altre convenzioni firmate dall'Italia in materia; in particolare, il nostro Paese è parte della Convenzione del Consiglio d'Europa di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 di cui, tuttavia, il Kosovo non è parte né vi ha inteso aderire come Stato terzo. Rileva ancora che l'accordo non appare in contrasto con le altre convenzioni internazionali (terrorismo, criminalità organizzata, riciclaggio eccetera) che pure prevedono l'estradizione. Il Trattato, infine, segue il modello indicato dalla già ricordata Convenzione del Consiglio d'Europa di estradizione del 13 dicembre 1957 ed è pertanto in linea con i modelli di accordo bilaterale in materia di estradizione seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione europea.

Quanto al Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale, osserva come anch'esso sia compatibile con le altre convenzioni firmate dall'Italia nelle quali

è disciplinata l'assistenza giudiziaria in materia penale; in particolare, l'analisi tecnico-normativa evidenzia che l'Italia è parte della Convenzione del Consiglio d'Europa di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 di cui, tuttavia, il Governo del Kosovo non è parte né vi ha aderito come Stato terzo. Il Trattato non appare in contrasto con altre convenzioni internazionali (terrorismo, criminalità organizzata, riciclaggio) che pure prevedono l'assistenza giudiziaria in materia penale e, in quanto conforme al modello indicato dalla già ricordata Convenzione del Consiglio d'Europa di assistenza giudiziaria del 20 aprile 1959, appare in linea con i modelli di accordo bilaterale in materia di assistenza giudiziaria seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione europea.

Osserva quindi che oggi l'area balcanica si trova ad affrontare nuove sfide e nuove minacce, dall'elevato numero di *foreign fighters* al rischio di radicalizzazione di alcune comunità islamiche: a fronte di ciò è importante mantenere salda l'attenzione delle nostre Istituzioni, come ha ricordato il ministro Gentiloni nel corso della sua visita al contingente italiano della Missione NATO KFOR il 23 dicembre scorso.

Conclusivamente auspica una rapida conclusione dell'iter di ratifica di questi Accordi che, al di là del loro contenuto, rappresenta un segnale di sostegno e di vicinanza al un lungo percorso di stabilizzazione avviato da Pristina che in questi mesi ha avviato finalmente un canale di dialogo con Belgrado e si sta ora avvicinando all'UE con il nuovo accordo di associazione e di stabilizzazione, entrambe fortemente sostenuti dal nostro Paese.

Maria Edera SPADONI (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in titolo.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013. C. 3156 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio PORTA (PD), *relatore*, rileva che i due Accordi in titolo sono finalizzati a migliorare la cooperazione giudiziaria con Panama, con cui l'Italia sta intensificando i rapporti anche sul piano economico, nel quadro del più generale rafforzamento del contrasto alla criminalità internazionale.

Osserva che il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale avvia un'importante fase di sviluppo dei rapporti bilaterali favorendo un'incisiva collaborazione nell'ambito giudiziario penale. Con esso, infatti, i due Stati si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la repressione dei quali sia di competenza dello Stato richiedente. Evidenzia che, in generale, il Trattato s'inquadra tra gli strumenti finalizzati al miglioramento della collaborazione giudiziaria dell'Italia con i Paesi extra UE e volti a rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto al fenomeno della criminalità. Pone in rilievo poi che l'Accordo, che si compone di 26 articoli, sancisce l'obbligo reciproco della cooperazione in materia penale. L'articolo 1 include fra le misure di mutua assistenza, tra l'altro, la notifica di documenti, l'assunzione e la trasmissione di testimonianze, la ricerca e l'identificazione di persone.

Rileva quindi che l'articolo 2 del Trattato prevede il temperamento del principio della doppia incriminazione, consentendo di prestare l'assistenza giudiziaria anche quando nell'altro Stato il fatto non costituisce reato.

Osserva poi che il Trattato definisce anche i casi in cui l'assistenza giudiziaria può essere negata o rinviata, tra cui quando esistano motivi per ritenere che la richiesta di assistenza abbia finalità persecutorie per motivi di razza, religione o opinioni politiche.

Segnala, tra le altre previsioni, l'articolo 18, che non contempla il segreto bancario tra i motivi per rifiutare l'assistenza.

Nota inoltre che il Trattato di estradizione s'inserisce nel medesimo contesto di sviluppo dei rapporti italo-panamensi nell'ambito giudiziario penale e che l'adozione dell'atto pattizio in materia di estradizione, in particolare, è stata imposta dalla necessità di disciplinare uniformemente le esigenze di consegna di persone che sono sottoposte a procedimenti penali o devono eseguire una pena.

Osserva ancora che, ai sensi dell'articolo 2, l'extradizione è concessa, nel rispetto del principio della doppia incriminazione, per i reati previsti da entrambi gli ordinamenti e punibili con pene di almeno un anno o quando la pena ancora da scontare non sia inferiore a sei mesi.

Rileva quindi che il Trattato disciplina altresì i casi in cui una delle due parti debba o possa negare l'extradizione, includendo, fra gli altri, anche i casi di reati politici (ad esclusione di quelli per terrorismo) e quando vi sia il fondato motivo di una possibile discriminazione. L'extradizione può essere rifiutata anche qualora essa risulti non compatibile con l'età, le condizioni di salute o altre condizioni della persona richiesta. Pone altresì in evidenza che il testo contempla altresì ipotesi di arresti provvisori in casi di urgenza e di richieste di estradizioni avanzate da più Stati, e prevede una procedura semplificata se vi è il consenso della persona richiesta.

Passando all'illustrazione del disegno di legge di ratifica dei due trattati, osserva come esso consti di quattro articoli che ineriscono, rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, all'entrata in vigore del testo e alla copertura finanziaria dei relativi oneri.

Nel concludere, evidenzia come l'adozione di norme puntuali nel settore della cooperazione giudiziaria potrà agevolare un'ulteriore intensificazione dei rapporti tra Italia e Panama in settori cruciali a partire da quello finanziario, economico, commerciale e migratorio.

Manlio DI STEFANO (M5S) preannunzia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in titolo.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, segnala che il rappresentante del Governo, Sottosegretario Mario Giro, con lettera del 23 dicembre scorso, ha trasmesso il decreto di ripartizione del residuo disponi-

bile sul capitolo n. 1163 per l'anno finanziario 2015 che dispone la ripartizione di 30 mila euro, derivanti dalla soppressione del contributo all'IPALMO Onlus dalla tabella triennale dei beneficiari di contributi a bilancio ex artt. 1 della legge n. 948 del 1982. Tale somma è ripartita tra otto enti beneficiari già inseriti in tale tabella. Sottolinea che tale redistribuzione, per quanto relativa ad una somma esigua, appare significativa in quanto volta a tenere conto dei criteri di ripartizione basati su una logica premiale, auspicati da questa Commissione in occasione dell'esame del decreto per la ripartizione dei fondi per gli enti svolto nel giugno scorso.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 201/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Esame e rinvio*) 32

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.

DL 201/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 3513 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Francesca BONOMO (PD), *relatrice*, introduce l'esame del provvedimento riferendo che il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 – sul quale la Commissione è chiamata a rendere il parere alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bi-

lancio – si compone di 12 articoli, esclusa la disposizione sull'entrata in vigore, e reca norme che intervengono su svariate materie, pur essendo avvinte dalla comune finalità di prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti ovvero di introdurre regimi transitori.

Segnala, quindi, con specifico riferimento alle parti del provvedimento che interessano le materie di competenza della Commissione difesa, un gruppo di disposizioni dell'articolo 1, che prorogano al 31 dicembre 2016 una serie di interventi normativi in materia di assunzioni a tempo indeterminato in alcune pubbliche amministrazioni (tra cui il comparto sicurezza-difesa e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco) anche in relazione alle cessazioni verificatesi in diversi anni.

In particolare, rileva che il comma 2 proroga al 31 dicembre 2016 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2015 adottate, per il comparto sicurezza-difesa e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle percentuali del *turn over* indicate dalla legislazione vigente, e precisamente dall'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008. Tale deroga – prorogata più volte – era stata originariamente introdotta, fino al 31 dicembre 2013, dall'articolo 1, comma 91, della legge n. 228 del 2012, che ha pertanto previsto che, per il comparto sicurezza-difesa e il

Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le percentuali ordinarie di *turn over* consentito possano essere incrementate fino al 50 per cento (in luogo del 20 per cento previsto in via ordinaria) in ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70 per cento (in luogo del 50 per cento) nel 2015.

Si sofferma, poi, sul comma 3, lettera b), che proroga al 31 dicembre 2016 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014 adottate – sempre per il comparto sicurezza-difesa e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco – in attuazione dell'articolo 1, comma 464, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013). Ricorda, quindi, che, per effetto della richiamata disposizione della legge di stabilità 2014, tali assunzioni possono essere effettuate a condizione che il *turn over* complessivo relativo allo stesso anno non sia superiore al 55 per cento e che il contingente complessivo di assunzioni sia corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per il 2014 e a 126 milioni a decorrere dal 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della Guardia di finanza.

Segnala, inoltre, il comma 8, che interviene sull'articolo 2223 del codice dell'ordinamento militare al fine di prorogare di un anno (dal 2015 al 2016) il regime transitorio concernente il collocamento in aspettativa per riduzione quadri per i gradi di colonnello e generale dell'Arma dei carabinieri dei ruoli speciale e tecnico-logistico. Al riguardo, evidenzia che la disciplina dettata dal codice prevede che nel caso di eccedenze nei gradi di colonnello o di generale dei ruoli speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri sia possibile soltanto nel caso in cui l'eccedenza non possa essere compensata da vacanze nelle dotazioni complessive del medesimo grado dai vari ruoli degli ufficiali. Trascorso tale periodo transitorio (ora prorogato appunto al 2016) troverà applicazione l'articolo 907 del codice dell'ordinamento militare, che non contempla per

il futuro la possibilità di compensazione delle eccedenze tra i diversi ruoli normale, speciale e tecnico-logistico degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Passa quindi all'articolo 4, che reca la proroga di termini in materia di competenza dei Ministeri dell'interno e della difesa soffermandosi, nello specifico, sulla disposizione di cui al comma 6, che interviene sulla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni concernenti le attività connesse alla bonifica da ordigni bellici inesplosi. In particolare, viene precisato che tali disposizioni (che sono state introdotte mediante novelle al decreto legislativo n. 81 del 2008) decorrono trascorsi dodici mesi (anziché sei, come inizialmente previsto) dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro della difesa che definisce i criteri per l'accertamento dell'idoneità delle imprese che intendono iscriversi nell'albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici.

Al riguardo, ricorda che il decreto del Ministero della difesa 11 maggio 2015, n. 82 ha istituito presso il Ministero della difesa l'albo delle imprese specializzate nella bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, del quale è data pubblicità sul sito *web* istituzionale della difesa. L'iscrizione all'albo è condizione per l'esercizio dell'attività di bonifica preventiva e sistematica da ordigni bellici inesplosi ed è disposta per categorie e classifiche in relazione alla tipologia di intervento da porre in essere e alle capacità tecnico-economiche dell'impresa. L'iscrizione abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire le attività di bonifica per le categorie di iscrizione e per un importo massimo complessivo corrispondente alla classifica riconosciuta, incrementata di un quinto.

Inoltre, sempre presso il Ministero della difesa, è istituito un Comitato tecnico consultivo (composto da un rappresentante del Ministero della difesa, con funzioni di presidente, e dai rappresentanti dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti) che esprime parere tecnico, obbligatorio e

vincolante, in ordine all'adozione dei provvedimenti di iscrizione nell'albo, di mantenimento della stessa in sede di verifica biennale, di sospensione, di cancellazione, di modifica della categoria o della classifica di iscrizione.

Segnala, infine, l'articolo 10, comma 7, che introduce una nuova proroga, estendendo al bilancio di previsione della Croce rossa per il 2016 quanto originariamente già previsto per i bilanci degli anni precedenti, in materia di utilizzo di avanzi accertati e di garanzie per prestiti, dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 178/2012, aggiungendo che in base a tale disposizione la Croce rossa può utilizzare la quota vincolata dell'avanzo dell'amministrazione accertato alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo per il ripiano immediato di debiti anche a carico dei bilanci dei comitati con riferimento alle esigenze del bilancio di previsione anche per l'anno 2016. Al riguardo osserva che sono escluse dalla disposizione sopra richiamata, rispetto a

cui il decreto in esame non innova, le risorse provenienti dal Ministero della difesa destinate ai Corpi ausiliari delle Forze armate.

In conclusione, esprime fin da ora una valutazione favorevole del provvedimento, riservandosi di presentare una proposta di parere successivamente.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P), nel ricordare come la Commissione nel corso della legislatura abbia prestato grande attenzione al tema della bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, invita la relatrice a valutare l'opportunità di sviluppare una riflessione sull'articolo 4, che tratta di questa materia.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. C. 3169-B. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>) ..	35
<i>ALLEGATO (Relazione tecnica)</i>	45
Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. C. 3365-A. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	36
Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali. C. 3297, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	37
Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alle tutela del consumatore. Testo unificato C. 1454 e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	37
Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	39

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Ferrovie dello Stato italiane Spa. Atto n. 251. (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	41
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. C. 3169-B. (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	42
Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. C. 3365-A. (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	43

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 9.45.

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. C. 3169-B.
(Parere all'Assemblea).
(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, reca disposizioni volte ad introdurre il reato di omicidio stradale ed il reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della strada) e al decreto legislativo n. 274 del 2000 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace).

Precisa che prenderà in considerazione le modifiche apportate dal Senato aventi rilievo sotto il profilo finanziario.

Con riferimento all'articolo 1, comma 6, lettera *b*), capoverso 3-quater, e lettera *e*), capoverso 2-*bis*, in materia di inibizione alla guida nei confronti di titolare di patente di guida estera, rileva di non avere osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, nel presupposto che l'alimentazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida con i dati dei possessori di patente di guida estera destinatari di provvedimenti di inibizione alla guida per effetto del provvedimento in esame, nonché la gestione informatica dei medesimi dati, possano essere disposti senza nuovi o maggiori oneri e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In proposito, ritiene opportuno acquisire una conferma da parte di Governo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, allo scopo di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore, deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento in esame (*vedi allegato*), evidenziando che le disposizioni in esame non presentano profili di onerosità a carico del bilancio dello Stato, in quanto tutte le amministrazioni coinvolte dal provvedimento provvederanno ai relativi adempimenti istituzionali nell'ambito delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, si riserva di formulare in altra seduta la

proposta di parere sul provvedimento in titolo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

C. 3365-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento in esame non è corredato di relazione tecnica e che si soffermerà, di seguito, sulle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

Al riguardo segnala che le disposizioni in esame attribuiscono all'ANAC competenze che attualmente non sembrano rientrare tra gli specifici compiti istituzionali della medesima Autorità, quali quella di sanzionare l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei segnalanti da parte dell'ente di appartenenza. Ritiene pertanto opportuno acquisire la valutazione del Governo in merito alla possibilità per l'ANAC di svolgere le ulteriori funzioni previste dal testo a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Rileva poi di non avere nulla da osservare con riguardo alle restanti norme, che non appaiono implicare oneri per la finanza pubblica, in quanto: la premialità riconosciuta ai dipendenti pubblici che segnalano illeciti sarà definita in sede contrattuale, dunque nell'ambito delle risorse della contrattazione; l'adozione da parte dell'ANAC di apposite linee guida, relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni, volte a garantire la riservatezza dell'identità del

segnalante, appare effettuabile nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali.

C. 3297, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, fa presente che la proposta di legge in esame, già approvata dal Senato, introduce, tra i principi fondamentali in base ai quali le regioni sono tenute a disciplinare con legge il sistema elettorale regionale, l'adozione di specifiche misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive. Rileva che, a tal fine, vengono apportate modificazioni alla legge n. 165 del 2004, che – in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione – reca i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali.

Non ravvisandosi profili di carattere finanziario, propone di esprimere nulla osta sul provvedimento in esame.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore.

Testo unificato C. 1454 e abb.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, fa presente che il provvedimento in esame reca disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore e che è all'esame della Commissione il testo unificato elaborato dalla Commissione di merito, come risultante dalle modifiche approvate in sede referente. Fa presente, altresì, che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica e che si soffermerà, di seguito, sulle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

Rileva che, in base all'articolo 3, viene destinata alle agevolazioni concesse per gli investimenti sostenuti dalle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità una quota pari a 20 milioni di euro dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013. In particolare, le agevolazioni di cui all'articolo 3 in esame sono destinate alle micro, piccole e medie imprese, ai distretti produttivi, a forme aggregative di imprese e alle start-up innovative, mentre quelle previste dal richiamato articolo 2, comma 8, ossia a normativa vigente, sono riservate alle sole micro, piccole e medie imprese.

Pur rilevando che la disciplina agevolativa opera nell'ambito di un limite massimo di finanziamenti, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a confermare – anche in considerazione del fatto che i finanziamenti interessati sono erogabili fino al 31 dicembre 2016 – la disponibilità delle risorse in questione e che la previ-

sione di una quota vincolata per le finalità in esame non alteri i meccanismi di applicazione della normativa medesima, sulla base dei programmi di finanziamento già avviati e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dallo stesso decreto-legge n. 69 del 2013, come rideterminati dalla legge di stabilità per il 2015.

Infine, ritiene che andrebbe confermato che la collaborazione con le camere di commercio per la verifica periodica a campione del rispetto delle disposizioni da parte delle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità, di cui all'articolo 2 in esame, possa essere effettuata nell'ambito delle risorse disponibili in base alla vigente normativa, senza quindi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 3, comma 1, prevede che una quota fino a 20 milioni di euro dell'importo massimo dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013, come rideterminato dall'articolo 1, comma 243, della legge n. 190 del 2014, sia destinata alla concessione di agevolazioni per gli investimenti sostenuti dalle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità delineato dal presente provvedimento. Al riguardo, ritiene preliminarmente necessario precisare, rispetto all'attuale formulazione della disposizione, che la quota fino a 20 milioni di euro dell'importo massimo dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese previsti dall'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013, come rideterminato dall'articolo 1, comma 243, della legge n. 190 del 2014, deve intendersi destinata agli investimenti sostenuti dalle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità delineato dal presente provvedimento, ai fini della concessione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, nel rispetto dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, secondo periodo, del medesimo decreto-

legge, come integrata dall'articolo 1, comma 243, della legge n. 190 del 2014.

Segnala che, alla luce di quanto testé rilevato, la disposizione in esame (comma 1) andrebbe pertanto riformulata nei termini seguenti: «1. Una quota fino a 20 milioni di euro dell'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come rideterminato dall'articolo 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è destinata agli investimenti sostenuti dalle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità di cui alla presente legge, ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, nel rispetto dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 69 del 2013, come integrata dall'articolo 1, comma 243, della legge n. 190 del 2014». Conseguentemente, rileva che, ai successivi commi dell'articolo 3 del presente provvedimento, andrebbe sostituito, ovunque ricorra, il termine: «agevolazioni» con il seguente: «contributi». Su tale punto, ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Tutto ciò premesso, ritiene opportuno acquisire una rassicurazione da parte del Governo in merito alla effettiva disponibilità delle risorse che la disposizione in commento, come riformulata nei termini sopra descritti, destina, per una quota fino a 20 milioni di euro, agli investimenti sostenuti dalle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità, nell'ambito dei finanziamenti previsti dall'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013, come rideterminati – nell'importo massimo di 5 miliardi euro – dall'articolo 1, comma 243, della legge n. 190 del 2014.

Ritiene inoltre necessario acquisire indicazioni dal Governo circa l'attuale capienza dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013, come integrata dall'articolo 1, comma 243, della legge n. 190 del 2014, nell'ambito della quale dovrebbe avere luogo l'erogazione delle risorse per la

concessione dei contributi connessi ai finanziamenti concretamente stanziati, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del richiamato decreto-legge n. 69 del 2013.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, nel rispondere ai quesiti testé posti dal relatore, specifica preliminarmente che la quota, fino a 20 milioni di euro, dei finanziamenti destinata alla concessione di agevolazioni per gli investimenti sostenuti dalle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità, di cui al comma 1 dell'articolo 3 del provvedimento in esame, si riferisce alle risorse stanziati dal primo periodo del comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013, ossia un plafond di 5 miliardi di euro. Evidenzia che tale precisazione consente di fugare ogni dubbio interpretativo della norma in discussione, nonché criticità gestionali, essendo escluso che tale quota vincolata possa riferirsi alle risorse stanziati al secondo periodo del citato comma 8, il quale riguarda la copertura degli oneri dei contributi a carico del bilancio dello Stato.

In merito all'effettiva disponibilità delle suddette risorse – quantificate in una quota fino a 20 milioni di euro dell'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 69 del 2013, rideterminati dall'articolo 1, comma 243, della legge n. 190 del 2014 in 5 miliardi di euro – evidenzia che i report pubblicati sul sito Internet del Ministero dello sviluppo economico riportano un utilizzo delle risorse previste dal decreto-legge n. 69 del 2013, cosiddetta « nuova Sabatini », pari al 54 per cento.

Infine, con riferimento alla collaborazione delle camere di commercio per la verifica periodica, a campione, del rispetto, da parte delle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità, delle disposizioni di cui all'articolo 2, rileva la necessità, al fine di evitare l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di introdurre nel testo del provvedimento un'apposita clausola di invarianza finanziaria.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, preso atto dei chia-

rimenti forniti dalla rappresentante del Governo, si riserva di formulare la proposta di parere sul provvedimento in esame in una successiva seduta.

Non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.

Testo unificato C. 259 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e che è all'esame della Commissione il testo unificato delle proposte di legge in materia, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente presso la XII Commissione. Segnala inoltre che il testo non è corredato di relazione tecnica e che si soffermerà, di seguito, sulle disposizioni che prevedono profili di carattere finanziario.

Con riferimento all'articolo 3, recante disposizioni sul Garante del diritto alla salute e sui Centri regionali per la gestione del rischio sanitario, evidenzia che le nuove funzioni attribuite all'Ufficio del difensore civico in qualità di Garante per il diritto alla salute sono suscettibili di determinare un incremento della spesa da destinare alla struttura organizzativa per lo svolgimento delle nuove attività. Anche in considerazione dei vincoli di finanza pubblica a carico delle regioni, ritiene che andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo circa l'effettiva possibilità per gli Uffici del difensore civico di svolgere le predette funzioni con le risorse disponibili a legislazione vigente. Inoltre, pur in presenza della clausola di non onerosità riferita dalla norma in esame all'istituzione dei Centri regionali per la gestione del rischio sanitario, ritiene necessario acqui-

sire ulteriori elementi al fine di verificare l'effettiva neutralità finanziaria delle disposizioni. In particolare, osserva che andrebbe confermato che le risorse disponibili per il servizio sanitario nazionale in base alla legislazione vigente consentano alle regioni di disporre dello spazio finanziario, una volta erogati i LEA, per istituire e far funzionare i predetti Centri regionali per la gestione del rischio sanitario.

Per quanto riguarda l'articolo 4, recante disposizioni sull'Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità, evidenzia che la norma prevede l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS). Al fine del rispetto della clausola di non onerosità, tenuto conto che l'AGENAS rientra nel perimetro delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto economico consolidato, ritiene che andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo che la predetta Agenzia sia in grado di far fronte ai nuovi compiti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In merito all'articolo 5, recante disposizioni in materia di trasparenza dei dati, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che le strutture sanitarie pubbliche siano in grado, con le risorse disponibili a legislazione vigente, di far fronte ai compiti indicati dalla norma in esame.

Con riferimento agli articoli da 6 a 11, in materia di responsabilità penale e civile, risarcimento diretto e azione di rivalsa, osserva preliminarmente che le disposizioni intervengono sul regime di responsabilità civile e pertanto appaiono potenzialmente suscettibili di incidere su effetti finanziari che, benché di carattere eventuale e indiretto e non predeterminabile nell'ammontare, potrebbero risultare anche di entità significativa per le strutture sanitarie interessate. Ciò in particolare per quanto attiene al regime dell'onere della prova e ai termini di prescrizione. Riguardo al prevedibile impatto delle dispo-

sizioni in questione, ritiene quindi opportuno acquisire la valutazione del Governo. Segnala che analoghi elementi di valutazione andrebbero forniti con specifico riguardo ai limiti posti all'azione di rivalsa riconosciuta alle strutture sanitarie nei confronti degli esercenti la professione sanitaria, in caso di dolo o colpa grave di questi ultimi, successivamente all'avvenuto risarcimento. A tale proposito osserva che, mentre l'articolo 10, comma 3, presuppone che l'operatore sanitario si assicuri per consentire la rivalsa della struttura sanitaria, l'articolo 9, nella sua formulazione testuale, sembra prevedere che l'azione di rivalsa sia limitata a un quinto della retribuzione mensile dell'esercente la professione sanitaria. In merito al coordinamento tra le due disposizioni, osserva che andrebbero acquisiti chiarimenti al fine di escludere che dalle disposizioni discenda una limitazione della possibilità effettiva di rivalsa da parte delle strutture sanitarie con conseguenti maggiori oneri a carico di queste ultime. Riguardo alla disciplina relativa agli obblighi assicurativi a carico delle strutture sanitarie, ritiene che andrebbe acquisita conferma della neutralità delle disposizioni dettate che sembrano riguardare previsioni sostanzialmente già presenti nell'ordinamento. Infine, in merito al risarcimento diretto da parte delle imprese di assicurazione con conseguente rivalsa nei confronti delle strutture sanitarie, rileva che andrebbero esclusi possibili effetti di accelerazione delle relative spese da parte delle strutture medesime.

Per quanto riguarda l'articolo 12, in materia di Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria, evidenzia che il risarcimento del danno avviene nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie del medesimo Fondo di garanzia, il cui finanziamento avviene mediante i contributi versati dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile in materia sanitaria. In proposito, ritiene che andrebbero valutati i possibili effetti di minor gettito derivanti dalla natura obbligatoria del contributo previsto a carico delle predette imprese assicuratrici. Inoltre, segnala

che andrebbero comunque esclusi eventuali oneri a carico della finanza pubblica in relazione alle spese di gestione del Fondo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 19 gennaio 2016. – Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 10.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Ferrovie dello Stato italiane Spa.

Atto n. 251.

(Rilievi alla IX Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame, riguardante la definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Ferrovie dello Stato italiane

SpA, non risulta corredato di relazione tecnica. Segnala che nella premessa al provvedimento viene ricordato che la normativa vigente prevede il versamento dei proventi derivanti dall'alienazione di partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici al fondo di ammortamento dei titoli del debito pubblico.

Nel ricordare che sulla materia oggetto del provvedimento in esame è stato approvato un apposito atto di indirizzo dell'Assemblea, soffermandosi sui profili finanziari del provvedimento stesso, rileva che esso regola l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Ferrovie dello Stato italiane SpA, prevedendo che: sia mantenuta una partecipazione dello Stato al capitale di Ferrovie dello Stato italiane non inferiore al 60 per cento; l'alienazione possa essere effettuata, anche in più fasi, attraverso un'offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane, e/o a investitori istituzionali italiani e internazionali; siano previste forme di incentivazione per i dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane, in termini di quote dell'offerta riservate e/o di prezzo e/o di modalità di finanziamento.

Rileva quindi che, con riferimento ai saldi di bilancio, la disposizione risulta suscettibile di determinare: effetti positivi, dovuti alla riduzione della spesa per interessi, conseguente alla destinazione a riduzione del debito delle entrate da alienazione; effetti negativi, dovuti al venir meno del versamento dei dividendi distribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze da Ferrovie dello Stato.

Con riguardo al debito, evidenzia che il provvedimento determina effetti di riduzione in coerenza con le previsioni incorporate nei documenti programmatici, nel quadro generale delle misure da realizzare per il conseguimento degli impegni in termini di rapporto debito/Pil.

Tanto premesso, ritiene opportuno, anche al fine di valutare gli effetti di riduzione della spesa per interessi sopra menzionata, acquisire elementi sulla misura

della riduzione del debito che si ritiene attuabile mediante la norma in esame. Inoltre, con specifico riguardo agli effetti sui saldi, ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione e dati di stima idonei a suffragare la complessiva compensatività degli effetti sopra indicati.

Evidenzia infine come, nel corso dell'esame del provvedimento svoltosi presso la Commissione trasporti, sia emerso come l'obiettivo perseguito dallo schema di decreto in titolo non sia solo quello della riduzione del debito pubblico, ma anche l'individuazione e il coinvolgimento di aziende in grado di seguire e anticipare gli orientamenti del mercato e di realizzare investimenti. Al riguardo, ricorda che il Ministro dell'economia e delle finanze, in sede di audizione presso la Commissione trasporti, non ha escluso la possibilità di destinare parte delle risorse derivanti dal processo di dismissione di una quota della partecipazione statale nel capitale di Ferrovie dello Stato italiane SpA alla realizzazione di investimenti pubblici. Inoltre, al fine di assicurare un costante coinvolgimento del Parlamento, auspica che il Governo riferisca periodicamente in sede parlamentare sull'evoluzione del processo di dismissione disciplinato dallo schema di decreto in oggetto.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.05.

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

C. 3169-B.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana di oggi.

Rocco PALESE, *presidente*, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo nella precedente seduta formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 3169-B, recante Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;

preso atto di quanto risulta dalla relazione tecnica, riferita al testo del provvedimento approvato dal Senato, da cui si evince che le disposizioni in esame non presentano profili di onerosità a carico del bilancio dello Stato, giacché tutte le amministrazioni coinvolte provvederanno ai relativi adempimenti nell'ambito delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

esprime

sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Rocco PALESE, *presidente*, in sostituzione del relatore, avverte che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7 riferiti al provvedimento in esame. Poiché tali proposte emendative non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse nulla osta.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

C. 3365-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana di oggi.

Rocco PALESE, *presidente*, ricorda che nella seduta antimeridiana odierna la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI evidenzia che l'Autorità nazionale anticorruzione – ANAC potrà svolgere le ulteriori funzioni previste dal provvedimento in esame a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, giacché la medesima Autorità sta già svolgendo una funzione di regolazione nella materia trattata dal provvedimento e l'organizzazione della stessa già prevede un ufficio preposto alla trattazione dei procedimenti sanzionatori.

Rocco PALESE, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 3365 e abb.-A, recante Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che l'ANAC potrà svolgere le ulteriori funzioni previste dal provvedimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, giacché la medesima Autorità sta già svolgendo una funzione di regolazione nella materia trattata dal provvedimento e l'organizzazione della stessa già prevede un ufficio preposto alla trattazione dei procedimenti sanzionatori;

esprime

sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Rocco PALESE, *presidente*, in sostituzione del relatore, evidenzia che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti.

In proposito segnala le seguenti proposte emendative, sulle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo:

Agostinelli 1.1, la quale, riscrivendo sostanzialmente il testo, prevede, tra l'altro: la costituzione, presso gli enti privati e le pubbliche amministrazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di un ufficio competente a ricevere le segnalazioni; appositi compiti per l'ANAC relativi alla gestione delle segnalazioni di reati o irregolarità che comportano un danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione; la concessione ai segnalanti di una somma di denaro, a titolo di premio, di importo compreso tra il 15 ed il 30 per cento della somma recuperata a seguito della condanna definitiva della Corte dei Conti. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;

Agostinelli 1.2, 1.176, 2.16, 2.160, che prevedono, tra l'altro, la concessione ai segnalanti che denunciino reati o irregolarità che comportano un danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione di una somma di denaro, a titolo di premio, di importo compreso tra il 5 ed il 15 per cento della somma recuperata a seguito della condanna definitiva della Corte dei Conti. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalle proposte emendative possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica;

Agostinelli 2.01, che prevede l'istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica, del Fondo di solidarietà per i segnalanti vittime di discriminazione o ritorsioni, alimentato da un contributo determinato sulla base di una percentuale non inferiore al 10 e non superiore al 30 per cento calcolato sulle somme recuperate dall'erario a seguito di condanna definitiva della Corte dei Conti, per condotte illecite che cagionino danno erariale

o all'immagine della pubblica amministrazione successiva alla segnalazione. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica.

Rileva infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative testé puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime altresì nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Rocco PALESE, *presidente*, in sostituzione del relatore, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.176, 2.16 e 2.160 e sull'articolo aggiuntivo 2.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. C. 3169-B.

RELAZIONE TECNICA

La proposta normativa è tesa ad introdurre modifiche di natura ordinamentale sia al codice penale sia al codice di procedura penale prevedendo l'introduzione e la disciplina sanzionatoria del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, quali fattispecie autonome di reato, nonché alcune disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.


Dall'esame delle disposizioni non si rinvenivano profili di onerosità a carico del bilancio dello Stato. Tutte le amministrazioni coinvolte dal provvedimento provvederanno ai relativi adempimenti istituzionali nell'ambito delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente..

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2007, n. 190 ha avuto esito

 POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

- 9 DIC. 2015



VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. C. 2212 Daga (*Seguito esame e rinvio*) 46

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governo (Alle Commissioni I e V) (*Esame e rinvio*) 48

SEDE REFERENTE

Martedì 19 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.05.

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento.

C. 2212 Daga.

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 giugno 2015.

Federica DAGA (M5S), nel ricordare che la proposta di legge in esame trae origine dall'esito del *referendum* del giugno 2011, fa notare come sul tema oggetto della proposta sono intervenuti diversi

provvedimenti normativi. Preannuncia quindi la presentazione da parte del suo gruppo di proposte emendative volte a sopprimere i precedenti interventi normativi adottati successivamente al *referendum*, al fine di pervenire alla ripubblicizzazione del servizio idrico. Auspica, quindi, la convergenza di tutte le forze politiche sul provvedimento in esame.

Massimiliano MANFREDI (PD), *relatore*, nel richiamare gli utili contributi pervenuti nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame del provvedimento, dai quali emerge l'esistenza di una gestione frastagliata del servizio idrico a livello territoriale e provinciale, evidenzia la necessità di intervenire in materia al fine di armonizzare la legislazione vigente, anche mediante un confronto con il Governo, che reputa necessario. Auspica che tutte le forze politiche affrontino questa fase con spirito collaborativo.

Enrico BORGHI (PD), richiamati i rilievi emersi nel corso delle audizioni svolte, evidenzia anzitutto la necessità di una riflessione sul concetto di ripubbliciz-

zazione, ovvero se essa debba o meno implicare la natura pubblica della funzione svolta, con conseguente sottoposizione dei soggetti titolari a obblighi e controlli di natura pubblica, o la natura pubblica della proprietà e dell'assetto organizzativo. Fa presente, inoltre, che i decreti legislativi delegati in materia di riforma della pubblica amministrazione di prossima emanazione terranno conto della peculiarità del comparto idrico, recependo le istanze del *referendum* del giugno 2011.

Filiberto ZARATTI (SI-SEL) sottolinea la necessità di rispettare il voto referendario del 2011, che ha posto l'accento non sul concetto dell'acqua come bene pubblico, che è pacifico e incontrovertibile, ma su quello della ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico integrato, la quale, pertanto, non può essere affidata a soggetti privati consentendo agli stessi di trarne indebiti guadagni.

Claudia MANNINO (M5S), espressa condivisione su quanto osservato dai colleghi Daga e Zaratti, giudica opportuna una chiara posizione, e quindi una chiara assunzione di responsabilità, da parte delle diverse forze politiche sul tema oggetto della proposta di legge.

Ermete REALACCI, *presidente*, nell'avvertire che, come convenuto in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di proposte emendative al provvedimento in esame sarà fissato a giovedì 4 febbraio 2016 alle ore 10, evidenzia come non vi sia alcuna intenzione di soprassedere al risultato referendario, ma di chiarirne la portata, individuando specificamente il significato della « gestione pubblica » dell'acqua. Fa presente, inoltre, di aver preso contatti con il Ministro dell'ambiente al fine di svolgere una sua audizione per chiarire alcuni aspetti della delicata materia in questione.

Federica DAGA (M5S) ribadisce come, a suo avviso, dal *referendum* sia emerso incontrovertibilmente la volontà di ripubblicizzare il servizio idrico.

Enrico BORGHI (PD) ricorda che il *referendum* del giugno del 2011 ha disposto l'abrogazione dell'articolo 23-*bis* del cosiddetto « decreto Ronchi » e la soppressione della norma di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, relativa all'adeguata remunerazione del capitale investito, eliminando la possibilità per il gestore di ottenere profitti garantiti sulla tariffa. Ribadisce, pertanto, la necessità di chiarire le conseguenti implicazioni derivanti dalla ripubblicizzazione del servizio idrico sui soggetti titolari della gestione.

Filiberto ZARATTI (SI-SEL) sottolinea come la gestione pubblica del servizio idrico implichi – nel rispetto del dettato referendario – l'affidamento della gestione a società interamente pubbliche.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL) giudica paradossale il dibattito sinora svoltosi, sottolineando che la proposta di legge in esame, sottoscritta da deputati di differenti forze politiche, trae origine dalla chiara volontà espressa dai cittadini nel *referendum*. Ricorda, infine, come nulla impedisca che le reti del sistema elettrico siano affidate alla gestione pubblica, quale quella della società TERNA.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento. Comunica quindi che – secondo quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 10 del 4 febbraio prossimo. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.40.

D.L. 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 3513 Governo.

(Alle Commissioni I e V).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alessandro MAZZOLI (PD), *relatore*, comunica che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini del prescritto parere, il decreto legge n. 210 del 2015, che contiene disposizioni di proroga di termini previsti da disposizioni legislative, assegnato in sede referente alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e V (Bilancio). Fa presente che il provvedimento, composto da 13 articoli, reca numerose disposizioni di competenza della VIII Commissione, sulle quali si sofferma, rinviando per una disamina più dettagliata alla documentazione predisposta dagli uffici. Per quanto attiene alle disposizioni di proroga dei termini in materia di lavori pubblici, segnala che l'articolo 7, al comma 1, proroga al 31 luglio 2016 il termine previsto dall'articolo 8, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 192 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2015, che ha previsto l'innalzamento al 20 per cento della percentuale dell'importo contrattuale da anticipare alle imprese al momento dell'installazione del cantiere e da recuperare nel corso dei lavori; inoltre, il comma 2 del medesimo articolo proroga di sette mesi, dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016, i termini, previsti

dai commi 9-*bis* e 15-*bis* dell'articolo 253 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), che prevedono una serie di agevolazioni transitorie rispetto al regime ordinario circa l'attestazione dei requisiti degli esecutori e dei progettisti di lavori pubblici. Il comma 3 dell'articolo 7 prevede la proroga al 31 luglio 2016 del termine di cui all'articolo 189, comma 5, del citato Codice dei contratti pubblici in base al quale, ai fini della qualificazione come contraente generale, il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica e organizzativa può essere sostituito dal solo possesso delle attestazioni rilasciate dalle società organismi di attestazione (SOA) per importo illimitato a seconda delle categorie di opere generali presenti nelle varie classificazioni. Il comma 4 proroga di sette mesi, fino al 31 luglio 2016, la possibilità, per i contraenti generali, di documentare l'esistenza dei requisiti a mezzo copia conforme delle attestazioni SOA possedute, di cui all'articolo 357, comma 27, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010. Infine, il comma 7 dell'articolo 7 proroga al 1° gennaio 2017 il termine per l'entrata in vigore delle disposizioni previste dall'articolo 26 del decreto-legge n. 66 del 2014, che, in tema di obblighi di pubblicità, relativi agli avvisi e ai bandi previsti nel Codice dei contratti pubblici, contemplano la soppressione dell'obbligo di pubblicazione sui quotidiani per estratto del bando o dell'avviso per l'affidamento dei contratti pubblici nei settori ordinari, sopra e sotto soglia comunitaria, nonché la previsione dell'obbligo di pubblicazione, esclusivamente, in via telematica, di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice, e del rimborso delle spese di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione del contratto. Per quanto attiene al settore dell'edilizia scolastica e alla normativa antincendi nelle scuole, sottolinea che l'articolo 4, al

comma 2, stabilisce che l'adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione incendi venga completato entro sei mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 10-bis del decreto-legge n. 104 del 2013 – ad oggi non ancora emanato – e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Inoltre, i commi 8, 10 e 11 dell'articolo 7 prorogano o differiscono alcuni termini in materia di edilizia scolastica: in particolare, il comma 8 proroga al 31 dicembre 2016 il termine per i pagamenti da parte degli enti locali, relativi ai lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali, previsti dall'articolo 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013; il comma 10 proroga al 30 aprile 2016 il termine, previsto dalla legge n. 107 del 2015, entro cui gli enti beneficiari dei finanziamenti previsti da alcuni programmi di edilizia scolastica devono provvedere alla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle aggiudicazioni provvisorie dei relativi lavori, pena la revoca dei finanziamenti medesimi; il comma 11, inoltre, differisce al 29 febbraio 2016 il termine per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori straordinari di edilizia scolastica per i quali le regioni sono state autorizzate, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 (legge n. 128 del 2013), a stipulare mutui trentennali, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria. Per quanto attiene alle disposizioni di proroga di termini in materia di emissioni in atmosfera, segnala che l'articolo 8, comma 2, interviene sul termine previsto dall'articolo 273 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), come modificato dal decreto legislativo n. 46 del 2014, di recepimento della di-

rettiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali, per alcune categorie specifiche di grandi impianti di combustione che soddisfano i requisiti richiesti. Per quanto concerne il settore dei rifiuti, fa presente che, all'articolo 8, comma 1, le lettere a) e b) prorogano fino al 31 dicembre 2016, rispettivamente, il periodo durante il quale continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo, nonché il termine finale di efficacia del contratto con l'attuale concessionaria del SISTRI (Selex Service Management S.p.A.) e la data fino alla quale è garantito, alla medesima società, l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati. Inoltre, il comma 3 dell'articolo 8 proroga di due mesi, cioè fino al 29 febbraio 2016, il termine, previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 36 del 2003, di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg. Al riguardo, ricorda che l'articolo 46 del provvedimento cosiddetto « Collegato ambientale », approvato in via definitiva dalla Camera nella seduta del 22 dicembre 2015, prevede l'abrogazione della lettera p) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 36/2003, su cui incide la proroga in esame. La relazione illustrativa sottolinea come la proroga sia dettata dall'esigenza di scongiurare – a partire dal 1° gennaio 2016 e fino all'entrata in vigore del « collegato ambientale » – l'impossibilità di conferire in discarica i rifiuti che attualmente hanno la suddetta destinazione. Segnala, inoltre, il comma 3 dell'articolo 11, che proroga fino al 31 dicembre 2016, l'Unità Tecnica-Administrativa (UTA), istituita dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, al fine di completare le attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di ammi-

nistrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti nella regione Campania. Fa presente, altresì, che il comma 2 dell'articolo 11 dispone un'ulteriore proroga del termine per l'entrata in esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili per accedere alle incentivazioni per la produzione di energia. La disposizione si applica nelle zone dell'Emilia-Romagna e del Veneto colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012. Infine, per quanto riguarda più specificatamente le calamità, rileva che il comma 1 dell'articolo 11 proroga fino al 31 dicembre 2016 il termine di durata dell'incarico affidato al Presidente dell'ANAS S.p.A. di Commissario delegato per gli interventi di ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre 2013 in Sardegna. Inoltre, il comma 2 del citato articolo 11 dispone un'ulteriore proroga del termine per l'entrata in esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili per accedere alle incentivazioni per la produzione di energia. La disposizione si applica nelle zone dell'Emilia-Romagna e del Veneto colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012. Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere, che tenga conto anche dei rilievi che dovessero emergere dal dibattito.

Claudia MANNINO (M5S) preannuncia la presentazione, da parte del suo gruppo, di una proposta di parere che tenga conto di alcune criticità contenute nel provvedimento, riguardanti la proroga dei termini in materia di sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), in tema di obblighi di pubblicità relativi agli avvisi e ai bandi previsti nel Codice dei contratti pubblici, nonché del termine di recepimento della direttiva europea sulle emissioni industriali per alcune categorie di grandi impianti di combustione.

Ermete REALACCI, *presidente*, condivide l'opportunità di un approfondimento in relazione al termine di recepimento della direttiva europea sulle emissioni in-

dustriali per alcune categorie specifiche di grandi impianti di combustione che soddisfano i requisiti richiesti.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) rileva che la disposizione che proroga il termine di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg è dettata dalla necessità di colmare un vuoto normativo causato dal fatto che il cosiddetto « Collegato ambientale », che sopprime la norma in questione, approvato in via definitiva dalla Camera nella seduta del 22 dicembre 2015, è stato pubblicato solo oggi in *Gazzetta Ufficiale* ed entrerà in vigore i primi giorni di febbraio. Quanto alla proroga disposta in materia di sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), del quale sottolinea le evidenti criticità, invita il Governo a valutare l'opportunità di disporre un'ulteriore proroga in relazione alle sanzioni per la mancata iscrizione al sistema medesimo, ricordando, altresì, la risoluzione a sua prima firma n. 7-00673, approvata dalla Commissione il 17 giugno scorso, con la quale si impegnava il Governo a ridurre il costo del Sistema di tracciabilità dei rifiuti per le imprese. Invita, altresì, il Governo ad affrontare in tempi brevi la questione relativa alle sanzioni derivanti dalla mancata comunicazione dei dati, da parte delle imprese, all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

La sottosegretaria Silvia VELO fa presente che il comma 2 dell'articolo 8 interviene sul termine previsto dall'articolo 273 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sulle emissioni industriali per alcune specifiche categorie di grandi impianti di combustione che soddisfano i requisiti richiesti. Il citato articolo prevede che ai grandi impianti di combustione anteriori al 2013 i pertinenti valori limite di emissione si applicano a partire dal 1° gennaio 2016, termine al cui mancato rispetto conseguirebbe l'interruzione dell'attività dei grandi impianti fino

all'aggiornamento dell'autorizzazione. Rivela, inoltre, che i commi 4 e 5 del medesimo articolo introducono la possibilità di concedere deroghe a tali requisiti generali, nel rispetto di specifiche stringenti condizioni. Fa quindi presente che, ove, per un qualunque motivo, l'autorità competente non fosse in grado di aggiornare l'autorizzazione entro il 31 dicembre 2015, a norma vigente gli impianti che hanno chiesto le deroghe, dovrebbero rispettare dal 1° gennaio 2016 i limiti massimi generalmente applicabili, e ciò verosimilmente determinerebbe l'interruzione dell'attività fino all'aggiornamento dell'autorizzazione. Tale situazione, che penalizzerebbe ingiustificatamente gli operatori industriali italiani e potrebbe determinare specifiche criticità nel caso coinvolga impianti di teleriscaldamento, si sta prospettando in alcuni casi concreti, sia per ritardi attribuibili ai gestori nella

presentazione delle istanze di deroga o delle integrazioni a tali istanze, sia per ritardi attribuibili alle amministrazioni, che non sempre riescono a rispettare i tempi procedurali indicati dalla norma. Preso atto di tale situazione, la norma in esame interviene accordando per legge le deroghe in un periodo transitorio (comunque non superiore ad un anno), garantendo che in tale periodo siano comunque rispettati i requisiti comunitari necessari a concedere le deroghe stesse. La proroga è subordinata alla condizione che siano state regolarmente presentate, alla data del 31 dicembre 2015, le necessarie istanze di deroga.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	52
DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	52

SEDE REFERENTE:

Norme per garantire i collegamenti marittimi con la Sardegna. C. 3279 Mura ed altri (<i>Esame e rinvio</i>)	55
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Ferrovie dello Stato italiane SpA. Atto n. 251 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	58
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	62
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento 5 Stelle</i>)	65
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà</i>)	68

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 gennaio 2016. — Presidenza del vicepresidente Vincenzo GAROFALO.

La seduta comincia alle 13.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, comunica che il deputato Cristian Iannuzzi, appartenente al Gruppo Misto, ha cessato di far parte della Commissione.

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 3513 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Elisa SIMONI (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere sul disegno di legge C. 3513 di conversione del decreto-legge n. 210 del 2015, recante « proroga termini ». Rileva che, in coerenza con una prassi consolidata, il decreto-legge in esame contiene disposizioni di proroga di termini recati da disposizioni legislative,

che vanno a impattare su settori eterogenei dell'amministrazione. Tra le disposizioni maggiormente rilevanti del provvedimento richiama soprattutto i commi da 1 a 4 dell'articolo 1, che prorogano una serie di disposizioni, già contenute in diversi interventi legislativi, in materia di assunzioni a tempo indeterminato e reclutamento in specifiche pubbliche amministrazioni.

Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione Trasporti, si fa riferimento all'articolo 3, comma 1 e all'articolo 7 (commi 5, 6 e 9). Sottolinea che d'interesse della Commissione è anche la norma di cui all'articolo 6, comma 1.

Passando quindi ad un breve esame del contenuto del provvedimento, rileva che il comma 1 dell'articolo 3, proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il divieto di incroci proprietari che impedisce ai soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma, i quali conseguono ricavi superiori all'8 per cento del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), e alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengono una quota superiore al 40 per cento dei ricavi di detto settore, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani, esclusi i quotidiani diffusi unicamente in modalità elettronica. La proroga è effettuata novellando l'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo n. 177 del 2005, che fissava il termine originariamente al 31 dicembre 2010. Il termine di efficacia del divieto è stato pertanto prorogato, considerato l'attuale intervento, per la sesta volta. Segnala in proposito che già in sede di espressione del parere relativo al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 192 del 2014 la Commissione Trasporti aveva, con apposita osservazione, invitato il Governo a rendere permanente il divieto di partecipazioni incrociate tra editoria, televisioni e comunicazioni elettroniche, evitando di procedere a reiterate proroghe del divieto medesimo. La proroga per la sesta volta della presente disposizione rende, a suo

avviso, ancora più giustificato ed auspicabile che il Governo dia seguito a quanto la Commissione Trasporti ha già deliberato.

L'articolo 7, comma 5, proroga al 31 dicembre 2016, il termine, per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti finalizzato ad impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. Si ricorda che con tale decreto dovrebbero altresì definirsi gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a una proroga reiterata già diverse volte. Il termine originario per l'emanazione del decreto, fissato al 25 maggio 2010 dall'articolo 2, comma 3 del decreto-legge n. 40 del 2010, sul quale la disposizione interviene, è stato infatti già prorogato per nove volte. Al riguardo ricorda che in tempi recenti ed in maniera sempre più veloce il mercato del trasporto di persone ha avuto una particolare evoluzione legata anche all'avvento delle nuove tecnologie. Ricorda anche le controversie giudiziarie che non si sono ancora concluse, e che hanno avuto grande rilevanza anche mediatica, nel corso del 2015, sulla legittimità di servizi innovativi che, in maniera diversa vanno diffondendosi. Auspica pertanto che il Ministro nel decreto, che appare assai urgente, riesca ad interpretare in maniera equilibrata la disciplina dei diversi fenomeni che ormai concorrono nel trasporto di persone individuando disposizioni coerenti con la realtà che ci troviamo ad affrontare. Segnala che anche rispetto a questa disposizione la Commissione si era pronunciata in sede di espressione del parere relativo al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 192 del 2014 chiedendo che si procedesse, sulla base di un approfondito confronto con le regioni, con le città metropolitane e con gli altri enti locali, ad una revisione organica della disciplina dettata dalla normativa primaria e auspicando che la citata revisione perseguisse contestualmente e in modo equilibrato gli obiettivi di contrastare le

pratiche abusive e di garantire condizioni adeguate per un efficiente svolgimento dei servizi a vantaggio sia degli operatori sia degli utenti.

L'articolo 7, comma 6, proroga dal 30 giugno 2014 al 31 luglio 2016 il termine entro il quale è prorogata la validità delle autorizzazioni, già rilasciate entro il 31 dicembre 2011, per lo svolgimento dei corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico e per il rilascio dei relativi brevetti. La proroga viene disposta in attesa dell'emanazione di un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che disciplini i corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 (regolamenti ministeriali), e per il quale viene disposta altresì la proroga fino al 31 luglio 2016. Si ricorda che i corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico non sono disciplinati da norme di rango legislativo o regolamentare, ma vengono attualmente autorizzati sulla base di circolari ministeriali. Il termine originario, individuato dall'articolo 15, comma 3-*quinquies* del decreto-legge n. 216 del 2011, era il 31 dicembre 2012. Successivamente il termine è stato prorogato al 30 giugno 2013 dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012), poi al 31 dicembre 2013 dal DPCM 26 giugno 2013 ed infine al 30 giugno 2014 dall'articolo 4, comma 1 del decreto-legge n. 150 del 2013. Fa presente che non erano state disposte proroghe per l'anno 2015. Considerato che la disposizione prevede una proroga *ex lege* della validità delle autorizzazioni rilasciate entro il 31 dicembre 2011 essa parrebbe coprire anche il periodo tra il 30 giugno 2014 e il 31 dicembre 2015. Anche con riferimento a questa disposizione nel parere espresso sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 150 del 2013, ultima proroga della norma in esame, in apposita osservazione la Commissione sollecitava l'adozione di opportune iniziative per definire, quanto prima possibile, la disciplina attuativa concernente i corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico.

L'articolo 7 comma 9 proroga la durata del Contratto di programma – parte servizi 2012-2014, stipulato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), per il periodo necessario alla stipula del nuovo contratto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. L'intervento si realizza inserendo un nuovo comma all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112. La proroga viene disposta nelle more della stipula dei nuovi contratti di programma per il periodo 2016-2020 e sino all'efficacia degli stessi ed ai medesimi patti e condizioni già previste, con l'aggiornamento delle relative tabelle. La validità del Contratto era stata fissata in tre anni (dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014) dall'articolo 4 del Contratto stesso, che prevedeva peraltro la possibilità delle parti, alla scadenza e nelle more del suo rinnovo e per un termine massimo di un ulteriore anno, di decidere di proseguire nell'applicazione della disciplina contrattuale ai medesimi patti e condizioni in esso previste. Con tale disposizione la scadenza viene quindi prorogata in via legislativa di un ulteriore periodo, comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Secondo quanto stabilito dal CIPE nella Delibera n. 4 del 2012 saranno inserite nella parte servizi anche le attività di manutenzione straordinaria ed ordinaria. Ricorda al riguardo che l'8 agosto 2014 è stato siglato tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI e trasmesso al Parlamento il 13 gennaio 2015 il Contratto di programma 2012-2016 – parte Investimenti. Tale Contratto, su cui la IX Commissione della Camera ha espresso il parere di competenza nella seduta del 18 marzo 2015, ha concluso il suo iter approvativo con la registrazione alle Corti dei Conti il 16 giugno 2015.

Segnala infine, come d'interesse della IX Commissione, anche se di diretta competenza delle Commissioni Lavoro XI e Affari sociali XII, la disposizione dell'articolo 6, comma 1 che proroga di dieci mesi, portandola a 18 mesi (fino al 26 dicembre 2016), la validità dei certificati di

addestramento della gente di mare in materia di soccorso sanitario rilasciati da oltre cinque anni dalle autorità competenti, nelle more dell'adozione del decreto interministeriale che definirà i contenuti dei corsi di pronto soccorso per il personale navigante marittimo. L'intervento legislativo è attuato modificando l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 71 del 2015 che ha recepito la direttiva 2012/35/UE in materia di requisiti minimi di formazione della gente di mare. La proroga si rende necessaria posto che il decreto, che avrebbe dovuto disciplinare i contenuti, i metodi e i mezzi di insegnamento, nonché le procedure di qualificazione dei docenti dei corsi di formazione della gente di mare per il rilascio dei certificati di addestramento da parte dell'autorità competente, non è stato finora emanato.

Alla luce delle considerazioni svolte, si riserva comunque di formulare una proposta di parere alla luce degli elementi esposti e delle valutazioni che emergeranno nel corso dell'esame da parte della Commissione.

Arianna SPESSOTTO (M5S) sottolinea che il provvedimento in esame reca proroghe che già sono state reiterate negli anni precedenti. Segnala, in particolare, la proroga relativa alla durata del contratto di programma – parte servizi 2012-2014, stipulato tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI, rispetto alla quale invita il Governo ad accelerare il processo di stipula del nuovo contratto, anche al fine di permettere al Parlamento il controllo previsto per legge. Stigmatizza altresì la proroga del termine per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti finalizzato ad impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente e invita il Governo, anche in questo caso, ad intervenire in via definitiva, anche rivedendo la disciplina del settore. In ultimo sottolinea il vuoto normativo, evidenziato più volte dagli operatori del settore, determinato dalla man-

cata adozione del decreto volto a disciplinare i certificati di addestramento della gente di mare in materia di soccorso sanitario, che impedisce ai lavoratori una compiuta definizione del percorso lavorativo.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 19 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 13.50.

Norme per garantire i collegamenti marittimi con la Sardegna.

C. 3279 Mura ed altri.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, fa presente che la proposta di legge in esame è stata inserita nell'ordine del giorno della Commissione, nonostante che non fosse stata considerata nell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza, per rispondere all'esigenza di avviarne prontamente l'esame. Ricorda infatti che il tema dei collegamenti marittimi con la Sardegna è stato frequentemente oggetto di attenzione da parte della Commissione, in particolare sia in sede di attività conoscitiva, sia in sede di sindacato ispettivo, per cui ha ritenuto opportuno che la Commissione potesse affrontarlo anche nell'ambito dell'attività legislativa, al fine

di pervenire alla definizione, sul piano normativo, di una disciplina adeguata rispetto ad un tema così complesso e delicato. Sotto questo profilo esprime il proprio apprezzamento nei confronti dei presentatori della proposta di legge in esame per l'impegno che hanno dedicato a predisporla. Al tempo stesso auspica che anche gli altri Gruppi elaborino proprie proposte di legge, in modo che la Commissione possa svolgere un'opera di sintesi ampiamente condivisa.

Procedendo quindi ad una illustrazione dei contenuti della proposta di legge in oggetto, fa presente che essa reca norme per garantire i collegamenti marittimi con Sardegna, assicurando la continuità territoriale marittima di passeggeri e merci. Rileva che la proposta intende definire un quadro normativo volto a superare lo svantaggio legato all'insularità e le difficoltà di collegamento della Sardegna con il resto del territorio nazionale, in modo tale da garantire il rispetto del diritto alla mobilità dei cittadini e l'effettività del diritto alla circolazione di passeggeri e merci. Al tempo stesso il testo in esame mira all'obiettivo di permettere alla Sardegna di conseguire una crescita economica e uno sviluppo che finora hanno incontrato pesanti ostacoli proprio nelle condizioni dei collegamenti marittimi, anche in ragione delle criticità della vigente disciplina sul trasporto marittimo.

Osserva che non sfugge a nessuno, infatti, che la distanza dei porti sardi dal continente, che corrisponde a circa sette ore di navigazione, pone la Sardegna in una condizione del tutto diversa da tutto il sistema insulare nazionale, compresa l'altra isola maggiore. Superare tale squilibrio, oltre a un dovere del legislatore, a suo giudizio è diventata ormai un'esigenza ineludibile, sia nell'ottica di una ripresa economica della regione – con particolare riguardo ai settori turistico, agroalimentare e manifatturiero –, sia per una maggiore coesione sociale e territoriale. Rassicura che la nuova disciplina proposta dal progetto in esame è definita nel quadro dei principi stabiliti dalla Costituzione, della normativa dell'Unione europea e nel

rispetto delle competenze istituzionali previste in tale materia e, in particolare, delle prerogative della regione Sardegna.

Sottolinea che l'obiettivo dell'intervento, come specificato dall'articolo 1 della proposta, è quello di disciplinare il cabotaggio tra i porti sardi e quelli continentali, in modo da garantire una interconnessione con le principali infrastrutture di trasporto definite in sede europea e nazionale. I servizi di trasporto marittimo dovranno essere svolti nel segno dell'efficienza, della sicurezza, della sostenibilità ambientale e dell'accessibilità economica e dovranno essere regolati da un sistema tariffario certo e trasparente, che contemperi l'esigenza dell'equilibrio economico delle imprese regolate con gli obiettivi di qualità del servizio. A tal fine rimarca la rilevanza dell'articolo 3, che costituisce un elemento cardine della proposta. Con tale articolo, infatti, si prevede che il presidente della regione Sardegna indichi una conferenza di servizi, cui partecipino le regioni interessate e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per stabilire il contenuto degli oneri di servizio pubblico, con particolare riguardo ai porti da collegare, alla frequenza del servizio, alla capacità degli armatori di prestare il servizio medesimo, alle tariffe, nonché alle prestazioni ambientali delle navi e agli indicatori di qualità dei servizi di bordo. Particolare attenzione meritano le indicazioni relative alla struttura tariffaria costruita in modo da prevedere una tariffa massima onerata, che potrà essere differenziata nei vari periodi dell'anno e nei diversi giorni della settimana per alcune categorie di passeggeri o merci e che potrà essere modificata anche ai fini di introdurre meccanismi volti a ridurre il costo per l'utenza. Una volta definiti dalla conferenza di servizi, gli oneri di servizio pubblico diventeranno effettivi e validi con la pubblicazione del relativo decreto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della regione. Nel decreto saranno espli-

citati il valore della compensazione, nonché il termine ultimo e le modalità di accettazione da parte degli armatori.

Gli armatori europei che accetteranno entro il termine previsto gli obblighi, come definiti dalla conferenza di servizi, provvederanno quindi a garantire i collegamenti marittimi per le tratte individuate dalla conferenza stessa e alle condizioni da essa stabilite. Nel caso in cui nessun armatore europeo accetti di esercitare i servizi di trasporto, l'articolo 4 prescrive che la regione Sardegna definisca, sulla base del protocollo d'intesa tra la medesima regione e l'Autorità di regolazione dei trasporti, uno schema di bando di gara europea con il quale individuare un unico armatore con il quale stipulare il contratto di servizio. Alla regione è data la possibilità di recedere dal contratto nel caso in cui siano intervenute, dopo la firma del contratto stesso, modifiche societarie dell'impresa aggiudicataria giudicate non congrue rispetto al contenuto del contratto di servizio, in modo da garantire il permanere dei requisiti che hanno determinato l'aggiudicazione. Nel caso invece in cui l'impresa non adempia all'obbligo di comunicare le modifiche societarie, è prevista una sanzione non inferiore ad un milione di euro. Le modalità di pagamento della compensazione prevista per ciascuna tratta sono definite in modo tale da non superare l'80 per cento, potendo la regione pagare il restante 20 per cento in esito alla verifica del rispetto, da parte dell'armatore, delle clausole contrattuali. A tutela dell'armatore aggiudicatario la proposta prevede che la durata degli oneri di servizio pubblico, inizialmente fissata in sei anni, possa essere estesa fino a dodici anni, nel caso che l'armatore abbia effettuato importanti investimenti. Tali previsioni sulla durata corrispondono pienamente alle indicazioni fornite dalla Commissione europea nella sua Comunicazione sul cabotaggio marittimo. Sono inoltre previsti il raggruppamento di linee, ai fini dell'ottenimento di economie di scala, e la definizione di clausole che prevedano la rinegoziazione del contratto, in caso di

significativo scostamento del contesto economico rispetto a quello previsto al momento della stipula.

L'articolo 5 prevede che siano comminate sanzioni in caso di inadempienza e mancato rispetto, seppur parziale, degli oneri imposti dal contratto di servizio, con particolare riguardo alla qualità e alla regolarità del servizio offerto e al trattamento dei lavoratori imbarcati. L'importo delle sanzioni è prelevato dalle sovvenzioni da erogare e, in via sussidiaria, dalla cauzione. Nel caso di particolari irregolarità o inadempienze la regione è autorizzata a sospendere il pagamento della compensazione.

L'articolo 6 obbliga gli armatori a trasmettere alla regione Sardegna una serie di documenti, tra cui una relazione economico-finanziaria che per ciascuna rotta evidenzia il traffico marittimo su base mensile che permetterà alla regione la verifica di una eventuale sovracompensazione dei costi.

La vigilanza tecnica e amministrativa è affidata, con modalità stabilite dall'articolo 7, al personale della regione Sardegna, che può chiedere il supporto del personale del Corpo delle capitanerie di porto e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 8 reca la copertura finanziaria delle disposizioni di cui alla proposta di legge, prevedendo un contributo dello Stato alla regione Sardegna pari a 72 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2020. In caso di cessazione dell'efficacia della convenzione vigente prima della scadenza prevista per l'anno 2020, per effetto dell'approvazione della proposta di legge in esame, la continuità territoriale marittima con la Sardegna sarà garantita a valere sulle risorse già stanziare per il corrispettivo riconosciuto alla società CIN SpA sulla base delle pertinenti disposizioni adottate con il decreto-legge n. 135 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009.

In conclusione, ribadisce l'esigenza che il tema oggetto della proposta di legge venga affrontato dalla Commissione con il concorso di tutti i Gruppi, così da definire

un quadro regolatorio certo ed efficace, che dia un nuovo impulso ai trasporti marittimi e soddisfi le mutate esigenze di mobilità da e verso la Sardegna, fornendo ai cittadini e alle imprese le risposte che si attendono da molti anni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Ferrovie dello Stato italiane SpA.

Atto n. 251.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 gennaio 2016.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*). Avverte, inoltre, che il Gruppo MoVimento 5 Stelle (*vedi allegato 2*) e il Gruppo Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà (*vedi allegato 3*) hanno presentato ciascuno una proposta alternativa di parere contrario.

Matteo MAURI (PD), *relatore*, illustra la propria proposta di parere.

Franco BORDO (SI-SEL) illustra la proposta alternativa di parere presentata dal proprio Gruppo, sottolineando in particolare che, per la rilevanza della società che si intende privatizzare e per la delicatezza dell'operazione che si intende compiere, si rende necessaria una funzione di controllo ed indirizzo politico del Parlamento. Al riguardo osserva, infatti, che le ferrovie rappresentano un bene strategico per il Paese la cui privatizzazione, in controtendenza con le scelte politiche operate da altri Paesi in Europa, rischia di generare conseguenze negative in ordine alla garanzia del servizio ferroviario, soprattutto quello meno redditizio, senza peraltro determinare benefici sostanziali in termini di riduzione del debito pubblico. Giudica pertanto necessario che il Governo, prima di affrontare l'operazione di privatizzazione, illustri alle Camere le precise modalità che si intendono seguire a tal fine e dia conto dell'impatto economico, industriale, sociale ed occupazionale, come previsto anche da una disposizione introdotta nella legge di stabilità per il 2016 a seguito dell'approvazione in Assemblea di un emendamento a propria prima firma. Paventa infine le conseguenze negative che potrebbero generarsi dalla privatizzazione dell'intero Gruppo e dalla conseguente parziale privatizzazione della rete ferroviaria.

Diego DE LORENZIS (M5S) illustra la proposta alternativa di parere del proprio Gruppo.

Sandro BIASOTTI (FI-PdL), preannuncia l'astensione del proprio Gruppo sulle proposte di parere presentate. Pur apprezzando le osservazioni contenute nella proposta di parere del relatore, ritiene tuttavia che esse si pongano in sostanziale contrasto con le considerazioni del Ministro dell'economia e delle finanze. Osserva, infatti, che nel corso dell'audizione svolta presso la Commissione sul tema, il Ministro ha ribadito l'obiettivo primario della

privatizzazione, ossia l'abbattimento del debito pubblico, non lasciando alcuno spazio alla possibilità che parte dei proventi della privatizzazione vengano utilizzati a sostegno del trasporto pubblico locale. Pur ribadendo il favore personale e del partito cui appartiene nei confronti delle operazioni di privatizzazione, in questo specifico caso ritiene che Ferrovie dello Stato Italiane prestino un servizio essenziale che mal si concilia con una logica di profitto, che inevitabilmente non può che presiedere alla decisioni di soci privati di entrare nel capitale della società. Esprime pertanto preoccupazioni rispetto alla sorte di alcuni investimenti programmati, come ad esempio quello volto alla realizzazione del Terzo valico dei Giovi, e ribadisce l'opportunità di svolgere un'ulteriore riflessione riguardo alla privatizzazione di Ferrovie dello Stato Italiane, anche al fine di verificare compiutamente l'impatto che ne potrebbe derivare per l'utenza pendolare.

Vincenzo PISO (Misto-USEI) sottolinea che la normativa di settore è in fase di rapida evoluzione, come dimostrano le intenzioni dichiarate dal Ministro il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sul trasporto pubblico locale, le disposizioni relative alle società partecipate contenute nel cosiddetto « decreto Madia » nonché la privatizzazione del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane all'esame della Commissione. Al riguardo chiede al relatore un chiarimento rispetto all'osservazione, contenuta nella proposta di parere, con la quale si prevede la destinazione di parte dei proventi della privatizzazione al rinnovo del materiale rotabile, esprimendo la preoccupazione che, una volta compiuto il processo di privatizzazione delle aziende di gestione del trasporto pubblico locale, imprese private beneficerebbero di materiale rotabile nuovo, acquistato con soldi pubblici, senza aver fatto alcun investimento al riguardo. Nel condividere la scelta operata dal Governo di procedere alla privatizzazione della *holding*, al fine di evitare l'esclusione di porzioni più deboli del trasporto ferroviario dal punto di vista della redditività, esprime qualche perples-

sità sull'inserimento, nella proposta di parere, di un riferimento al trasporto ferroviario delle merci, stante anche il comportamento poco oculato tenuto in passato dalla società Ferrovie dello Stato, che ha portato all'apertura di una procedura di infrazione contro l'Italia.

Matteo MAURI (PD), *relatore*, nel sottolineare che le proposte alternative di parere presentate dai Gruppi di opposizione contengono numerosi elementi presenti anche nella propria proposta di parere e condividendo le considerazioni del collega Bordo sulla rilevanza funzionale e sul peso occupazionale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, sottolinea tuttavia gli impegni che il Paese ha assunto in sede di Unione europea in termini di riduzione del debito pubblico, in relazione ai quali sono stati programmati i processi di alienazione di società detenute dallo Stato. Nel ribadire quindi che l'obiettivo prioritario del Governo è rappresentato dalla riduzione del debito pubblico, concorda con la necessità di prevedere un meccanismo di privatizzazione delle Ferrovie dello Stato Italiane tale da permettere alla società di conseguire un recupero di efficienza e un più largo accesso a fonti di finanziamento. Osserva che dal punto di vista degli investimenti programmati non sarà fatto, a suo giudizio, alcun passo indietro, permanendo, anche dopo il processo di privatizzazione, la piena titolarità dell'azionista pubblico nelle scelte operate dalla società, anche in ragione dell'intendimento, manifestato dal Ministro nel corso dell'audizione, di creare un azionariato diffuso. Ritiene che la richiesta, contenuta nella propria proposta di parere, che il Governo riferisca nelle sedi parlamentari riguardo alle modalità che intende seguire nel processo di privatizzazione sulla base sia delle condizioni riscontrate sia della verifica dell'impatto di tale operazione tuteli il Parlamento sulla possibilità di intervenire in un secondo momento, più maturo rispetto all'attuale, in uno scenario in cui siano noti gli elementi che il Ministro non ha potuto fornire in questa prima fase. Attraverso tale procedura po-

tranno pertanto essere acquisiti tutti gli elementi di informazione e valutazione necessari, che potranno altresì provenire da un'interlocuzione della Commissione con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al quale spettano i compiti di vigilanza.

Franco BORDO (SI-SEL) esprime perplessità sulla formulazione dell'osservazione di cui alla lettera *d*) della proposta di parere del relatore, che fa riferimento alla indipendenza societaria del gestore dell'infrastruttura, e chiede pertanto chiarimenti al riguardo.

Matteo MAURI (PD), *relatore*, fa presente che l'osservazione di cui alla lettera *d*) mira a evidenziare al Governo l'opportunità di prendere in considerazione misure che possano permettere di mantenere in mano interamente pubblica la proprietà della rete ferroviaria.

Ivan CATALANO (SCpI), sempre con riguardo all'osservazione di cui alla lettera *d*) della proposta di parere del relatore, invita il relatore stesso a valutare se non sia più opportuno far riferimento al proprietario della rete piuttosto che al gestore.

Diego DE LORENZIS (M5S) ricorda che nel corso del dibattito è stata da più parti evidenziata l'importanza, da ultimo ribadita anche dal Ministro dell'economia e delle finanze, che la rete rimanga in mano pubblica, e chiede al relatore se a suo giudizio sia ipotizzabile uno scenario nel quale affidare tale rete ad un gestore privato, mentre la proprietà rimarrà pubblica. Ritiene infatti che l'osservazione di cui alla lettera *d*) escluda di fatto tale ipotesi e suggerisce al relatore, nel caso non fosse stata questa la sua intenzione, di sostituire il riferimento al gestore con quello al proprietario della rete.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) osserva che lo stesso Ministro ha sottolineato la differenza tra proprietà e gestione della rete e ritiene che sia fondamentale che la

Commissione ribadisca l'importanza che la rete rimanga pubblica.

Michele Pompeo META, *presidente*, sottolinea che non è in discussione, in quanto ribadito dal Ministro dell'economia e delle finanze, l'intenzione del Governo di lasciare la rete in mano pubblica. Quanto alla gestione, osserva che ci sono precedenti di reti infrastrutturali pubbliche affidate ai privati con il meccanismo della concessione, come ad esempio le autostrade, ma ritiene prematuro svolgere un dibattito al riguardo in questa fase. Giudica in ogni caso risolutiva, anche ai fini del rispetto delle prerogative del Parlamento, la richiesta, contenuta nel parere, che il Governo illustri alle Camere la modalità con le quali affronterà il processo di privatizzazione.

Emiliano MINNUCCI (PD) ritiene che un modello efficace che potrebbe essere seguito nella privatizzazione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, per quanto riguarda la rete ferroviaria, sia rappresentato dalle modalità con cui la rete elettrica è stata affidata a Terna e con cui quest'ultima società è stata collocata sul mercato, pur mantenendone il controllo pubblico.

Matteo MAURI (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di parere, anche in ragione della delicatezza e dell'importanza del tema trattato, è stata formulata tenendo in ampia considerazione le riflessioni emerse nel corso del dibattito e gli elementi forniti in audizione dal Ministro dell'economia e delle finanze. Ribadisce pertanto la correttezza della formulazione dell'osservazione di cui alla lettera *d*), che è finalizzata a confermare la proprietà pubblica della rete, segnalando l'opportunità di considerare forme di gestione coerenti con questo regime di proprietà.

Diego DE LORENZIS (M5S) non giudica convincenti le spiegazioni fornite dal relatore. Osserva che la decisione di privatizzare l'intero Gruppo non tutela affatto riguardo al regime pubblico della

rete, dal momento che anche una rilevante percentuale di RFI, attualmente proprietaria della rete, verrà privatizzata. Giudica quindi altamente improbabile che, una volta che verranno quotate in borsa le azioni del Gruppo, si proceda ad uno scorporo della società RFI dalla *holding*, ritenendo tale operazione del tutto contraria agli interessi degli investitori per la rilevanza che la rete assume nell'ambito del conto patrimoniale del Gruppo.

Michele Pompeo META, *presidente*, ritiene che l'elemento più importante sia l'unitarietà dell'operazione, nel senso di comprendere all'interno della privatizzazione anche gli *asset* ferroviari meno redditizi. Quanto al dibattito sulla pubblicità della rete, ritiene che la formulazione del relatore sia quella che più garantisce rispetto ai dubbi sollevati.

Sandro BIASOTTI (FI-PdL) suggerisce al relatore di far riferimento, nella lettera *d*), all'indipendenza dell'infrastruttura, piuttosto che all'indipendenza societaria del gestore.

Matteo MAURI (PD), *relatore*, osserva che la formulazione prospettata dal collega Biasotti ha un ambito di applicazione e un'efficacia più limitati rispetto a quella contenuta nella propria proposta, eliminando l'elemento della indipendenza societaria del gestore dell'infrastruttura.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la proposta di parere del relatore, avvertendo che, in caso di approvazione, risulteranno precluse le proposte alternative di parere presentate dal Gruppo, mentre se risulterà respinta, saranno messe in votazione le proposte alternative presentate dal Gruppo MoVimento 5 Stelle e il Gruppo Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà.

Vincenzo PISO (Misto-USEI) preannuncia la propria astensione nella votazione della proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Ferrovie dello Stato italiane SpA. Atto n. 251.**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Ferrovie dello Stato italiane SpA (Atto n. 251);

premessi che:

lo schema di decreto è adottato in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 481 del 1995, ai sensi del quale, in caso di privatizzazione dei servizi di pubblica utilità, il Governo definisce i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalità di dismissione e li trasmette al Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari;

lo schema di decreto prevede l'alienazione di una quota della partecipazione al capitale sociale di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., con valore nominale pari a 36,34 miliardi di euro, detenuta al 100 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze in da effettuarsi, anche in più fasi, attraverso un'offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori, ai dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato e a investitori istituzionali italiani e internazionali;

a seguito dell'alienazione, dovrà in ogni caso, come espressamente previsto,

essere mantenuta una partecipazione dello Stato al capitale di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. non inferiore al 60 per cento;

si precisa altresì che l'ingresso di soci diversi dallo Stato nel capitale di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. dovrà avvenire in modo tale da assicurare l'assegnazione allo Stato della proprietà dell'infrastruttura ferroviaria relativa alla rete;

nelle premesse del decreto si precisa al riguardo che il Governo intende assicurare, anche attraverso l'introduzione di nuove disposizioni, che il gestore dell'infrastruttura ferroviaria continui a garantire a tutti gli operatori l'accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura stessa, valutando a tal fine anche l'evoluzione verso una completa indipendenza societaria del gestore medesimo;

per quanto concerne le modalità di effettuazione dell'operazione di alienazione, lo schema di decreto precisa altresì che potranno essere previste forme di incentivazione finalizzate a favorire la partecipazione all'offerta pubblica di vendita da parte dei dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato;

si stabilisce infine che potranno essere previste per i risparmiatori che partecipino all'offerta pubblica di vendita forme di incentivazione in termini di prezzo con l'obiettivo di favorire l'azionariato diffuso;

richiamate le mozioni approvate dall'Assemblea della Camera sul processo di privatizzazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 3 dicembre 2015;

considerati gli elementi di informazione forniti e le valutazioni formulate dal Ministro dell'economia e delle finanze nell'audizione svolta il 12 gennaio 2016;

rilevato che, come indicato dal Ministro dell'economia e delle finanze nell'audizione richiamata, la quotazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. sarà effettuata in un arco temporale che terrà conto delle condizioni di mercato e del grado di preparazione dell'azienda alla quotazione stessa, che potrebbe anche travalicare l'anno 2016;

evidenziata altresì la conferma dell'impegno, anche in attuazione delle mozioni citate, a trasmettere al Parlamento una relazione che offra una compiuta informazione sugli aspetti e sulle conseguenze, sotto il profilo finanziario, industriale, occupazionale e di gestione del servizio, della operazione di privatizzazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) il Governo adotti tutte le iniziative opportune per assicurare che l'alienazione di una quota della partecipazione dello Stato, comunque non superiore al 40 per cento, al capitale di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. abbia luogo con modalità tali da favorire l'ampliamento delle fonti di finanziamento e da promuovere il recupero dell'efficienza sia per quanto riguarda gli investimenti nell'infrastruttura ferroviaria, sia per quanto riguarda la prestazione dei servizi di trasporto;

b) in particolare il Governo individui e adotti tutte le iniziative che, in relazione all'operazione di alienazione in oggetto, possano permettere il reperimento di ulteriori risorse finanziarie e il migliora-

mento della qualità dei servizi di trasporto ferroviario che hanno carattere di servizio pubblico e che sono prevalentemente rivolti all'utenza pendolare, nonché dei servizi di trasporto ferroviario merci; a tal fine il Governo valuti altresì l'opportunità, fermi restando gli obiettivi complessivi di riduzione del debito pubblico assunti anche in sede di Unione europea, di destinare, attraverso apposite previsioni legislative, una quota dei proventi dell'alienazione al rinnovo del materiale rotabile impiegato per i servizi di trasporto pubblico ferroviario a livello nazionale e regionale e al finanziamento del trasporto ferroviario merci;

c) il Governo adotti tutte le iniziative opportune per fare in modo che l'operazione di cui allo schema di decreto in esame favorisca lo sviluppo del trasporto ferroviario di passeggeri e di merci, con le conseguenti ricadute positive sotto il profilo occupazionale e industriale; al riguardo si segnala in particolare l'esigenza, come indicato nelle premesse dello schema di decreto in esame, di assicurare che il gestore dell'infrastruttura garantisca a tutti gli operatori l'accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura stessa;

d) al fine di garantire pienamente la proprietà pubblica della rete ferroviaria, il Governo consideri l'opportunità di porre in essere misure che portino alla completa indipendenza societaria del gestore dell'infrastruttura rispetto alla *holding* Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., oggetto dell'operazione in questione;

e) per quanto concerne le modalità di effettuazione dell'operazione di alienazione, il Governo individui gli strumenti più efficaci per favorire la creazione di un azionariato diffuso, anche attraverso l'introduzione di limiti al possesso azionario.

f) prima di procedere alla quotazione azionaria di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., il Governo, in considerazione degli aspetti di maggior rilievo emersi nel corso

dell'esame parlamentare dello schema di decreto in oggetto ed evidenziati nel presente parere, riferisca al Parlamento:

1) sulle modalità con cui sarà effettuata l'alienazione di una quota del capitale sociale di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., con particolare riguardo alle misure adottate per mantenere la proprietà pubblica dell'infrastruttura ferroviaria e all'assetto societario del gestore della rete;

2) sugli effetti finanziari dell'operazione di alienazione per il bilancio dello

Stato e sulle conseguenze che tale operazione potrà determinare dal punto di vista economico, industriale, occupazionale e di gestione del servizio;

3) sulla situazione finanziaria ed economica del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e sulle linee fondamentali del Piano industriale del Gruppo stesso in vista della privatizzazione, nonché su eventuali interventi di carattere legislativo e regolatorio che possano incidere sui settori di attività del Gruppo, sulla sua operatività e sui risultati finanziari ed economici che può conseguire.

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Ferrovie dello Stato italiane Spa. Atto n. 251.

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

La IX Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Ferrovie dello Stato italiane Spa (Atto n. 251),

considerato che:

Ferrovie dello Stato Italiane Spa opera in svariati settori offrendo molteplici ed eterogenei servizi sia a mercato che universale attraverso le società del Gruppo. Tra i servizi offerti, oltre a quello di trasporto passeggeri e merci, su rotaia e gomma, di lunga percorrenza, regionale e locale, sono presenti servizi di logistica, di infrastruttura, immobiliari, finanziari e commerciali, nonché attività di progettazione ingegneristica di alto profilo. Secondo quanto riportato nello schema di decreto non è dato sapere quali e come i settori in cui opera l'intera *holding* saranno interessati dalle operazioni di vendita e quotazione in borsa, atteso che come nel caso di Grandi Stazioni spa, i servizi commerciali del Gruppo sono già stati interessati da un rilevante processo di privatizzazione e scissione societaria;

da quanto emerso nel corso dell'esame dello schema di decreto l'obiettivo prioritario della dismissione della partecipazione nel capitale di Ferrovie dello Stato Italiane Spa, come dichiarato dallo stesso

Ministro dell'economia e delle finanze, sarebbe quello della riduzione del debito pubblico, peraltro così riportato con riferimento all'articolo 13 del decreto-legge n. 332 del 1994;

nel corso delle audizioni è emerso altresì che sarebbero presenti ulteriori e altrettanto importanti obiettivi come la maggiore efficienza delle società del Gruppo e delle *performance* manageriali, nonché la maggiore trasparenza e separazioni societarie più nette che però non hanno alcuna collocazione né riferimento normativo all'interno dello schema di decreto. Sono parimenti assenti riferimenti all'eventuale impiego di una quota degli introiti derivanti dalla operazione di privatizzazione al fine di garantire quei necessari e improcrastinabili investimenti tesi a migliorare e efficientare i settori e i servizi maggiormente in crisi di Ferrovie dello Stato Italiane Spa, atteso che, secondo quanto manifestato dai Ministri auditi, tali investimenti sarebbero direttamente connessi all'obiettivo di maggiore efficienza dell'azienda e che secondo i vertici del Gruppo il comparto trasporto merci e quello del trasporto pubblico locale rappresentano ad oggi i settori maggiormente in crisi;

lo schema di decreto è stato deliberato in una fase di particolari tensioni all'interno dei vertici del Gruppo, ma soprattutto tra questi e il Governo, in particolar modo in merito alle modalità, ai tempi e all'approccio del processo di di-

smissione e privatizzazione della società, fortemente e pubblicamente criticati e osteggiati;

i nuovi vertici di Ferrovie dello Stato Italiane Spa hanno segnalato come i settori del trasporto merci e quello del trasporto pubblico regionale/locale versino in gravi condizioni al contrario di quello del trasporto passeggeri a mercato, ovvero il più noto « Alta Velocità », unico *asset* per il quale oggi sarebbe possibile avviare la quotazione poiché redditizio e disciplinato da un contesto normativo più semplice e definito. Ciò nonostante il Ministro dell'economia e delle finanze ha ravvisato rischi per una eventuale quotazione dei soli *asset* più redditizi e appetibili per il mercato, giustificando in tal senso la cessione delle quote dell'intera *holding*, segnando così una evidente discrasia tra il piano politico-istituzionale, socio unico, e il piano aziendale che risulta presente anche in questa nuova fase del *management*;

gli stessi Presidente e Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Italiane Spa hanno sottolineato come il processo di dismissione e privatizzazione dovrebbe considerarsi come successivo alla definizione di un piano industriale. La centralità del piano industriale è stata parimenti sostenuta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Ciò nonostante, gli stessi vertici di Ferrovie dello Stato Italiane Spa hanno sottolineato come, senza disposizioni normative organiche e adeguate in materia di trasporto pubblico locale – che risulterebbe attualmente allo studio presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti – il fondamentale piano industriale propedeutico alla privatizzazione non può essere definito;

attualmente il valore patrimoniale di Ferrovie dello Stato Italiane Spa è maggiormente rappresentato dalla infrastruttura, ovvero dalla rete; la proprietà di quest'ultima, secondo quanto indicato nelle premesse e dal comma 1 dell'unico articolo dello schema di decreto, e secondo quanto esposto dallo stesso Ministro del-

l'economia e delle finanze, rimarrà in capo allo Stato, senza peraltro che venga indicato esattamente come questo possa essere garantito in termini procedurali e normativi; appare quindi poco chiaro quale possa essere il reale valore che si intende sottoporre all'interesse dei privati;

le competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti sono, tra l'altro, volte a monitorare, verificare e garantire che in presenza di obblighi di servizio pubblico, erogato da una società che sia pubblica o privata, vi sia il rispetto della libera concorrenza nonché la piena e non discriminatoria accessibilità alle infrastrutture e ai servizi offerti. In tal senso, in base alle competenze riconosciute, l'Autorità non ha gli strumenti né la capacità di individuare in questa fase alcuna incompatibilità o rilievo ostativo tra i generici criteri di dismissione esposti nello schema di decreto e gli obblighi di servizio pubblico;

lo schema di decreto non dispone in alcun modo l'obbligo di pubblicità dei dati relativi alle operazioni di vendita e all'utilizzo dei proventi. Non viene dunque introdotto l'obbligo a carico dello Stato di pubblicare i dati secondo un formato aperto, così come definito dall'articolo 68 comma 3 lettera *a*) del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni;

atteso che:

nel corso dell'esame la Commissione ha riconosciuto, alla luce della genericità dello schema di decreto, nonché della rilevanza rivestita dall'operazione, la necessità stringente di monitorare e esaminare l'intero percorso di dismissione e privatizzazione, con particolare interesse alle potenziali ricadute in termini di qualità del servizio, valorizzazione e efficienza delle società, garantendo così la necessaria e adeguata trasparenza e partecipazione parlamentare all'operazione di vendita, corroborando in tal senso l'idea che lo schema di decreto presenti numerose e

importanti lacune così come lacunoso si è dimostrato l'iter informativo propedeutico all'espressione del parere;

ritenuto che:

la repentina rimozione e sostituzione dei vertici in concomitanza con l'approvazione dello schema di decreto desta inoltre perplessità e preoccupazioni nei confronti di un percorso che si dimostra già ricco di incognite e passaggi oggettivamente delicati e rischiosi, e che avrebbe dovuto pertanto essere intrapreso in un contesto societario stabile e definito;

non essendo presente al momento, e — stante quanto emerso dalle audizioni dei vertici di Ferrovie dello Stato Italiane Spa, non potrà essere disponibile nel breve periodo — alcun piano industriale, lo schema di decreto in esame appare pressoché inutile e irricevibile, quanto meno prematuro, atteso che si intenda permettere alle commissioni parlamentari competenti di procedere con un esame adeguato e nel merito del progetto di dismissione e privatizzazione;

dalla relazione illustrativa non è possibile rinvenire alcun riferimento all'assunzione del parere del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126;

per quanto concerne i servizi merci e di trasporto pubblico locale interessati dalla privatizzazione non godrebbero di alcun miglioramento giacché è plausibile che i nuovi grandi azionisti privati avrebbero l'interesse di orientare le scelte di investimenti nei confronti dei servizi più remunerativi e non verso quelli che già oggi risultano essere più deboli e poco appetibili per il mercato;

l'idea che la privatizzazione possa contribuire ad una maggiore efficienza delle società del Gruppo nonché ad una attività manageriale più performante, così come sostenuto dai Ministri interessati, non è necessariamente giusta o sbagliata

pur restando nel campo delle mere opinioni che se non corroborate da dati concreti non possono offrire alcun appiglio sostanziale a sostegno di una o dell'altra argomentazione. Appare però evidente come al momento non sia possibile prendere in considerazione alcun dato sugli effetti — anche solo potenziali — della privatizzazione in termini di qualità dei servizi, a mercato e soprattutto universali, in termini di investimenti infrastrutturali, in particolar modo per quanto riguarda il comparto merci e trasporto pubblico locale/regionale, in termini di risorse umane, di valorizzazione del patrimonio e del *know how*, offrendo in tal modo solo molta incertezza;

il Governo, né nello schema di decreto, né durante le audizioni svolte ha indicato come a si intende a seguito della privatizzazione e quindi in vista degli introiti derivanti dalla vendita delle azioni far fronte alla perdita di utili ripartiti per ciascun anno all'attuale azionista unico, lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze, da Ferrovie dello Stato Italiane Spa;

le precedenti operazioni di privatizzazione, si veda il caso Alitalia e Telecom Italia, hanno finito per favorire le note cordate imprenditoriali senza produrre alcun significativo effetto sul risanamento del debito pubblico. D'altro canto per i casi a cui il Governo fa riferimento come modelli esemplari di privatizzazione, in particolare quella recente di Poste Italiane, appare evidente come ancora non sia possibile poter valutare adeguatamente le reali ricadute della cessione di quote pubbliche sul piano del servizio universale che peraltro è stato già ampiamente e duramente colpito dalle politiche di razionalizzazione adottate da Poste Italiane. Risulta pertanto inopportuno procedere ad un medesimo percorso di dismissione senza avere dati attendibili sulle conseguenze in termini di qualità, efficienza e adeguatezza dei servizi offerti,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Ferrovie dello Stato italiane SpA. Atto n. 251.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO SINISTRA ITALIANA-SINISTRA ECOLOGIA LIBERTÀ

La IX Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Ferrovie dello Stato italiane SpA;

premessi che:

Ferrovie dello Stato Italiane Spa è la più importante società operante nel trasporto ferroviario italiano, con un fatturato di 8,4 miliardi di euro, 70.000 dipendenti e un totale di 16.700 chilometri di rete Ferroviaria;

Ferrovie dello Stato Italiane Spa ha chiuso i primi sei mesi del 2015 con un fatturato di oltre 2 punti percentuali rispetto all'anno 2014, anno in cui ha segnato un Ebitda di 2,1 miliardi di euro, per un totale di 4,3 miliardi di euro di investimenti (in crescita fino a 6,5 miliardi di euro nel 2016);

il Gruppo conta circa 70.000 dipendenti, di cui circa 5.000 in Germania (Netinera). La linea ferroviaria è lunga 16.726 chilometri, di cui circa 1.000 ad alta velocità. Il sistema Alta Velocità-Alta Capacità parte da Torino e arriva fino a Salerno (Torino – Milano – Bologna – Roma – Napoli – Salerno). Ulteriori tratti sono tra Milano e Treviglio e tra Padova e Mestre. Attualmente, si sta completando il tratto Milano – Verona – Venezia per

disegnare la cosiddetta « T ». La frequenza è di 8.000 treni al giorno di cui circa 7.000 regionali e 1.000 tra alta velocità, media e lunga percorrenza e treni merci;

le Ferrovie dello Stato nacquero nel 1905 dopo la statalizzazione di numerose ferrovie italiane. Già dal 1945 azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, sotto il controllo del Ministero dei trasporti, nel 1986 si trasforma in ente pubblico economico. Nel 1992 l'ente fu trasformato in società per azioni con partecipazione statale totale attraverso il Ministero dell'economia e delle finanze. Nel 1999 ha inizio la divisionalizzazione della società con la nascita di Trenitalia nel 2000 e di RFI nel 2001. Il 24 maggio del 2011 le Ferrovie dello Stato divengono Ferrovie dello Stato Italiane Spa, in breve FS Italiane;

Trenitalia è l'impresa di trasporto passeggeri e merci mentre Rete Ferroviaria Italiana (RFI) è la società che si occupa della gestione dell'infrastruttura: entrambe sono partecipate al 100 per cento di Ferrovie dello Stato Italiane;

secondo i dati Mediobanca del 2015 il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane è la seconda azienda italiana per investimenti, quinta per dipendenti, decima per redditività e tredicesima per fatturato. Infine, Ferrovie dello Stato Italiane quest'anno ha conquistato il primo posto nella classifica delle aziende dove i giovani neolaureati desiderano lavorare ed è risultata prima nel *ranking* « *Best Employer of Choice 2015* »;

nel Documento di economia e finanza (DEF) 2014, approvato in via definitiva dalle Camere il 17 aprile 2014, il Governo aveva già manifestato l'intenzione di attuare un piano di privatizzazioni mediante la dismissione di partecipazioni in società controllate anche indirettamente dallo Stato e l'attivazione di strumenti per consentire le dismissioni anche da parte degli enti territoriali; come riportato nel programma nazionale di riforma contenuto nello stesso Documento, le società coinvolte nell'operazione includono società a partecipazione diretta quali ENI, STMicroelectronics, ENAV, nonché società in cui lo Stato detiene partecipazioni indirettamente tramite Cassa depositi e prestiti, quali SACE, FINCANTIERI, CDP Reti, TAG (Trans Austria Gasleitung GmbH) e, tramite Ferrovie dello Stato, in Grandi Stazioni – Cento Stazioni;

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio, ha annunciato recentissimamente che sarà avviata la procedura di privatizzazione di Ferrovie dello Stato Italiane, specificando che, comunque, non potrà andare oltre il 40 per cento. In particolare, il Ministro Delrio ha dichiarato che si tratta di un percorso che tiene presenti alcune questioni per cui l'infrastruttura ferroviaria dovrà rimanere pubblica e dovrà essere garantito l'accesso a tutti in maniera uguale. Il 40 per cento potenzialmente alienabile andrà a un azionariato diffuso e investitori istituzionali;

considerato che le privatizzazioni in Italia sono state sempre caratterizzate da un percorso particolarmente complesso, pieno di fallimenti e di incognite in cui spesso si sono intrecciate operazioni finanziarie poco trasparenti, per cui lo Stato quasi mai ne ha tratto vantaggio né dal punto di vista economico, né tanto meno sotto il profilo della competitività;

con riferimento alla privatizzazione di Ferrovie dello Stato Italiane, si è sempre parlato in questi mesi della possibile attuazione di due strategie. La prima, battezzata del « carciofo da sfogliare », è caratterizzata da una vendita di pezzi del

Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in prospettiva lasciando in mano pubblica solo la rete ferroviaria – d'importanza strategica per il Paese e bisognosa di forti investimenti – per collocare subito sul mercato alta velocità e trasporto merci, servizi già redditizi o potenzialmente tali. La seconda consiste nella la vendita secca di una quota di minoranza della *holding* che controlla il Gruppo, riportando direttamente allo Stato la rete ferroviaria o comunque regolandone la gestione da parte di Rete Ferroviaria Italiana in modo da garantire l'accesso paritario agli operatori;

sotto tale profilo si evidenzia che, qualunque strategia avesse voluto intraprendere il Governo, il Parlamento, innanzitutto, avrebbe dovuto esercitare una funzione di controllo e indirizzo politico importante al riguardo, in quanto Ferrovie dello Stato italiane non è solo società controllata dallo Stato, ma una grande impresa partecipata pubblica la cui privatizzazione potrebbe determinare l'indebolimento di rilevanti potenzialità industriali nazionali in termini di riconversione ecologica, civile e tecnologica del sistema economico italiano, senza peraltro un sostanziale effetto di diminuzione del debito pubblico, ma con una riduzione delle entrate fornite al bilancio dello Stato dai dividendi della stessa società;

qualsiasi disegno di privatizzazione che coinvolga il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane appare infatti delicato e destinato a suscitare preoccupazioni, oltre che interessi, anche e soprattutto per il valore patrimoniale dei ricchi *asset* di cui dispone che per la redditività economica della gestione industriale. Si tratta, infatti, di una società dal voluminoso valore patrimoniale che viene da una storia ultrasecolare e resta fondamentale per la mobilità integrata del sistema Paese;

le ferrovie rappresentano un bene strategico per il Paese ed una risorsa per tutti gli italiani, ma l'attuale Governo, nel farsi promotore e forte sostenitore della privatizzazione delle Ferrovie dello Stato

Italiane, sembra dimenticare i temi ancora caldi da sciogliere a partire dal rapporto con Rete Ferroviaria Italiana (la controllata che gestisce la rete) e Trenitalia con i vari contratti (dalla lunga percorrenza sino a tutta la partita del trasporto locale). Soprattutto, il timore è che il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiana verrebbe, in sostanza, svuotato di valore e di contenuti e il tutto per raccogliere pochi miliardi di euro (tra i 5 e i 10 miliardi a quanto risulta) che non sono assolutamente nulla rispetto ai 2000 miliardi di debito pubblico accumulati dal nostro Paese;

in buona sostanza, appare inspiegabile il motivo per cui si intenda in controtendenza a quanto accade in altri Paesi europei come la Francia e la Germania, privatizzare una società solida e in crescita come Ferrovie dello Stato, capace di operare sul mercato italiano e di aprirsi ad una competitività nel trasporto ferroviario e alla logistica anche a livello continentale per garantirsi nell'immediato quella che sembrerebbe una modesta entrata economica, mettendo a repentaglio profitti, livelli occupazionali e qualità professionali;

l'imminente alienazione di quote di Ferrovie dello Stato Italiane non sembra, infatti, considerare i rischi derivanti da una affrettata privatizzazione, soprattutto sotto il profilo della salvaguardia del mantenimento dei diritti e delle tutele per le lavoratrici ed i lavoratori operanti nel comparto ferroviario, che rappresenta il prerequisito per la sicurezza e il buon funzionamento del sistema ferroviario e per servizi di alta qualità nei confronti delle persone. Senza contare che, con l'estensione della concorrenza nel trasporto nazionale ferroviario di passeggeri, il processo di privatizzazione e la possibile pressione finalizzata al taglio dei costi, l'attuale situazione di crisi economica in cui versa il Paese potrebbe ulteriormente aggravarsi con inevitabili conseguenze sul piano della riduzione del numero dei dipendenti, il maggior ricorso all'*outsourcing* e al subappalto dei servizi, l'aumento dei contratti atipici, l'incremento dell'utilizzo

dei lavoratori in somministrazione, l'intensificazione dei carichi e della pressione sul lavoro, l'aumento degli orari di lavoro flessibili, del frazionamento dei turni di lavoro e del ricorso al lavoro straordinario;

le recenti affermazioni del Ministro Delrio, non tengono minimamente conto dei rischi da un'ulteriore e affrettata liberalizzazione e frammentazione del servizio ferroviario italiano, soprattutto rispetto alla necessità di garantire ai milioni di utenti attraverso prezzi sostenibili e la certezza di non vedersi tagliare o ridurre ulteriormente le corse su linee che potrebbero venire considerate non redditizie, ma fondamentali per garantire un trasporto pubblico che, come tale, deve garantire i collegamenti con tutte le aree del Paese, includendo anche le cosiddette zone periferiche;

il Governo, piuttosto che procedere ad una privatizzazione affrettata del Gruppo, dovrebbe quantomeno prima illustrare esaurientemente alle Camere in modo puntuale tutti gli aspetti e i risvolti economici, industriali, occupazionali e sociali conseguenti all'annunciato piano di privatizzazione del gruppo. In particolare, sarebbe opportuno, prima di procedere a qualsiasi iniziativa di alienazione di quote di società direttamente o indirettamente di proprietà dello Stato, consegnare al Parlamento una relazione contenente i dati finanziari e industriali degli effetti della alienazione sul bilancio dello Stato e i minori dividendi versati al bilancio dello Stato in conseguenza dell'alienazione;

al contrario, più nello specifico, lo schema di decreto non reca nel dettaglio una disciplina di alienazione esauritiva, sia nella fase di mantenimento di una quota di controllo pubblico nel capitale, sia in merito alle eventuali determinazioni in merito all'offerta pubblica di vendita. In audizione, il Ministro Padoan ha parlato di un interesse di investitori istituzionali, anche internazionali, ma poco o nulla si sa in merito al lavoro che stanno svolgendo gli *advisor* del Ministero per la quotazione,

come del resto ben poco il Governo ha fatto sapere su questi possibili investitori interessati. Al riguardo va sottolineato che, come dimostra anche il recente caso della quotazione in Borsa di Fincantieri, le modalità attraverso le quali si procede all'offerta pubblica di vendita sono da considerarsi quali elementi cruciali per la creazione di valore e il rafforzamento finanziario della società;

in conclusione, se da un lato il Governo conferma la volontà di privatizzare Ferrovie dello Stato Italiane, dall'altro, piuttosto che a potenziare i servizi e la rete, nell'interesse generale del Paese, l'operazione disciplinata dallo schema di decreto serve al mero scopo di fare cassa e abbattere il debito pubblico, con conseguenze difficilmente percepibili in termini di impatto positivo sulla finanza pubblica;

l'opzione di privatizzare l'intero Gruppo, con la possibilità che dei privati possano quindi controllare anche le società che detengono la rete e l'infrastruttura che offre il servizio pubblico a carattere universale come Rete Ferroviaria Italiana (RFI), rischia dunque di creare un pericoloso e dannoso precedente. Inoltre, pochi o nulli sono gli effetti positivi che lo

schema di decreto inerente la privatizzazione del Gruppo reca sul trasporto pubblico locale;

si evidenzia, inoltre, che durante la discussione del disegno di legge di stabilità 2016 è stato approvato in Assemblea un emendamento del Gruppo Sinistra Italiana a prima firma del deputato Franco Bordo ove si prevede che, proprio con riferimento alla privatizzazione del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, prima della privatizzazione di quote di società direttamente o indirettamente di proprietà dello Stato si preveda la presentazione di una relazione al Parlamento contenente precisi elementi informativi in termini di impatto economico, industriale, occupazionale e sociale cui ancora il Governo ha dato ancora seguito;

il Governo, come peraltro affermato dal Ministro delle Finanze Padoan nel corso dell'audizione presso la Commissione IX della Camera dei deputati, attualmente, non dispone neanche della previsione di quanto possa corrispondere l'ammontare complessivo degli introiti derivanti dalla privatizzazione in oggetto,

esprime

PARERE CONTRARIO.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00824 Senaldi sulle attività di *home restaurant*, di rappresentanti di Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE), Confesercenti e Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) 72

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 72

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governo (Parere alla I e V Commissione) (*Esame e rinvio*) 72

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012. C. 3261 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 76

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 19 gennaio 2016.

Audizioni nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00824 Senaldi sulle attività di *home restaurant*, di rappresentanti di Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE), Confesercenti e Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.05 alle 10.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 10.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che il deputato Filippo Piccone del gruppo Area Popolare (NCD-UDC) è entrato a far parte della Commissione.

La Commissione prende atto.

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 3513 Governo.

(Parere alla I e V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marietta TIDEI (PD), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento che si compone di 13 articoli, reca una serie di

disposizioni che attengono ai profili di competenza della X Commissione ovvero che presentano elementi di interesse.

L'articolo 3, comma 2, proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2017 il servizio di interrompibilità in favore dei grandi consumatori elettrici nelle isole maggiori (Sicilia e Sardegna) e ridetermina le tariffe riducendo le quantità massime e il prezzo del servizio. Più in particolare la disposizione aggiunge il comma 3-ter all'articolo 1, decreto-legge n. 3 del 2010 prevedendo che, per esigenze di sicurezza, il servizio di sicurezza del sistema elettrico nel territorio della Sicilia e della Sardegna è prorogato, relativamente alle utenze elettriche, fino al 31 dicembre 2017. Il servizio di interrompibilità, istituito per il triennio 2010-2012, era stato già prorogato fino al 31 dicembre 2015.

Si prevede inoltre che L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provveda:

a) ad aggiornare le condizioni del servizio per il nuovo biennio (2016- 2017), per quantità massime pari a 400 MW in Sardegna e 200 MW in Sicilia e con l'assegnazione diretta di una valorizzazione annua del servizio stesso pari a 170.000 Euro/MW. La relazione tecnica precisa che il servizio si rende necessario a seguito delle esigenze evidenziate dal gestore del sistema di trasmissione Terna Spa, nell'ambito del monitoraggio della misura attuale, previsto dalla Commissione europea nell'ambito della decisione C(2012) 6779 del 3 ottobre 2012;

b) ad adeguare, in tutto il territorio nazionale, per le medesime utenze connesse in alta e altissima tensione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico in modo da rispecchiare la struttura degressiva della tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura, in vigore dal 2014, nonché applicando esclusivamente agli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili la rideterminazione degli oneri di sistema elettrico di cui all'articolo 39, comma 3, del decre-

to-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

L'articolo 5 differisce il termine, inizialmente fissato al 31 dicembre 2012, per la delimitazione dei distretti turistici da parte delle regioni al 30 giugno per consentire alle regioni di provvedere alla delimitazione dei Distretti turistici. La procedura per la delimitazione è posta in essere d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori.

L'articolo 6, comma 2 proroga di un anno, dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2017, il termine entro cui effettuare la ridefinizione del sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco. La necessità di ridefinire l'attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco è stata sottolineata fra l'altro dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, nelle «Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2014», ha evidenziato come l'attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco contribuisca ad ostacolare lo sviluppo della vendita di farmaci di minor prezzo, in particolare di quelli generici. L'intervento legislativo è attuato intervenendo sull'articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto legge n. 95/2012 che aveva previsto, a decorrere dal gennaio 2013, il passaggio a un nuovo metodo di remunerazione della filiera distributiva del farmaco, da definirsi con decreto dei ministri della salute e dell'economia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sulla base di un accordo tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'Agenzia italiana per il farmaco (Aifa), nel rispetto di vincoli precisi: invarianza dei costi con riferimento ai margini in vigore al 30 giugno 2012, rispetto dei tempi (90 giorni

dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 95/2012), accordo tra tutte le componenti della filiera, invarianza dei saldi di finanza pubblica.

L'articolo 7, comma 5, proroga al 31 dicembre 2016, il termine, per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti finalizzato ad impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. Con tale decreto dovrebbero altresì definirsi gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi. Il decreto dovrà essere emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza unificata. Il termine originario per l'emanazione del decreto, fissato al 25 maggio 2010 è stato già prorogato nove volte. La disposizione, di prioritario interesse della Commissione Trasporti, interessa la Commissione Attività produttive per i possibili effetti sulla competitività del settore.

L'articolo 8 reca disposizioni indirettamente riconducibili alle competenze della X Commissione, ma che presentano effetti significativi sul settore delle imprese. Al comma 1, le lettere *a)* e *b)*, prorogano di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2016, rispettivamente il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) e non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo, nonché il termine finale di efficacia del contratto con l'attuale concessionaria del SISTRI. In particolare, il comma 1 dell'articolo 8, alla lettera *a)*, proroga di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2016, il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti, al catasto dei rifiuti, ai registri di carico e scarico, nonché al trasporto dei rifiuti, antecedenti alla disciplina relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Nello stesso periodo, quindi per tutto il 2016, non si

applicano le sanzioni relative al SISTRI diverse da quelle concernenti l'omissione dell'iscrizione al SISTRI e del pagamento del contributo per l'iscrizione stessa. La successiva lettera *b)* proroga di un anno, vale a dire fino al 31 dicembre 2016, il termine finale di efficacia del contratto con l'attuale concessionaria del SISTRI (Selex Service Management Spa) e la data fino alla quale è garantito, alla medesima società, l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati.

Il comma 2 dell'articolo 8 proroga di un anno, vale a dire al 1° gennaio 2017, il termine a decorrere dal quale i « vecchi » grandi impianti di combustione, vale a dire quelli anteriori al 1988 che hanno ottenuto apposita esenzione e quelli anteriori al 2013, devono rispettare i nuovi e più severi limiti di emissione previsti dalla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali. La proroga non riguarda tutti gli impianti « vecchi », ma solo quelli per cui il Codice dell'ambiente ha previsto specifiche deroghe, e a condizione che siano state presentate (nei termini indicati dal comma in esame) le istanze di deroga. Il comma in esame stabilisce infine che, sino alla definitiva pronuncia dell'Autorità Competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all'esercizio a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga. Con riferimento agli impianti che usufruiscono di una deroga relativa a specifici inquinanti, viene inoltre stabilito che gli stessi dovranno rispettare, dal 1° gennaio 2016, per gli inquinanti non oggetto di richiesta di deroga, i pertinenti valori limite di emissione massimi indicati nell'Allegato II, parte II, alla Parte V del decreto legislativo n. 152/2006.

Il comma 3 dell'articolo 8 proroga di due mesi, cioè fino al 29 febbraio 2016, il termine – previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo n. 36 del 2003 – di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg.

Al riguardo, si osserva che l'articolo 46 del cosiddetto « collegato ambientale » (approvato in via definitiva dalla Camera nella seduta del 22 dicembre 2015, ma non ancora pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*) prevede l'abrogazione della lettera p) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 36/2003, su cui incide la proroga in esame. La relazione illustrativa sottolinea che « considerati i termini ordinari di *vacatio legis*, sussiste la necessità di provvedere a una proroga dell'entrata in vigore del divieto, al fine di scongiurare – a partire dal 1° gennaio 2016 e fino all'entrata in vigore del « collegato ambientale » – l'impossibilità di conferire in discarica i rifiuti che attualmente hanno la suddetta destinazione ».

L'articolo 10, comma 2, di prioritaria competenza della Commissione Finanze, proroga al 31 dicembre 2016 il termine entro il quale continuano ad applicarsi, alla produzione combinata di energia elettrica e calore, gli specifici coefficienti – individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas – necessari a individuare i quantitativi di combustibile che, impiegati nei predetti impianti, possano ritenersi utilizzati per la produzione di energia elettrica e che sono dunque soggetti ad accisa agevolata. Più in dettaglio, le norme in esame prorogano dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il termine (di cui all'articolo 3-*bis*, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, che lo fissava originariamente al 31 dicembre 2012) entro il quale continuano ad applicarsi, alla produzione combinata di energia elettrica e calore, specifici coefficienti (individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 1998 e ridotti nella misura del 12 per cento) necessari a individuare i quantitativi di combustibile i quali, impiegati nei predetti impianti, possano ritenersi utilizzati per la produzione di energia elettrica e che sono dunque soggetti alla relativa accisa (in misura, dunque, agevolata). Tale applicazione viene effettuata in attesa dell'adozione del decreto del Ministero dello sviluppo eco-

nomico – di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – che consente la determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi (produzione combinata di energia elettrica e calore). Si rammenta che per l'adozione di tale decreto non è previsto uno specifico termine; tuttavia, rinviando di un anno l'applicazione dei coefficienti summenzionati, si posticipa sostanzialmente anche l'emana-zione della norma secondaria.

L'articolo 11, comma 2, dispone una ulteriore proroga del termine per l'entrata in esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili per accedere alle incentivazioni per la produzione di energia. La disposizione si applica nelle zone dell'Emilia-Romagna e del Veneto colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012. In particolare, proroga dal 31 dicembre 2015 al 30 settembre 2016:

il termine entro il quale devono essere entrati in esercizio gli impianti alimentati da fonti rinnovabili – realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili – per accedere alle incentivazioni cui avevano diritto alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74;

il termine entro il quale devono essere entrati in esercizio gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 30 settembre 2012, per accedere agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012.

Ricorda, in proposito, che la disposizione in esame è stata già prorogata dall'articolo 2, comma 4, lettera a), decreto-legge n. 150 del 2013 e con l'articolo 11, comma 1-bis, decreto-legge n. 192 del 2014.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.

C. 3261 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Adriana GALGANO (SCpI), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento che reca l'autorizzazione alla ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di associazione fra l'Unione europea e i sei Stati centroamericani (Costarica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama), considerati come un'entità regionale integrata – requisito questo che l'Unione europea privilegia proprio per la stipula di accordi di associazione con l'esterno.

Ricorda, altresì, come l'integrazione regionale dell'America centrale sia iniziata sin dal 1960 con la creazione del Mercato comune centroamericano, mentre nel 1991 nacque il Sistema d'integrazione centroamericana, con obiettivi non più solo economici ma anche politici.

Sottolinea, altresì, come, in ragione dell'elevata integrazione economica della regione centroamericana con il Messico, il nostro Paese – che proprio in Messico opera con numerose aziende – dovrebbe indirettamente beneficiare di più anche dai risultati dell'Accordo in esame che comunque comporterà la liberalizzazione doganale nei confronti del 91 per cento delle esportazioni centroamericane nel territorio dell'Unione, e per converso la liberalizzazione graduale dei dazi nei confronti del 69 per cento delle esportazioni europee di prodotti industriali in Centroamerica.

Dal punto di vista della struttura, l'Accordo in titolo presenta un'ampiezza notevole, contando oltre al preambolo 363 articoli e 21 Allegati, alcune Dichiarazioni e un Protocollo relativo alla cooperazione culturale. Si rileva in particolare la mole dell'Allegato I, dedicato alla soppressione

dei dazi doganali, che da solo occupa quasi 1.700 pagine. I 363 articoli dell'Accordo sono raggruppati in cinque parti: la parte prima è dedicata alle disposizioni generali e istituzionali, e comprende gli articoli da 1 a 11, nei quali si definisce tra l'altro la natura dell'Accordo, fondato sul rispetto dei principi democratici e di diritti umani fondamentali, nonché sulla promozione dello sviluppo sostenibile nel quadro degli Obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite e sui principi del buon governo e dello Stato di diritto, inclusa la gestione corretta e trasparente degli affari pubblici a tutti i livelli istituzionali, con un particolare sforzo contro la corruzione. Viene comunque salvaguardata (articolo 3) la sovranità di ciascuna delle sei Repubbliche centroamericane nei confronti di qualsiasi disposizione dell'Accordo in esame.

Sempre nella parte prima è previsto il quadro istituzionale per la gestione dell'Accordo, anzitutto con l'istituzione (articolo 4) del Consiglio di associazione, con il compito di vigilare sul conseguimento degli obiettivi dell'Accordo e sovrintendere all'attuazione di esso.

La parte seconda (articoli 12-23) riguarda i profili del dialogo politico tra Unione europea e America centrale e (articolo 12) pone fra gli obiettivi di esso l'istituzione di un partenariato politico privilegiato fondato sul rispetto e la promozione della democrazia, della pace, dei diritti umani, nonché sul rafforzamento dell'ONU quale fulcro del sistema multilaterale e la cooperazione nell'ambito della politica estera e di sicurezza, in vista anche di iniziative congiunte di comune interesse nelle sedi internazionali appropriate.

Vengono poi analiticamente enunciati settori in cui dovrà strutturarsi il dialogo politico, che concernono il disarmo e la non proliferazione delle armi di distruzione di massa (articoli 14-15), la lotta al terrorismo (articolo 16), i gravi crimini di portata internazionale (articolo 17), i finanziamenti allo sviluppo e le migrazioni (articoli 18-19), la cooperazione in materia ambientale e, nel settore economico-finan-

ziario, il buon governo in ambito fiscale e soprattutto la decisione di negoziare l'istituzione di un meccanismo comune aperto ad interventi della Banca europea degli investimenti e del Fondo investimenti dell'America Latina, per contribuire allo sviluppo e alla riduzione della povertà in America centrale.

La parte terza riguarda i molteplici risvolti della cooperazione tra l'Unione Europea e l'America centrale, e comprende gli articoli 24-76. Oltre a ribadire l'obiettivo del rafforzamento dello Stato di diritto, del buon governo e del rispetto dei diritti umani, nel settore della giustizia e della sicurezza si dà rilievo alla cooperazione per elevare il livello di protezione dei dati personali ai più rigorosi standard internazionali (articolo 34), favorendo altresì tuttavia la libera circolazione dei dati stessi tra le Parti dell'Accordo.

Specifici articoli sono dedicati alla lotta al narcotraffico, al riciclaggio di denaro – ivi compreso il possibile sbocco del finanziamento di attività terroristiche –, al contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, alla lotta alla corruzione, al contrasto al traffico illecito di armi leggere e alla lotta al terrorismo, da condurre nel pieno rispetto della sovranità degli Stati, delle pertinenti risoluzioni dell'ONU, del principio del giusto processo e delle libertà fondamentali.

Per quanto concerne lo sviluppo e la coesione sociale si afferma la necessità che si accompagnino in parallelo allo sviluppo economico, e a tale scopo particolare rilievo assume l'azione per la riduzione della povertà e dell'esclusione sociale, nonché le azioni positive nel campo dell'occupazione, della protezione sociale, dell'istruzione, della sanità, delle pari opportunità e, di particolare rilievo per la zona centroamericana, a favore dei diritti e delle libertà fondamentali dei popoli indigeni (articolo 45).

In campo ambientale si richiamano i settori oggetto della cooperazione tra le Parti, tra i quali la lotta all'inquinamento, la prevenzione della riduzione dello strato di ozono atmosferico, il contrasto alla desertificazione e alla deforestazione, la

mitigazione dei cambiamenti climatici, la conservazione della biodiversità, l'introduzione di incentivi e tecnologie compatibili con la tutela ambientale, la gestione delle calamità naturali (articolo 51), allo scopo di ridurre la vulnerabilità della regione centroamericana nei confronti di esse, rafforzando la capacità delle comunità locali nella gestione del territorio a scopo preventivo e nelle attività di ripristino e ricostruzione successive ad una calamità.

La cooperazione economica e commerciale comprenderà innumerevoli attività, tra le quali l'assistenza tecnica in materia di politica della concorrenza e di dogane, come anche in materia di proprietà intellettuale e trasferimenti di *know how*, di scambi di servizi e commercio elettronico, di appalti pubblici, di pesca e acquacoltura, di prodotti dell'artigianato e dell'agricoltura biologica, di sicurezza alimentare e questioni fitosanitarie e di benessere degli animali, di commercio e sviluppo sostenibile, di cooperazione industriale, di energia e di fonti rinnovabili di essa, di industria estrattiva, di turismo, di trasporti aerei e marittimi, di buone pratiche fiscali, di micro, piccole e medie imprese, di microcredito. Viene altresì ribadito di voler proseguire gli sforzi per favorire un ulteriore livello di integrazione regionale centroamericana, come anche la cooperazione culturale e i relativi scambi di artisti e professionisti tra Europa e America centrale. Verrà inoltre incoraggiato il dialogo interculturale nel quadro delle regole dell'UNESCO, con il precipuo obiettivo della promozione della diversità culturale. Anche la cooperazione nel settore scientifico e tecnologico è oggetto dell'Accordo in esame, in particolare dell'articolo 76, laddove il precedente articolo 75 è dedicato alla cooperazione normativa e tecnologica atta a favorire il progressivo superamento del *digital divide* e un accesso equo alle tecnologie informatiche.

La parte quarta dell'Accordo, di gran lunga la più estesa, è dedicata al commercio: l'articolo 77 riguarda l'istituzione, su cui che le Parti concordano, di una zona

di libero scambio in conformità alle normative dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), assumendone i relativi diritti e obblighi. Nel successivo articolo 78 si enunciano gli obiettivi commerciali dell'Accordo in esame, a partire dall'espansione degli scambi di merci tra le Parti mediante la riduzione o addirittura l'eliminazione degli ostacoli tariffari e non tariffari al commercio. In secondo ordine le Parti perseguiranno anche la facilitazione degli scambi di merci attraverso la semplificazione di procedure doganali e meccanismi di valutazione della conformità, nonché nel campo delle misure sanitarie e fitosanitarie.

Anche gli scambi di servizi verranno favoriti, conformemente all'articolo V dell'Accordo generale (GATS) sul commercio di servizi dell'OMC. Verrà inoltre dato impulso all'integrazione economica regionale attraverso analoghi meccanismi di riduzione e semplificazione tariffaria e doganale. Sarà anche curato l'allestimento di un ambiente favorevole a un aumento dei flussi di investimento e verranno facilitate le condizioni di stabilimento di imprese e persone tra i territori delle Parti contraenti. Si darà corso a una effettiva apertura reciproca dei mercati degli appalti pubblici. Verrà perseguita una efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale, tenendo tuttavia conto delle differenze tra le Parti e della necessità del trasferimento di tecnologie tra le diverse regioni Parti dell'Accordo. Vi saranno infine meccanismi di risoluzione delle controversie equi ed efficaci.

I numerosi altri articoli della parte quarta riguardano tra l'altro alcune questioni chiave, come le misure *antidumping* e compensative, da adottare conformemente alle regole dell'OMC; le misure di salvaguardia multilaterali e bilaterali, miranti ad impedire danni all'economia o all'assetto sociale delle Parti dell'Accordo in conseguenza dei processi di liberalizzazione degli scambi; l'individuazione e l'eliminazione di ostacoli tecnici al commercio, quali regolamenti specifici, norme e procedure di valutazione, servizi di telecomunicazione, finanziari e del trasporto marittimo interna-

zionale; le indicazioni geografiche – di particolare interesse per il nostro Paese –, contemplate agli articoli 242-250; le procedure di risoluzione delle controversie.

La durata dell'Accordo è illimitata, ma ciascuna delle Parti (articolo 354) può notificare per iscritto l'intenzione di denunciarlo: il Consiglio di associazione decide le eventuali misure transitorie necessarie, e la denuncia ha effetto trascorsi sei mesi dalla notifica.

Passando al contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di associazione tra Unione europea e America centrale, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012, segnala che esso si compone di cinque articoli: come di consueto i primi due contengono le clausole di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione dell'Accordo, mentre l'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta ufficiale*.

L'articolo 3, comma 1 reca la norma di copertura finanziaria legata all'applicazione dell'Accordo, in particolare ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 7 e all'articolo 11 dell'Allegato III sulla reciproca assistenza amministrativa in materia doganale (v. infra la relazione tecnica): all'onere, valutato in 20.160 euro annui a decorrere dal 2015, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2015-2017 nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 2 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 del presente articolo, in base all'articolo 17, co. 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dalle disposizioni dell'Accordo in esame – eccezion fatta per quelle citate nell'articolo 3,

comma 1 – non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Preannuncia, infine, di voler proporre alla Commissione di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.50.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Esame e rinvio*) 80

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 3513 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte preliminarmente che l'espressione del parere di competenza alle Commissioni riunite I e V, sulla base di quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 14 gennaio scorso, avrà luogo nella seduta di domani 20 gennaio 2016.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, preso atto dell'ampiezza del contenuto del provvedimento, che, in ragione della propria natura, incide su svariati ambiti materiali, avverte preliminarmente che nella propria relazione si soffermerà sulle parti

più direttamente riconducibili alle competenze della Commissione. Nello specifico, rileva, in primo luogo, che l'articolo 1, ai commi da 1 a 3, reca disposizioni che, come indicato nella relazione illustrativa, sono volte a consentire l'utilizzo nell'anno 2016 di risorse finanziarie previste per assunzioni riferite ad anni precedenti, non utilizzate nei tempi previsti. In particolare, il comma 1, alle lettere *a)* e *b)*, dispone la proroga al 31 dicembre 2016 del termine per procedere alle assunzioni del personale a tempo indeterminato relative ad amministrazioni dello Stato, enti pubblici non economici, comprese le agenzie, ed enti di ricerca, rispettivamente con riferimento alle somme autorizzate per il 2008 e il 2009 e per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013. La successiva lettera *c)* proroga ulteriormente al 31 dicembre 2016 il termine per l'utilizzo temporaneo di segretari comunali, da parte del Dipartimento della funzione pubblica. Come si legge nella relazione illustrativa, la proroga è motivata dalla necessità di fare fronte alle numerose nuove competenze assegnate al Dipartimento e dalla volontà di utilizzare la professionalità di tali soggetti, attualmente senza incarico, iscritti nel relativo Albo. Non si sofferma sul successivo comma 2, che proroga al 31 dicembre 2016 le autorizzazioni all'assunzione a tempo indeterminato relative al comparto

sicurezza-difesa e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'anno 2013, in deroga alle percentuali del *turn over* indicate dalla legislazione vigente. Il comma 3, alla lettera a), proroga al 31 dicembre 2016 il termine per procedere alle assunzioni e, se previste, per concedere le relative autorizzazioni, di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2013 e nell'anno 2014, riferite ad amministrazioni dello Stato, enti pubblici non economici, comprese le agenzie, ed enti di ricerca, Corpi di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco e università, autorizzate per gli esercizi finanziari 2014 e 2015. Si tratta della seconda proroga per il *budget* 2014 e della prima proroga per il 2015. La lettera b) proroga alla medesima data le autorizzazioni all'assunzione a tempo indeterminato di personale nel comparto sicurezza-difesa e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, autorizzate per il 2014. Segnala, poi, che il comma 4 reca la proroga al 31 dicembre 2016 della sospensione della normativa in materia di reclutamento dei dirigenti di prima fascia mediante concorso pubblico, superata dalla riforma della dirigenza prevista dalla legge delega n. 124 del 2015. Non si sofferma sul comma 5, che riguarda il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in posizione di comando o fuori ruolo presso organi costituzionali, uffici di diretta collaborazione e presidenza del Consiglio dei ministri. Fa presente che i successivi commi 6 e 7 riguardano le modalità di avanzamento professionale del personale dirigenziale della Polizia di Stato, mentre il comma 8 proroga il regime transitorio concernente il collocamento in aspettativa per riduzione quadri per i gradi di colonnello e generale dell'Arma dei Carabinieri dei ruoli speciale e tecnico-logistico. Il comma 9 proroga i contratti di lavoro a tempo determinato del personale non dirigenziale dipendente dalle città metropolitane e dalle province che, alla data di entrata in vigore della legge 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, aveva maturato tre anni di anzianità con contratto di lavoro a tempo

determinato. La relazione illustrativa precisa che la proroga è motivata dalla necessità di non interrompere il percorso di valorizzazione professionale di questo personale, di non creare disparità di trattamento, con il rischio di un possibile contenzioso anche in sede europea, con i restanti precari «storici» delle amministrazioni pubbliche, i cui rapporti di lavoro sono già stati prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge n. 190 del 2014, e, infine, di consentire alle città metropolitane e alle province di garantire il livello dei servizi. Ad avviso del Governo, l'ulteriore proroga in esame, che porta a superare il limite di trentasei mesi per i rapporti a tempo determinato, non configurerebbe la violazione della disciplina europea né di quella nazionale, in quanto non è preordinata all'utilizzo in modo surrettizio di personale con rapporto di lavoro flessibile per esigenze permanenti ma, piuttosto, a fare fronte all'eccezionale circostanza del superamento degli enti di area vasta che, nelle more della piena attuazione della riforma, continuano a funzionare, sia pure drasticamente ridimensionati. La proroga si applica anche alle province che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno per il 2014. Infine, segnala che il comma 10, mediante la disapplicazione della sanzione concernente il divieto di assunzione per il mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015 e per il mancato rispetto dell'indicatore dei tempi medi di pagamento, consente alla Regione Calabria di procedere, a valere sulle risorse proprie, alla prosecuzione dei rapporti a tempo determinato già in essere con i comuni della regione a valere su finanziamenti regionali.

Con riferimento alla materia del pubblico impiego, anche alla luce delle limitazioni al *turn over* recentemente disposte dalla legge di stabilità 2016, segnala l'opportunità di prorogare fino al 31 dicembre 2017 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle

assunzioni, che l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, limita al 31 dicembre 2016.

Con riferimento all'articolo 4, che reca proroghe di termini in materie di competenza dei Ministeri dell'interno e della difesa, segnala, in primo luogo, che il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il termine per l'entrata in vigore della disciplina recata dall'articolo 17, commi 4-*bis* e 4-*ter*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che reca disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in caso di assunzione di lavoratori di Stati non appartenenti all'Unione europea e in materia di documentazione amministrativa per gli immigrati. Più in particolare, ai sensi della nuova disciplina, la cui entrata in vigore è rinviata, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possano utilizzare le dichiarazioni sostitutive previste dagli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici e privati italiani. Tuttavia, il comma 4-*quinqüies* del citato articolo 17 del decreto-legge n. 5 del 2012 rinvia ad un successivo decreto ministeriale l'individuazione delle modalità di acquisizione d'ufficio di una serie di dati personali, tra cui ricorda, in particolare, le certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, nonché le misure idonee a garantire la celerità nell'acquisizione della documentazione. La relazione illustrativa evidenzia, quindi, che la proroga si rende necessaria al fine di completare il percorso di adozione del decreto e dei collegamenti tra uffici e banche dati. Segnala che il comma 6 del medesimo articolo 4 proroga di ulteriori sei mesi il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 177 del 2012, recante modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di sicurezza sul lavoro per la

bonifica degli ordigni bellici. In particolare, sulla base del citato comma 3, le modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008 acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla pubblicazione del decreto del Ministro della difesa che istituisce l'albo imprese specializzate nelle attività di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici. Tale decreto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 2015 e, pertanto, le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 27 dicembre 2015. Tuttavia, a causa del protrarsi delle procedure per l'istituzione del Comitato tecnico consultivo interministeriale, non si è ancora conclusa l'istruttoria delle domande di iscrizione all'albo sinora pervenute e, pertanto, ad oggi, nessuna impresa risulta iscritta all'albo. La proroga in esame, pertanto, è volta a consentire il corretto svolgimento del procedimento di iscrizione all'albo e della verifica dei requisiti di idoneità a operare nel settore della bonifica degli ordigni bellici, per evitare, come si legge nella relazione illustrativa, di paralizzare lo svolgimento delle attività di bonifica, volte a garantire la pubblica incolumità, oltre che la salute e la sicurezza dei lavoratori impiegati nei cantieri edili. Passa quindi all'articolo 6, che reca proroghe di termini in materie di competenza del Ministero della salute e segnala che il comma 1 dispone la proroga di dieci mesi del termine per provvedere al rinnovo dei certificati di addestramento rilasciati da oltre cinque anni ai lavoratori marittimi. Come si legge nella relazione illustrativa, si tratta della proroga del regime transitorio, in quanto le norme vigenti non prevedono un termine di scadenza dei certificati, mentre la nuova disciplina, introdotta dal decreto legislativo n. 71 del 2015, che ha recepito la direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, in materia di requisiti minimi di formazione della gente di mare, prevede nuove modalità sia per il rilascio sia per il rinnovo dei certificati. Per quanto riguarda l'articolo 7, che reca proroghe di termini in materia di infrastrutture e trasporti, segnala che il comma 6 differisce al 31 luglio 2016 il termine per

l'adozione del regolamento, previsto dall'articolo 15, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per l'individuazione degli organismi legittimati alla formazione per gli addetti al salvamento acquatico, al rilascio delle relative abilitazioni nonché alla fissazione di requisiti minimi validi su tutto il territorio nazionale. Come si legge nella relazione illustrativa, la proroga si rende necessaria a causa della natura perentoria del termine per consentire il completamento dell'*iter* istruttorio già in avanzata fase di definizione. Con riferimento all'articolo 10, che reca proroghe di termini in materia economica e finanziaria, segnala che il comma 4 reca la proroga al 31 dicembre 2016 del termine per l'esercizio dell'attività dei consulenti finanziari in materia di investimenti che al 31 dicembre 2007 prestavano già tale attività, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, in attesa della riforma del settore. Ricorda che in materia è intervenuta, da ultimo, la legge di stabilità 2016 che, ai commi da 36 a 48 dell'articolo 1, ha riformato il sistema di vigilanza sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari, di fatto recependo i contenuti di una proposta di legge d'iniziativa parlamentare, già approvata dal Senato. Segnala anche il comma 5, che proroga al 31 dicembre 2016 il limite, introdotto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, alla determinazione dei compensi corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo. Ricorda che tale limite è determinato negli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10 per cento.

Con riferimento alla materia del lavoro, segnala l'opportunità di estendere al triennio 2016-2018 l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che escludono,

per il periodo 2013-2015, la corresponsione del contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del comma 31 del medesimo articolo 2, per i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro in attuazione di clausole sociali previste nella contrattazione collettiva che garantiscano la continuità occupazionale. Si tratta di una questione già segnalata con una specifica osservazione contenuta nella relazione approvata dalla Commissione con riferimento allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 4) del bilancio e alle connesse parti del disegno di legge di stabilità 2016. Analoga proroga dovrebbe prevedersi con riferimento a quanto previsto dalla lettera b) del richiamato comma 34 dell'articolo 2 della legge n. 92 del 2012 che esclude altresì per il triennio 2013-2015 la corresponsione del contributo nel caso di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. Parimenti, in questa sede, dovrebbe valutarsi, a suo avviso, l'opportunità di verificare se si renda necessario un intervento sulla disciplina transitoria prevista per il riconoscimento della NASpI, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nel campo delle attività stagionali, al fine di assicurare una graduale transizione nell'applicazione della nuova prestazione. In questo quadro, dovrebbero essere considerate, in particolare, le previsioni contenute nelle circolari applicative della nuova disciplina e le modalità di calcolo stabilite in via transitoria dall'articolo 43, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015, con riferimento ai lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, attualmente applicabili ai soli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° maggio 2015 e il 31 dicembre 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricordato che il decreto-legge annuale di proroga di termini spesso viene considerato come

l'occasione per un « assalto alla diligenza », esorta, al contrario, i colleghi a cogliere l'opportunità per individuare precisi obiettivi per il miglioramento delle condizioni dei lavoratori, soprattutto con riferimento a tematiche di cui la Commissione si è più volte occupata.

Walter RIZZETTO (Misto) condivide l'opportunità di una proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici vigenti, tema sul quale la Commissione si è più volte impegnata e di cui si è discusso, da ultimo, in occasione dell'approvazione della legge di stabilità per il 2016, senza purtroppo giungere ad alcun risultato. Rileva tuttavia che la relatrice, rispetto agli altri punti da lei indicati, è apparsa meno assertiva, quasi che la questione sia meno urgente delle altre evidenziate. Chiede pertanto chiarimenti ai colleghi della maggioranza sul loro orientamento su tale questione, al fine di verificare la possibilità di una iniziativa unitaria.

Cesare DAMIANO, *presidente*, pur osservando che la risposta alla questione posta dal deputato Rizzetto compete ai capigruppo, rileva che la relatrice ha posto all'attenzione della Commissione una serie di questioni, da approfondire in vista della redazione di una proposta di parere. Si tratta, pertanto, di verificare,

anche informalmente, il grado di consenso che si può registrare su ciascuna di tali questioni, al fine di un loro specifico richiamo nel parere che verrà votato dalla Commissione.

Marialuisa GNECCHI (PD), consapevole della opportunità di prorogare la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici vigenti, rileva che il proprio gruppo ha indirizzato alla ministra per la semplificazione e la Pubblica amministrazione, Marianna Madia, una specifica interrogazione, cui darà risposta lei stessa o un suo delegato nella seduta di domani. Alla luce, infatti, delle difficoltà incontrate nel corso dell'esame della legge di stabilità e dei limiti alle possibilità di modificare il decreto-legge in esame, è interesse del suo gruppo raccogliere tutte le informazioni possibili al fine di verificare quali siano le reali possibilità di soluzione del problema.

Cesare DAMIANO, *presidente*, rimarcato che il problema è all'attenzione della Commissione e che è necessario individuarne la soluzione, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per domani, mercoledì 20 gennaio 2016.

La seduta termina alle 14.30.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Sui lavori della Commissione	85
7-00792 D'Incecco, 7-00864 Colonnese e 7-00878 Nicchi: Iniziative in materia di vaccinazioni (Seguito della discussione congiunta e rinvio)	85

SEDE REFERENTE:

Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori. C. 3115 Baroni, C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi e C. 3483 Vargiu (Seguito dell'esame e rinvio) .	88
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	88
---	----

RISOLUZIONI

Martedì 19 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 13.50.

Sui lavori della Commissione.

Mario MARAZZITI, *presidente*, segnala ai membri della Commissione la scarsa presenza di deputati nella seduta della giornata precedente, in congiunta con la Commissione giustizia, in cui si sono svolte audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva in merito al provvedimento sul cyberbullismo. Rileva, in particolare, come molti gruppi parlamentari non fossero affatto rappresentati.

Massimo Enrico BARONI (M5S), convenendo con il Presidente sull'opportunità di assicurare una maggiore presenza in Commissione nel corso delle audizioni, fa presente, tuttavia, che i problemi riscon-

trati sono connessi anche alla calendarizzazione delle audizioni, in ordine alla quale occorrerebbe svolgere una riflessione. Al riguardo, evidenzia le criticità connesse alla previsione di sedute della Commissione nelle giornate di lunedì e di venerdì, ritenendo preferibile utilizzare le ore serali dei giorni centrali della settimana.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che la decisione di concentrare gran parte delle audizioni nelle giornate del lunedì è stata assunta in sede di ufficio di presidenza, con l'accordo di tutti i gruppi, per consentire l'acquisizione di elementi informativi in maniera non frammentata, avendo a disposizione un periodo di tempo continuativo più ampio.

7-00792 D'Incecco, 7-00864 Colonnese e 7-00878 Nicchi: Iniziative in materia di vaccinazioni.
(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata, da ultimo, nella seduta del 13 gennaio 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che nella seduta precedente la deputata D'Incecco ha presentato una nuova formulazione della sua risoluzione e che le deputate Colonnese e Nicchi hanno illustrato le rispettive risoluzioni.

Da, quindi, la parola al sottosegretario De Filippo per l'espressione del parere del Governo sulle tre risoluzioni.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO, prima di entrare nel merito delle tre risoluzioni all'esame della Commissione, richiamando il suo precedente intervento, svolto nel mese di ottobre 2015 e riferito al testo originario della risoluzione della deputata D'Incecco, ricorda che il Ministero della salute ha avviato l'aggiornamento del Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) – all'esame della Conferenza Stato-Regioni – e del relativo Calendario nazionale vaccinale, con lo scopo primario di armonizzare le strategie vaccinali in atto nel Paese, al fine di garantire alla popolazione, indipendentemente da fattori quali luogo di residenza, reddito e livello socio-culturale, i pieni benefici derivanti dalle vaccinazioni, attraverso l'equità nell'accesso a vaccini di elevata qualità, anche sotto il profilo della sicurezza, e disponibili nel tempo, avvalendosi allo scopo di servizi di immunizzazione di livello eccellente.

Solo attraverso strategie efficaci e omogenee sul territorio nazionale, infatti, è possibile raggiungere il traguardo dell'eliminazione ovvero della riduzione del carico delle malattie infettive prevenibili attraverso le vaccinazioni, che rappresenta una priorità per il nostro Paese.

Il Piano, oltre a presentare il nuovo Calendario nazionale delle vaccinazioni attivamente e gratuitamente offerte alla popolazione per fascia d'età, contiene capitoli dedicati agli interventi vaccinali destinati a particolari categorie a rischio (per patologia, per esposizione professionale, per eventi occasionali).

La bozza del Piano è stata approntata tenendo conto del Piano d'azione europeo per le vaccinazioni 2015-2020 (EVAP), di recente approvazione, coerentemente con

il Piano d'azione globale per le vaccinazioni 2011-2020, approvato dalla 65^a Assemblea mondiale della sanità.

Il PNPV 2016-2018 è stato realizzato in stretta collaborazione con il gruppo interistituzionale di lavoro «Strategie vaccinali», individuato dal Ministro della salute e istituito nell'ambito del Consiglio superiore di sanità, nel quale sono rappresentate tutte le istituzioni coinvolte nelle strategie vaccinali, ovvero ISS, AIFA e Regioni.

Ciò premesso, entrando nel merito delle singole risoluzioni, esprime parere favorevole sulla risoluzione D'Incecco 7-00792.

Per quanto concerne la risoluzione 7-00864 della deputata Colonnese, fa presente, come considerazione preliminare di carattere generale, che alcuni degli impegni previsti, segnatamente ai numeri 8, 9 e 10, nell'ordine in cui compaiono gli impegni medesimi, attengono alla sfera professionale e di esclusiva competenza e responsabilità del medico che agisce, com'è noto, in scienza e coscienza. Pertanto, la posizione del Governo è favorevole poiché se ne condividono le finalità, ma con la consapevolezza che le attività correlate ai predetti impegni non sono riconducibili ad alcuna specifica e diretta attività del Governo e, comunque, sono misure già poste in essere dai medici.

Ciò premesso, esprime parere favorevole sulla risoluzione in esame a condizione che: sia espunto l'ultimo periodo del terzo capoverso delle premesse; il primo impegno sia riformulato nel senso di prevedere l'avvio di una indagine, in luogo di un sistema pubblico nazionale informatizzato; all'impegno numero 2, sia espunta la lettera c); all'impegno numero 3, sia espunto l'inciso riferito all'intervento di tipo anche normativo; siano espunti gli impegni di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7.

Con riferimento alla risoluzione 7-00878 della deputata Nicchi, esprime parere favorevole a condizione che: siano espunti il penultimo e l'ultimo capoverso delle premesse; sia espunto il primo impegno, atteso che il sistema vigente già disciplina la tematica in esame; l'impegno n. 7 sia riformulato nel senso di prevedere

in generale una corretta diffusione della informazione sulla legge 210 del 1992; sia espunto l'impegno numero 9; all'impegno numero 11 sia espunto l'inciso relativo alle iniziative « anche normative »; sia espunto l'impegno numero 13. Quanto agli impegni di cui ai numeri 6, 8 e 10, esprime parere favorevole, richiamando però le valutazioni di carattere generale, già formulate per la precedente risoluzione Colonnese, nel senso che si tratta di iniziative già garantite dagli operatori sanitari e attengono al profilo di diretta competenza e responsabilità.

Vega COLONNESE (M5S) osserva preliminarmente che la discussione in Commissione in tema di vaccinazioni è stata affrontata con serietà, anche con l'intento di elevare i contenuti di un dibattito pubblico di qualità insufficiente, manifestando apprezzamento per le preziose informazioni acquisite nel corso del ciclo di audizioni svolto.

Entrando nel merito della nuova formulazione della risoluzione D'Incecco, osserva, in primo luogo, che non appare sancito con sufficiente chiarezza il principio di garantire in ogni caso il diritto allo studio ai bambini non vaccinati.

Esprime perplessità anche in relazione dell'impegno relativo ad un maggiore presenza sui *social media*, evidenziando che il sistema sanitario deve garantire un'informazione corretta essenzialmente nelle strutture dove le vaccinazioni sono praticate.

Segnala nuovamente, come elemento a suo avviso controproducente, la compresenza, nelle dosi solitamente somministrate, di vaccini, come quello per la pertosse, che non rientrano tra quelli considerati obbligatori, compromettendo così la libertà di scelta dei singoli. Manifesta altresì il timore per cui l'invito a promuovere interventi vaccinali nei centri di accoglienza, contenuto nell'impegno numero 11, possa portare a trascurare un'essenziale azione di *screening*.

Giulia GRILLO (M5S) rileva che la risoluzione D'Incecco appare condizionata

da una visione per cui le persone non vaccinate sarebbero portatrici di una sorta di « difetto » e, come tali, da discriminare. Segnala che in tal modo si otterrebbe un effetto controproducente, aumentando la sfiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Valuta in maniera particolarmente critica l'impegno relativo al divieto di accesso negli ospedali per i bambini non vaccinati, ed esprime forti perplessità anche in relazione all'impegno che riguarda l'obbligo di vaccinazione per determinate categorie di lavoratori, evidenziandone anche lo scarso coordinamento con la normativa vigente.

Sottolinea, altresì, la scarsa incisività e chiarezza degli impegni di cui ai numeri 14 e 15, relativi agli indennizzi e agli eventi avversi.

In relazione ai vaccini antinfluenzali, ribadisce che la loro utilità è connessa alla possibilità di individuare con precisione le caratteristiche specifiche delle epidemie con riferimento alle diverse annualità.

Mario MARAZZITI, *presidente*, segnala che vi sono ancora diversi iscritti a parlare e che occorre assicurare lo svolgimento degli altri punti all'ordine del giorno prima della ripresa dei lavori dell'Assemblea.

Marisa NICCHI (SI-SEL) si riserva di intervenire in una seduta successiva.

Donata LENZI (PD), in risposta ai rilevati avanzati dai colleghi del Movimento 5 Stelle, ricorda che l'impegno di cui al numero 8, che potrebbe essere eventualmente riformulato al fine di renderlo più comprensibile, mira a responsabilizzare i genitori dei bambini in età scolastica sulle conseguenze delle scelte individuali, che non possono essere a costo zero, senza precludere l'inserimento scolastico.

Analogamente, con l'impegno di cui al numero 6, anch'esso suscettibile di una nuova formulazione, non si intendono introdurre divieti a priori, ma segnalare il rischio della presenza di bambini non vaccinati in aree ospedaliere, specialmente pediatriche, sia per i pazienti che per i visitatori.

Mario MARAZZITI, *presidente*, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 19 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.45.

Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori.

C. 3115 Baroni, C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi e C. 3483 Vargiu.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 gennaio 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che la Commissione prosegue oggi l'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 3115 Baroni, C. 913 Biondelli e C. 2983

Zolezzi, recanti « Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori ».

Avverte che, in data 12 gennaio 2016, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 3483, d'iniziativa del deputato Vargiu ed altri: « Istituzione della rete nazionale e delle reti regionali dei registri dei tumori ».

Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge in esame, la presidenza ne ha disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, raccomandando ai gruppi di inviare entro la giornata di giovedì, in cui si terrà un ufficio di presidenza, le richieste relative alle audizioni che si è convenuto di svolgere, al fine di definire un calendario delle audizioni stesse.

La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	89
Sulla pubblicità dei lavori	89
DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	89
AVVERTENZA	92

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 gennaio 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il Sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.20.

Variazione nella composizione della Commissione.

Luca SANI, *presidente*, avverte che il deputato Maurizio LUPI, del gruppo Area popolare (NCD-UDC), entra a far parte della Commissione, mentre cessa di farne parte il deputato Filippo PICCONE, del medesimo gruppo. Da il benvenuto al collega Lupi e saluta il collega Piccone, cui augura buon lavoro nella nuova Commissione di assegnazione.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche me-

dante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 3513 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Giovanni FALCONE (PD), *relatore*, rileva che il decreto-legge in esame stabilisce alcune proroghe, tra le quali se ne ricorda alcune, di maggiore rilievo.

Tra le più importanti, è stabilita una proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 per assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli ultimi anni, nel rispetto dei vincoli previsti dal *turn over*, da parte delle amministrazioni dello Stato, agenzie, enti pubblici non economici ed enti pubblici previsti dall'articolo 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001 nonché da parte dei Corpi di polizia, del Corpo

nazionale dei Vigili del fuoco, delle Università statali e degli enti di ricerca con i limiti di spesa previsti.

Altra proroga importante è quella in materia di giustizia amministrativa, che proroga di sei mesi del termine a partire dal quale tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti vengono sottoscritti con firma digitale e della relativa sperimentazione del processo telematico. Parimenti rilevante quella in materia di competenza del Ministero dello sviluppo economico, con la proroga al 31 dicembre 2016 del divieto per chi detiene una quota del mercato televisivo superiore all'8 per cento di acquisire o detenere partecipazioni in imprese editrici di quotidiani su carta stampata e la proroga per due anni del servizio di super interrompibilità elettrica per Sardegna e Sicilia.

Analoghe importanti proroghe sono stabilite in materia di competenza dei Ministeri dell'interno e della difesa, in materia di distretti turistici, in materia di competenza del Ministero della salute, in materia di infrastrutture e trasporti, in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e in materia di economia e finanze.

Infine, sono previste proroghe di termini in materia di interventi emergenziali e la proroga al 31 dicembre 2016 del termine a decorrere dal quale è prevista l'obbligatorietà della tracciabilità di vendite e rese di giornali, quotidiani e periodici attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e viene esteso il credito d'imposta agli anni 2015, 2016 e 2017.

Per quanto riguarda le competenze della Commissione Agricoltura, è di interesse l'articolo 9, riguardante la gestione del dirigente delegato ai pagamenti ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – ASSI-UNIRE. Tale articolo proroga al 30 giugno 2016, limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione riferite all'annualità 2015 e alle annualità precedenti, l'autorizzazione a favore del dirigente delegato del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a effettuare paga-

menti e riscossioni utilizzando il conto di tesoreria dell'ex ASSI, Agenzia per lo sviluppo del settore ippico.

Il termine, originariamente disposto per il solo anno 2014, era stato prorogato, dapprima, al 30 giugno 2015 dal decreto-legge n. 192 del 2014 (proroga termini per il 2015), poi, al 31 dicembre 2015 dal comma 3-*bis* dell'articolo 6 del decreto legge n.51 del 2015.

Si ricorda, al riguardo, che il comma 9 dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge n. 95 del 2012 ha disposto la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – Assi (a sua volta subentrata all'UNIRE nel 2011 e chiamata a svolgere compiti relativi al miglioramento delle razze equine, alla gestione dei libri genealogici, alla programmazione delle corse e dei programmi di allevamento, alla gestione del servizio di diffusione delle riprese televisive delle corse).

Con la medesima disposizione è stato, quindi, previsto che, con successivi decreti di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvedesse al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie degli enti incorporati, si ripartissero tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli le funzioni già attribuite all'ASSI dalla normativa vigente, le relative risorse umane, finanziarie e strumentali nonché i relativi rapporti giuridici attivi e passivi.

Fino all'adozione dei suddetti decreti, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali veniva autorizzato a delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, comprese le operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già intestati all'ASSI.

Si rimandava infine ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze) l'approvazione della tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito e ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (su

proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) la rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'istituzione di un posto di dirigente generale di prima fascia, in relazione alle funzioni e risorse trasferite.

In attuazione delle disposizioni in esame, sono stati emanati il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2013, recante la tabella di corrispondenza per l'inquadramento nei ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'agenzia delle dogane e dei monopoli del personale della soppressa Agenzia per lo sviluppo ippico e il decreto del Ministro delle politiche agricole 31 gennaio 2013, recante trasferimento delle funzioni e delle risorse dell'ex ASSI al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

In seguito al trasferimento di competenze in esame si sono registrate notevoli difficoltà tecniche per la gestione dei pagamenti del soppresso ente (pagamenti in favore degli operatori del settore, premi al traguardo, pagamenti verso le società di gestione degli ippodromi, situazioni debitorie derivanti dalla gestione dell'ex ASSI - UNIRE). Già con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 11177 del 31 gennaio 2013 si consentì al segretario generale dell'ex ASSI, per l'esercizio 2013, di effettuare pagamenti e riscossioni a valere sul conto corrente di tesoreria dell'Agenzia soppressa.

Successivamente, l'articolo 1, comma 298, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali potesse nominare un dirigente delegato per effettuare tali pagamenti e riscossioni, utilizzando il suddetto conto di tesoreria, per l'esercizio 2014 e successivamente fino al 30 giugno 2015 con il decreto-legge n. 192

del 2014, termine poi prorogato al 31 dicembre 2015 dall'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge n. 51 del 2015.

La relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame motiva la necessità ed urgenza della disposizione in esame, che prevede l'ulteriore prosecuzione dell'attività del dirigente delegato sino al 30 giugno 2016, limitatamente alle pendenze debitorie maturate sino al 31 dicembre 2015, in quanto appare indispensabile al fine di evitare soluzioni di continuità nell'attività di pagamento dei premi al traguardo.

In particolare, poiché la nuova procedura informatica di pagamento dei premi attraverso il sistema amministrativo contabile delle amministrazioni centrali dello Stato (SICOGES), per ragioni di carattere tecnico, potrà essere utilizzata per i soli premi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2016, la proroga è finalizzata a garantire il completamento delle operazioni di pagamento a valere sulle disponibilità presenti sui conti correnti dell'ex ASSI al 31 dicembre 2015, garantendo in questo modo una continuità gestionale, non assicurabile con gli ordinari strumenti di gestione.

Inoltre, detta proroga è altresì resa necessaria dall'esigenza di consentire l'attività di liquidazione di ulteriori pendenze in corso, quali la liquidazione del Fondo TOTIP e la chiusura e conseguente liquidazione della Cassa di previdenza e assistenza per i dipendenti dell'ex ASSI/UNIRE, nonché ad assicurare tempi adeguati per l'attività di rendicontazione del dirigente delegato sulla gestione 2015.

Si ricorda che in materia di riforma del settore ippico, l'articolo 14, comma f) della legge 11 marzo 2014, n. 23, recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale, prevedeva, per il rilancio del settore ippico, l'istituzione della Lega ippica italiana, con funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici, controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, ripartizione e rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico. Il Fondo sarebbe stato ali-

mentato mediante quote versate dagli iscritti alla Lega, nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché di eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017. Il termine per l'esercizio della delega è decorso inutilmente (26 giugno 2015), senza l'adozione del decreto sopra indicato.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) concorda sulla proroga dei pagamenti ma rileva la necessità di riforma del settore, eventualmente nel contesto dell'esame del collegato agricolo e in tal senso sollecita il Governo a collaborare per la definizione di un intervento rapido, prima che il settore chiuda definitivamente.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.

C. 3261 Governo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	93
Audizione del Sindaco di Quarto, Rosa Capuozzo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	93

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 19 gennaio 2016.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 19.20 alle 19.40.

Martedì 19 gennaio 2016. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 20.

Audizione del Sindaco di Quarto, Rosa Capuozzo.
(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda).

Introduce quindi l'audizione di Rosa Capuozzo, Sindaco di Quarto (NA), accom-

pagnata dall'Assessore agli affari legali e generali, Donatella Alessi.

Rosa CAPUOZZO, *Sindaco di Quarto*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene altresì per fornire ulteriori contributi Donatella ALESSI, *Assessore agli affari legali e generali del Comune di Quarto (NA)*.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i senatori Franco MIRABELLI (PD), Luigi GAETTI (M5S), Salvatore TORRISI (AP), Vittorio ZIZZA (CoR), Ciro FALANGA (AL-A), Rosaria CAPACCHIONE (PD), Peppe DE CRISTOFARO (Misto-SEL), Francesco MOLINARI (MISTO), Stefano ESPOSITO (PD), Mario Michele GIARRUSSO (M5S) e i deputati Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI), Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL), Andrea VECCHIO (SCpI), Marcello TAGLIALATELA (FdI-AN), Riccardo NUTI (M5S), Claudio FAVA (SI-SEL), Angelo ATTAGUILE (LNA), Salvatore PICCOLO (PD), Ernesto CARBONE (PD), Massimiliano MANFREDI (PD), Giulia SARTI (M5S).

Rosy BINDI, presidente, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono a più riprese in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Rosa CAPUOZZO, Sindaco di Quarto, risponde ai quesiti posti.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il Sindaco Rosa Capuozzo per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 23.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Audizione dell'ingegnere Piero Capodieci (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	95
Comunicazioni del Presidente	95
AVVERTENZA	96

Martedì 19 gennaio 2016. – Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 13.40.

Audizione dell'ingegnere Piero Capodieci.

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'ingegnere Piero Capodieci, che ringrazia per la presenza.

Piero CAPODIECI, *ingegnere*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Paola NUGNES (M5S), i deputati Stefano VIGNAROLI (M5S), Stella BIANCHI (PD), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Piero CAPODIECI, *ingegnere*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia l'ingegner Capodieci per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni del Presidente.

Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, nella riunione svoltasi ieri, ha stabilito la desecretazione delle seguenti audizioni, svoltesi presso la Commissione omologa nel corso della XIII Legislatura: dr. Pasquale Fimiani, Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione (18 novembre 1997); dr. Enrico Di Nicola, già Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bologna (23 febbraio 1998); dr. Lucio Di Pietro, Procuratore generale presso la Corte d'appello di Salerno (16 dicembre 1997); dr. Giancarlo Russo, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Salerno (17 febbraio 1999); dr. Alfredo Ormani, Procuratore della Repubblica presso il tribunale di

Torre Annunziata (7 luglio 1999); dr. Vincenzo Barbati, Prefetto di Venezia (28 ottobre 1999); dr. Donato Ceglie, Sostituto Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari (22 marzo 2000 e 20 luglio 2000); dr.ssa Paola Pirotta, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano (27 giugno 2000); dott. Roberto Campisi, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Siracusa (20 febbraio 2001). Questa determinazione sarà trasmessa, ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati n. 163/2015, alla Presidente della Camera ai fini del prescritto nulla osta.

Nel corso della medesima riunione è stato altresì stabilito che la Commissione non si avvalga ulteriormente della collaborazione a tempo parziale e a titolo gratuito dei magistrati Gianfranco Amendola, Giuseppe Cioffi e Roberto Rossi, nonché dell'avvocato Cristina Gerardis e del dottor Giuseppe Di Bello, dell'ingegner Francesco Di Leverano, del dottor Pietro Fedeli e dell'ingegner Paolo Rabitti.

Comunica inoltre che il magistrato Alfredo Montagna, consulente a tempo parziale e a titolo gratuito, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico.

Comunica, infine, che nella medesima riunione è stato stabilito che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge istitutiva, della col-

laborazione della dottoressa Egle Pilla, magistrato presso il Tribunale di Napoli, e del signor Romeo Petrella, quali consulenti della Commissione con incarico a tempo pieno e non retribuito.

La presidenza avvierà le procedure previste per assicurare l'avvio delle collaborazioni sopraindicate, previo distacco o autorizzazione dall'ente di appartenenza nei casi contemplati dalla legge.

(La Commissione prende atto).

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Audizione del direttore generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Maurizio Pernice.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione della composizione della Commissione	97
Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.	
Audizione di rappresentanti della Fondazione «L'Albero della Vita – Onlus» e di rappresentanti dell'Azienda pubblica di Servizi alla Persona (ASP) – Reggio Emilia – Città delle persone (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	97
Sulla pubblicità dei lavori	97

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 19 gennaio 2016. — Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA, indi della vicepresidente Sandra ZAMPA.

La seduta comincia alle 14.05.

Variazione della composizione della Commissione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, presidente, comunica che il Presidente del Senato, in data 8 gennaio 2016, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza il senatore Stefano Collina in sostituzione della senatrice Maria Spilabotte, dimissionaria.

La Commissione prende atto.

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.

Audizione di rappresentanti della Fondazione «L'Albero della Vita – Onlus» e di rappresentanti del-

l'Azienda pubblica di Servizi alla Persona (ASP) – Reggio Emilia – Città delle persone.

(Svolgimento e conclusione).

Sulla pubblicità dei lavori.

Michela Vittoria BRAMBILLA, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Lara SGOBBI, responsabile linea tutela minori della Fondazione «L'Albero della Vita – Onlus», svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Alessandra PAVANI, responsabile ricerca e advocacy della Fondazione «L'Albero della Vita – Onlus», integra l'intervento svolto fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Carlo MENOZZI, *dirigente dei servizi socio-educativi dell'ASP « Reggio Emilia – Città delle persone »*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'indagine.

Cristiano BONDAVALLI, *educatore di coordinamento per l'azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) – Reggio Emilia – Città delle persone*, svolge ulteriori considerazioni sui temi all'ordine del giorno.

Sandra ZAMPA, *presidente*, nel ringraziare gli intervenuti per la loro partecipazione all'audizione, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (VI Camera e 6^a Senato)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Giuseppe Maria Berruti e del dottor Carmine Di Noia, nell'ambito dell'esame delle proposte di nomina a componenti della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) (Nomina n. 61 e Nomina n. 62)	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (7^a Senato e VII Camera)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, on. Dario Franceschini, sulla riorganizzazione del dicastero, sul FUS e sulle Fondazioni lirico-sinfoniche (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	4
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

SEDE REFERENTE:

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e XIII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti. Atto n. 248 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana (ABI), nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00851 Taranto, relativa alle iniziative per il mantenimento dello strumento del fattore di supporto delle piccole e medie imprese (<i>SME Supporting factor</i>) in materia di requisiti patrimoniali degli enti creditizi	8
--	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

AUDIZIONI INFORMALI:

In relazione alle proposte di legge C. 1093 Grimoldi ed abbinate, recanti disposizioni in materia di vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei componenti delle Camere e dei consiglieri regionali.	
Audizione di rappresentanti del Coordinamento nazionale delle associazioni di consiglieri ed ex consiglieri regionali e di ex deputati delle Assemblee regionali	9
Audizione di rappresentanti dell'Associazione degli ex parlamentari della Repubblica	9

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
SEDE REFERENTE:	
Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare. C. 2060 cost. Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e C. 3224 cost., approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	10
II Giustizia	
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
Disposizioni in materia di traffico di organi destinati al trapianto nonché di trapianto del rene tra persone viventi. C. 2937, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	11
Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale. C. 1063 Bonafede (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
ALLEGATO (<i>Proposta di nuovo testo della proposta di legge C. 1063 del Comitato ristretto</i>) .	16
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina della dottoressa Daniela de Robert a componente del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Nomina n. 64 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, rinvio</i>)	13
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	15
III Affari esteri e comunitari	
COMITATO PERMANENTE PER LA POLITICA ESTERA E LE RELAZIONI ESTERNE DELL'UNIONE EUROPEA	
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Comunicazioni del Presidente sul programma dei lavori del Comitato	19
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. T.U. C. 2497 Russo e C. 3333 Mazzoli (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	23
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005. C. 3300 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	25
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2012. C. 3460 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	25
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013. C. 2981 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	27
Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013. C. 3156 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	30
Sui lavori della Commissione	31
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	31

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

DL 201/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	32
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. C. 3169-B. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>) ..	35
<i>ALLEGATO (Relazione tecnica)</i>	45
Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. C. 3365-A. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	36
Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali. C. 3297, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	37
Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore. Testo unificato C. 1454 e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	37
Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	39

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Ferrovie dello Stato italiane Spa. Atto n. 251. (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	41
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. C. 3169-B. (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	42
Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. C. 3365-A. (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	43

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. C. 2212 Daga (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	46
---	----

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governo (Alle Commissioni I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	48
--	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	52
DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	52

SEDE REFERENTE:

Norme per garantire i collegamenti marittimi con la Sardegna. C. 3279 Mura ed altri (<i>Esame e rinvio</i>)	55
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Ferrovie dello Stato italiane SpA. Atto n. 251 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	58
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	62
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento 5 Stelle</i>)	65
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà</i>)	68

X Attività produttive, commercio e turismo**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizioni nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00824 Senaldi sulle attività di <i>home restaurant</i> , di rappresentanti di Federazione italiana pubblici esercizi (FIPE), Confesercenti e Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU)	72
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	72
DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governo (Parere alla I e V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	72
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012. C. 3261 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	76

XI Lavoro pubblico e privato**SEDE CONSULTIVA:**

DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	80
---	----

XII Affari sociali**RISOLUZIONI:**

Sui lavori della Commissione	85
7-00792 D'Incecco, 7-00864 Colonnese e 7-00878 Nicchi: Iniziative in materia di vaccinazioni (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	85

SEDE REFERENTE:

Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori. C. 3115 Baroni, C. 913 Biondelli, C. 2983 Zolezzi e C. 3483 Vargiu (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	88
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	88

XIII Agricoltura**SEDE CONSULTIVA:**

Variazione nella composizione della Commissione	89
Sulla pubblicità dei lavori	89
DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 3513 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	89
AVVERTENZA	92

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE
MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	93
Audizione del Sindaco di Quarto, Rosa Capuozzo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	93

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE
CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE
CORRELATI**

Audizione dell'ingegnere Piero Capodieci (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	95
Comunicazioni del Presidente	95
AVVERTENZA	96

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variatione della composizione della Commissione	97
Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.	
Audizione di rappresentanti della Fondazione «L'Albero della Vita – Onlus» e di rappre- sentanti dell'Azienda pubblica di Servizi alla Persona (ASP) – Reggio Emilia – Città delle persone (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	97
Sulla pubblicità dei lavori	97

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*

€ 6,00



17SMC0005880